



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 768

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 luglio 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	Pag. 5
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	» 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 7
<i>Plenaria</i>	» 8
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 12
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 23
3 ^a - Affari esteri:	
<i>Plenaria</i>	» 24
4 ^a - Difesa:	
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	» 40
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 45
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 57
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 60
<i>Plenaria (notturna) *</i>	

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 768° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 luglio 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IP; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	71
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	77
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	79
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 349)</i>	»	87
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 196)</i>	»	88
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	89
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	132
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)</i>	»	179
<i>Plenaria</i>	»	179
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 261)</i>	»	185
<i>Plenaria</i>	»	185
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	187
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	187

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	189
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	191
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	192
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	193
<i>Plenaria</i>	»	193

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	195

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 18 luglio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA*

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 18 luglio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AGCOM IN MERITO AI RECENTI SVILUPPI DEL
PIANO DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLA BANDA LARGA E ULTRALARGA,
ANCHE SOTTO I PROFILI DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE E DELLA CONCOR-
RENZA*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 luglio 2017

Sottocommissione per i pareri**203^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,45.*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 424)

(Osservazioni alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

502^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (PD) illustra il decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, volto a disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e a garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del decreto, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle banche poste in liquidazione, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 2, all'esito della positiva decisione della Commissione europea sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo, altresì, la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Consente, inoltre, di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa a un acquirente, nonché di adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.

Sono previste specifiche misure per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ed è chiarita la decorrenza dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli *asset* e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame.

In base all'articolo 3, i commissari liquidatori, nominati dalla Banca d'Italia, provvedono a disporre la cessione dell'azienda bancaria, o parti di essa, a uno o più soggetti selezionati sulla base di una procedura aperta, concorrenziale e non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Si segnala che tale soggetto è stato individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca stessa in un comunicato stampa del 26 giugno.

Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali – anche in deroga alle disposizioni civilistiche – per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi. In particolare, si prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese, essa si intende autorizzata anche in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale *antitrust* per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. Inoltre, se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, il corrispettivo della garanzia è ri-considerato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il ces-

cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

L'articolo 4 autorizza il Ministro a effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete, quali la concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; l'erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito; la concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti; l'erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale.

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la gestione di attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.

L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

Con l'articolo 7 sono introdotte apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3. In sintesi, si dispone che tali cessioni di azienda determinano anche la cessione dei crediti d'imposta convertiti (*deferred tax assets*-DTA). Le stesse cessioni sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP. I contributi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze al soggetto cessionario non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP; mentre le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.

L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 dispone che le risorse necessarie per il sostegno pubblico siano prelevate dal Fondo costituito dal decreto-legge n. 237 del 2016, incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 10, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria**406^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito e sospensione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione della Presidenza e della Commissione sull'opportunità di esaminare attentamente i punti critici del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, quali emersi nel corso del dibattito, affinché tutte le forze politiche possano convergere su alcune proposte emendative, al fine anche di valutare una nuova richiesta di deferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che finora i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza non hanno manifestato in modo concreto l'intenzione di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati; il che sottende la necessità, per il gruppo di Forza Italia, di proseguire l'esame in sede referente. Per contro, ove i Gruppi di maggioranza dovessero manifestare la propria disponibilità a modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, quanto meno sui punti critici illustrati nella precedente seduta, il Gruppo di Forza Italia dichiara, fin da ora, la propria apertura a valutare un'eventuale richiesta di nuova assegnazione alla sede deliberante del disegno di legge medesimo.

Il presidente D'ASCOLA osserva che, una volta chiusa la discussione generale, la fase emendativa può rappresentare un momento utile di riflessione per tutte le forze politiche che intendano convergere su alcune proposte di modifica ritenute, a vario titolo, necessarie in ordine al disegno di legge n. 2719.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), condividendo la proposta testé illustrata dal Presidente, osserva che non vi è alcuna pregiudiziale volontà della maggioranza e, in particolare, del Partito Democratico, di «blindare» il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che, prima di chiudere la discussione generale e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, è opportuno attendere la presenza della relatrice.

Il presidente D'ASCOLA conviene e sospende l'esame dei disegni di legge in titolo.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, a titolo personale, manifesta una non contrarietà di fondo al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, in via preliminare, esprime delle perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge, come quella relativa alla definizione di testimone di giustizia (articolo 2) qualificato come colui che rende dichiarazioni di «attendibilità intrinseca». A tale riguardo osserva che l'attendibilità non può essere intrinseca, ma più opportunamente dovrebbe essere riferita ad un soggetto. Analogamente manifesta dubbi sulla reale efficacia deterrente della norma che prevede l'aggravante per il reato di calunnia commesso dal testimone di giustizia stesso. In ogni caso, queste ed altre disposizioni non chiare potranno essere corrette nell'ambito della fase emendativa.

Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni critiche testé manifestate dal senatore Palma circa l'impiego della nozione di attendibilità intrinseca del testimone di giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale in questa seduta, stabilisce quindi che entro la seduta della Commissione prevista per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale medesima.

Il relatore LUMIA (PD) concorda con l'organizzazione dei tempi della discussione proposta dal Presidente, auspicando che prima della pausa estiva possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(2211) PANIZZA. – Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 2681 già approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e di insolvenza e infine il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

Più dettagliatamente l'articolo 1 delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge – uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve «tenere conto» della normativa UE, nonché dei principi della *model law*, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale – UNCITRAL.

La disposizione delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 2, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale». Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministra-

zione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Per la disciplina del nuovo modello processuale il disegno di legge prevede puntuali criteri di delega.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di «gruppo di imprese», ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la definizione su quelle, previste dal codice civile, di direzione e coordinamento e di gruppo cooperativo paritetico. Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo.

Il Governo dovrà inoltre: prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.

La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia; il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo; dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

Infine l'articolo detta principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Anche per questa procedura si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i

comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo).

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi.

Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento prevede, in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore, una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto di una serie di principi, fra i quali, l'attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione «il perdurare di inadempimenti di importo rilevante»; la possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere «misure protettive» necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale e la previsione di misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75 per cento del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60 per cento dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti; estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo. Il Governo dovrà prevedere proposte che abbiano natura liquidatoria quando siano ritenute, per l'apporto di risorse esterne, necessarie a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari; riformare le misure protettive, con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati; ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità; disciplinare, inoltre, l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale; rivedere l'attuale di-

disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo; integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. La disposizione inoltre detta ulteriori specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella vigente legge fallimentare una autonoma considerazione.

L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Il primo principio di delega è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure.

Nella stessa ottica di potenziamento si prevede la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali. In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva – in tal caso – la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Un altro criterio di delega concerne – nelle procedure concorsuali di minore complessità – la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

Una specifica serie di principi e criteri direttivi riguarda l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti.

Per quanto riguarda gli effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo. Per quanto riguarda liquidazione dell'attivo fallimentare, si intendono introdurre procedure improntate alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie.

L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne misure acceleratorie volte a una rapida chiusura della procedura.

L'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione. Il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere che il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore portata, l'isti-

tuto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale.

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà, nell'esercizio della delega, prevedere che la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia; disciplinare procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso prevedendo come obbligatoria, esclusivamente per il debitore-consumatore, la soluzione liquidatoria nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore; introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode; consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate, escludendo tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva), adeguare, di conseguenza, l'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato, fra le altre: a regolamentare una forma di garanzia mobiliare non possessoria, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione; e a prevedere che il soggetto costituente la garanzia, salvo diverso accordo delle parti, abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. La finalità dell'intervento normativo risiede, in particolare, nella necessità di

garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria

L'articolo 13 stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca). Nell'esercizio della delega il Governo deve adottare disposizioni di coordinamento, da un lato, con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza e, dall'altro, con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, e in particolare con le misure cautelari previste da tale normativa, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

L'articolo 14 autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune modifiche al codice civile. Il Governo, fra le altre, dovrà prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata; affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma; integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali, includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale; definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale; estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società – per due esercizi consecutivi- presenta alcuni requisiti dimensionali.

L'articolo 15 detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Finalità della delega è, in particolare, quella di ricondurre anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta nell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate, e nelle quali la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative

di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

L'articolo 16 reca disposizioni di carattere finanziario.

Il Relatore quindi ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza essendo ampiamente condiviso da quasi tutte le forze politiche; peraltro una rapida approvazione del testo in esame è sollecitata dall'Unione europea che ritiene essenziale la riforma delle procedure di crisi d'impresa e dell'insolvenza ai fini della ripresa economica del Paese. Auspica pertanto che la Commissione possa svolgere rapidamente l'esame del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente D'ASCOLA stabilisce che entro la seduta fissata per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

In presenza della relatrice riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale.

Stabilisce quindi il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 2719 – che viene assunto come testo base – per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

In assenza del relatore Falanga, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame precisando tuttavia che anche le richieste di iscrizione a parlare in discussione generale sul disegno di legge in titolo dovranno pervenire, entro la seduta prevista per giovedì 20 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La relatrice, senatrice FILIPPIN (PD) presenta ed illustra l'emendamento 2.0.1000, in materia di diritto all'oblio, pubblicato in allegato al resoconto, in riferimento al quale il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti a lunedì 24 luglio, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119-B**Art. 2.****2.0.1000**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)*

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

Sottocommissione per i pareri

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 10^a e 13^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 424): osservazioni non ostative.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria**145^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) ;Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore SANGALLI (PD) ricorda che, sui provvedimenti in esame, la Commissione è chiamata ad esprimere – per gli aspetti di propria competenza – un parere alla Commissione bilancio.

Segnala che il Rendiconto generale, oltre ad esporre i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, contiene anche un Allegato sulle attività di cooperazione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Il disegno di legge di assestamento reca invece l'aggiornamento degli stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 2017, anche sulla scorta dei residui accertati in sede di resoconto dell'anno precedente.

Lo stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 2017, di cui alla legge di bilancio 2016, recava dotazioni per spese correnti pari a 2.612,4 milioni di euro, di cui di cui 2.603 milioni di parte corrente e 9,4 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene va-

lutata, al 1° gennaio 2017, pari a 226,9 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 2.839,3 milioni di euro.

In sintesi, nel 2016 il Ministero ha potuto disporre di uno stanziamento definitivo di competenza pari a circa 2.703 milioni di euro, rispetto all'ammontare iniziale pari a 2.289 milioni di euro, con uno scostamento complessivo di 414,3 milioni di euro. L'ammontare dello stanziamento definitivo è costituito, per massima parte (per oltre 2 miliardi di euro), da stanziamenti «non rimodulabili», cioè relativi ai cosiddetti oneri inderogabili, destinati, in misura preponderante, all'Aiuto pubblico allo sviluppo, al pagamento di stipendi al personale e ai contributi obbligatori a organismi internazionali.

La più importante variazione fra stanziamenti preventivi e definitivi interessa la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che registra un incremento complessivo di quasi 400 milioni di euro. La cooperazione allo sviluppo registra un aumento di 164,8 milioni. Aumenti significativi ci sono anche per il programma «Promozione della pace e sicurezza internazionale» (con un aumento di 134 milioni), e il programma «Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari» (aumento di quasi 65 milioni).

Segnala che lo stanziamento definitivo del MAECI, al netto dei trasferimenti alle organizzazioni internazionali, risulta in realtà in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Si è infatti passati dai circa 925 milioni di euro nel 2014, agli 871 milioni nel 2015 fino agli 867 milioni del 2016. Questa riduzione si deve soprattutto alla diminuzione delle spese per il Personale e delle altre spese di funzionamento.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento 2017, rispetto al bilancio di previsione, il provvedimento registra le variazioni derivanti da atti amministrativi, che hanno determinato un aumento di 26,5 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa.

Con riferimento all'assestamento 2017, la manovra prevede un aumento negli stanziamenti di competenza e di cassa di circa 0,8 milioni di euro – interamente di parte corrente. I residui diminuiscono di complessivi 108 milioni circa, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2016, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi in seguito all'applicazione di specifiche disposizioni legislative.

La variazione di competenza proposta dal provvedimento consiste in un incremento di 0,6 milioni di euro a favore della Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo) e di 0,2 milioni dei fondi per la Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), quasi tutti a favore del Programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).

Rispetto alle previsioni iniziali, dunque, le spese previste registrano un aumento complessivo di 27,3 milioni di euro in termini di competenza, con le previsioni per il 2017 che risultano assestate a 2.639,7 milioni in termini di competenza. La dotazione di residui passivi (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari

precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) dello stato di previsione del MAECI – come risulta dal disegno di legge di rendiconto generale Atto Senato n. 2874 relativo all'esercizio finanziario 2016 – è pari a 119 milioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.839,3 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.758,7 milioni di euro.

Si segnala che fra le proposte di rimodulazione compensative per l'assestamento di bilancio 2017, ha trovato accoglimento quella relativa all'incremento del capitolo 3131 relativo al Contributo al Consiglio generale degli Italiani all'estero per le spese di funzionamento, con un aumento di circa 7 mila euro.

La Relazione sulle attività di cooperazione del MAECI evidenzia che nel 2016 la Direzione generale per la cooperazione e l'Agenzia per la cooperazione hanno avuto a disposizione risorse finanziarie per 1.128 milioni di euro, divise in maniera quasi esatta (545 milioni per la Direzione e 583 per l'Agenzia).

La cooperazione ha erogato 256 milioni per iniziative a dono, che hanno avuto come principali destinatari i Paesi del Bacino del Mediterraneo, del Vicino Oriente e dei Balcani (44 per cento dei fondi) e dell'Africa sub-sahariana (39 per cento). L'aiuto erogato sul canale bilaterale si è concentrato per il 75 per cento sui 20 Paesi prioritari individuati nel documento triennale di programmazione ed indirizzo 2015-2017.

Sul versante della cooperazione multilaterale l'Italia ha erogato nel 2016 contributi volontari per 115 milioni di euro, destinati, fra l'altro, a finanziare il Fondo Globale contro l'AIDS, la TBC e la Malaria (40 milioni), l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (9 milioni), il Dipartimento per gli affari economici e sociali dell'ONU (UNDESA) (8,6 milioni di euro), l'UNRWA (con 6,6 milioni di euro), la Croce Rossa Internazionale (6,5 milioni di euro), oltre a UNDP, FAO e UNICEF.

In relazione alla cooperazione con l'Unione europea, la Relazione evidenzia come il nostro Paese abbia contribuito attivamente soprattutto al Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro la migrazione irregolare, il cosiddetto «Fondo della Valletta», per il quale l'Italia è il secondo contributore dopo la Germania.

Altri stanziamenti destinati ad interventi di cooperazione risultano anche nei capitoli relativi ad altri Dicasteri, in particolare nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (380 milioni di euro), del Ministero dell'interno (265 milioni), del Ministero dell'ambiente (38,3 milioni di euro), del Ministero della salute (19 milioni) e della difesa (2,1 milioni).

Illustra quindi due schemi di parere favorevoli relativi ai provvedimenti in esame, pubblicati in allegato.

Il senatore MICHELONI (*PD*) sottolinea che il provvedimento in esame non contiene le risorse necessarie al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per svolgere in maniera adeguata le proprie attribuzioni.

zioni. Ricorda che il Governo aveva assunto l'impegno formale, anche nel corso di una recente audizione presso il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, di assicurare un deciso incremento di fondi a favore dell'organo di rappresentanza dei nostri connazionali residenti all'estero.

Il vice ministro GIRO si riserva di fornire indicazioni più precise sull'ammontare complessivo delle disponibilità riservate al funzionamento del CGIE.

Il presidente CASINI ritiene che la questione sollevata dal senatore Micheloni sia di grande rilievo. Propone pertanto al relatore di modificare il suo schema di parere, riferito al disegno di legge n. 2875, in modo da accogliere tale sollecitazione.

Non essendovi altri interventi, verificata la sussistenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione, in successione, lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2874, presentata dal relatore, e lo schema di parere favorevole, così come modificato, sul disegno di legge n. 2875 (pubblicati in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il vice ministro GIRO illustra l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato, che è finalizzato a ricomprendere nel disegno di legge in esame anche l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna.

Sottolinea che il Protocollo prevede che l'adesione della Spagna avvenga alle stesse condizioni previste per le altre Parti della Convenzione, fissando il contributo di tale Paese in 11 milioni di euro. Precisa che tale contributo non altera la percentuale delle quote degli altri Paesi partecipanti al progetto, tra cui l'Italia, né determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore SANGALLI (PD) esprime una valutazione positiva della proposta emendativa del Governo. Auspica inoltre una rapida approva-

zione del provvedimento in esame, in particolare per quanto riguarda la ratifica dell'Accordo per la costruzione di un impianto *laser* europeo.

Il presidente CASINI, riservandosi la valutazione sull'ammissibilità dell'emendamento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

(2823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) sottolinea la delicatezza del provvedimento in discussione, in particolare per le sue possibili ricadute in termini ambientali. Chiede pertanto che la Commissione possa svolgere un breve ciclo di audizioni per approfondire i contenuti del provvedimento in esame.

Il presidente CASINI ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato il 13 giugno, e dunque sarebbe stato più funzionale presentare la richiesta di audizioni con maggiore tempestività. Avendo ricevuto i previsti pareri, peraltro, la Commissione è nelle condizioni di poter concludere l'esame del provvedimento, anche in vista del calendario dell'Assemblea che prevede, prima della pausa estiva, la discussione delle ratifiche di accordi internazionali. Sottolinea inoltre che le audizioni dovrebbero comunque comprendere soggetti in grado di esprimere opinioni diverse sul tema in esame.

Il relatore COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*) non ritiene di particolare utilità lo svolgimento delle audizioni.

Il senatore SANGALLI (*PD*) si associa all'opinione espressa dal relatore.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ricorda che, nel corso del recente esame del disegno di legge n. 2849, recante la ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea ed il Canada, le audizioni hanno consentito di approfondire la conoscenza del provvedimento.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*) si interroga sulla compatibilità dello svolgimento delle audizioni con l'organizzazione dei lavori di Commissione, anche in relazione al calendario dell'Assemblea.

Il presidente CASINI ritiene opportuno di rimettere la decisione sulla proposta del senatore Lucidi alla valutazione della Commissione.

La Commissione non accoglie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2874**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni per il 2016 e quelli definitivi in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 414,3 milioni di euro;

preso atto dei contenuti della Relazione sulle attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

valutata la Relazione della Corte dei conti sulla gestione del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ribadita, ancora una volta, la necessità di garantire adeguate e crescenti dotazioni al bilancio del Ministero, per garantire alla nostra politica estera un livello di risorse comparabile con quello dei principali Paesi europei,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato che:

rispetto alle previsioni iniziali, risultano variazioni in aumento per complessivi 26,3 milioni di euro in termini di competenza, con un assestamento delle previsioni per il bilancio 2016 a 2.639,7 milioni per la competenza e con 119 milioni di residui accertati;

preso atto che per effetto delle variazioni introdotte, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.839,3 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.757,7 milioni di euro;

ribadita la necessità che si continui ad aumentare la disponibilità dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, in particolare dopo la piena entrata in vigore delle misure previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di un graduale e progressivo riallineamento del contributo nazionale agli *standard* internazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato che:

rispetto alle previsioni iniziali, risultano variazioni in aumento per complessivi 26,3 milioni di euro in termini di competenza, con un assestamento delle previsioni per il bilancio 2016 a 2.639,7 milioni per la competenza e con 119 milioni di residui accertati;

preso atto che per effetto delle variazioni introdotte, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.839,3 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.757,7 milioni di euro;

ribadita la necessità che si continui ad aumentare la disponibilità dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, in particolare dopo la piena entrata in vigore delle misure previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di un graduale e progressivo riallineamento del contributo nazionale agli *standard* internazionali;

segnalata l'opportunità di assicurare finanziamenti adeguati a garantire il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2772**Art. 1.****1.1****IL GOVERNO**

All'articolo 1, comma 1, aggiungere le seguenti parole: «; c) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.»;

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lettera b)», aggiungere le parole: «e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).»;

Al titolo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.».

Protocollo
alla Convenzione
relativa alla costruzione e all'esercizio di
un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna

- 2 -

I Governi;

del Regno di Danimarca,
della Repubblica Ellenica,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
della Repubblica di Polonia,
della Federazione Russa,
della Repubblica Slovacca,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Svizzera,
della Repubblica di Ungheria,

di seguito denominati "Parti contraenti precedenti",

che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi,

da una parte

e

il Governo del Regno di Spagna

dall'altra,

prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility*) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;

- 3 -

prendendo atto che i rappresentanti del Regno di Spagna hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;

prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attività oggetto della Convenzione;

prendendo atto che il 23 marzo 2011 l'Assemblea della Società "European XFEL GmbH" costituita ai sensi della Convenzione

- ha raccomandato all'unanimità che venisse offerto al Governo del Regno di Spagna di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti e
- ha deliberato all'unanimità di accettare l'impegno del Governo del Regno di Spagna di contribuire ai costi di costruzione con un importo di 11 milioni di euro conformemente all'articolo 5 comma 7 della Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo del Regno di Spagna aderisce alla Convenzione in qualità di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti.

Articolo 2

Diversamente da quanto previsto all'articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno di Spagna contribuisce ai costi di costruzione con 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).

- 4 -

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.

Articolo 4


Il Governo di Regno di Spagna approva l'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009.

La Conferenza dei Plenipotenziari riunitasi per la firma del presente Protocollo ha preso atto dell'acclusa Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna.


Fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonché ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualità di Parti contraenti.

- 5 -


Per il Governo del Regno di Danimarca




Per il Governo della Repubblica Ellenica



Per il Governo della Repubblica Francese




Per il Governo della Repubblica Federale di Germania



Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di Polonia




Per il Governo della Federazione Russa




Per il Governo della Repubblica Slovacca




Per il Governo del Regno di Spagna




Per il Governo del Regno di Svezia



Per il Governo della Confederazione Svizzera



Per il Governo della Repubblica di Ungheria



- 6 -

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna così formulata:

In qualità di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi:

1. La Spagna riesaminerà la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potrà decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.
3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumerà solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.

DIFESA (4^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria

246^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2728 concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente LATORRE svolge un breve intervento introduttivo, ringraziando nuovamente il generale Graziano per la sua disponibilità.

Prende quindi la parola il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*), rilevando la necessità di poter disporre non solo degli schemi relativi agli at-

tuali organigrammi (illustrati nella scorsa seduta), bensì anche di quelli inerenti alla nuova configurazione prevista dal Libro bianco del 2015 e di competenza del disegno di legge all'esame della Commissione.

Manifesta quindi delle perplessità sulla scelta di non delegare gran parte delle scelte decisionali ai capi di Stato maggiore di Forza armata, opzione che invece meglio risponderebbe a criteri di efficacia ed efficienza.

Nel domandare se l'organico degli ufficiali generali subisca o meno variazioni a seguito della riforma, si pone problematicamente sulla rimodulazione delle commissioni di avanzamento prevista dal disegno di legge n. 2728.

Conclude sottolineando la necessità di garantire delle possibilità più ampie di reinserimento nel mondo del lavoro del personale congedato, che vadano oltre la possibilità di reimpiego nelle Forze di polizia e domandando delucidazioni sulla programmata eliminazione delle duplicazioni organizzative ed operative.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda se siano stati presi a modello nell'elaborazione delle riforme delineate dal Libro bianco Paesi esteri e, in caso affermativo, quali.

Chiede inoltre chiarimenti sui rapporti tra il COI e i Comandi delle operazioni delle singole Forze armate.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva che nell'espletamento, da parte delle Forze armate, di funzioni prevalentemente orientate sul territorio nazionale (come, ad esempio, l'operazione «Strade sicure»), non appare necessario l'impiego di personale altamente specializzato, essendo, in sostanza, necessario assolvere ad una funzione di prevalente deterrenza. In tali contesti, allora, ben potrebbe configurarsi l'impiego di personale reclutato attraverso la reintroduzione della leva obbligatoria, che comporterebbe, tra l'altro, rilevanti risparmi.

Il generale GRAZIANO, dopo aver osservato che la nuova configurazione degli organigrammi è contenuta nella relazione scritta allegata al disegno di legge, precisa, con riferimento all'assetto attuale, che le varianti introdotte sino ad ora, nonché l'assetto futuro, si pongono in linea con quanto già prefigurato dalla riforma del 1997, che già all'epoca, basandosi anche sulle esperienze concrete dei principali paesi *partner*, puntava sulla configurazione di un comando interforze delle operazioni. È della fine degli anni '90, infatti, la costituzione del Comando operativo di vertice interforze (COI) che, ad oggi, è responsabile della maggioranza delle operazioni. Le limitate eccezioni a quanto poc'anzi delineato, con la condotta delegata ai singoli Capi di Stato maggiore di Forza armate, sono peraltro avvenute sempre in base alle prescrizioni contenute nella normativa vigente.

Il Libro bianco della difesa del 2015 sintetizza pertanto i cambiamenti operati dal 1997 al giorno d'oggi, operando razionalizzazioni e tra-

ducendo in attuazioni concrete quanto già prescritto dalla normativa in vigore (spesso non pienamente implementata proprio in fase di attuazione), al fine di definire un quadro di effettiva funzionalità dello strumento dove le prerogative dei singoli stati maggiori sono diminuite a seguito del concentrarsi su aspetti e componenti comuni a tutte le Forze armate. Tale importante opera di razionalizzazione è peraltro stata implementata in tutti i principali Paesi europei ed atlantici di riferimento (come Francia, Gran Bretagna, Germania e Canada) ed è volta a superare la non più attuale concezione delle Forze armate che, in passato, era imposta dalla guerra fredda.

Il processo di riforma, peraltro, non può non esplicitarsi anche nelle commissioni uniche di avanzamento, che rappresentano un perno fondamentale del rinnovamento. Molti alti ufficiali, infatti, rispondono direttamente in ambito interforze al Capo di Stato maggiore della Difesa e sono coordinati dal COI. Viene peraltro sempre garantita la responsabilità collegiale della singola forza armata di provenienza, i cui membri non sono mai in minoranza: la imprescindibile valutazione in ambito interforze, pertanto, non pregiudicherebbe affatto quella della singola Forza armata cui il valutando appartiene.

Con riferimento alle tutele in favore dei militari impiegati a tempo determinato, osserva che il disegno di legge cerca soluzioni volte al ringiovanimento dello strumento e alla contemporanea incentivazione al reclutamento, rilevando altresì che già al giorno d'oggi vi sono numerosi volontari che, dopo un certo numero di anni, lasciano le forze armate, ma non tutti trovano impiego presso le Forze di polizia. Il disegno di legge, supera così l'ambito ristretto dell'impiego in servizio permanente presso le Forze armate e di Polizia.

L'oratore ribadisce quindi l'importanza dell'istituzione di una nuova carica interforze cui attribuire la cosiddetta «grande logistica» per la manutenzione degli equipaggiamenti (laddove, per contro, la cosiddetta 'logistica di aderenza' rimarrà nelle competenze delle singole Forze armate), nonché del Vice comandante per le operazioni (che si interfacerà altresì con il Comando delle Forze speciali e che non pregiudica, tra l'altro, la possibilità di delegare alle singole Forze armate le operazioni cosiddette *single service*). Tale evoluzione in chiave interforze, peraltro, si pone in linea con le riforme realizzate dai principali Paesi europei (tra cui spiccano quelle, decisamente radicali, realizzate in Germania).

Relativamente alla dimensione quantitativa e agli impegni delle Forze armate, osserva che il percorso intrapreso non pregiudica la riduzione delineata dalla legge n. 244 del 2012. Per quanto attiene la necessità di ringiovanimento dello strumento, rileva quindi che in tale direzione già si muovono i recenti provvedimenti di riordino delle carriere, che introducono nuovi parametri di flessibilità nel reclutamento dei volontari. A fianco, vi sono poi studi sulla possibile introduzione di forme di riserva. Considerata, comunque, la necessità di disporre, per un impiego efficace dello strumento, di personale dotato di una certa esperienza, il modello professionale appare in ogni caso imprescindibile.

Dopo aver osservato che non vi saranno variazioni, nel numero di dirigenti, rispetto alla riduzione del 30 per cento già prefigurata dalla legge n. 244 del 2012, e che eventuali riorganizzazioni potranno aver luogo sempre ad invarianza di spesa, si sofferma sulle misure previste dal disegno di legge n. 2728 in tema di sanità militare, rilevando che la componente sanitaria presentava, di fatto, una vocazione interforze già a partire dalla riforma del 1997. I successivi sviluppi sono quindi andati nel senso di un unico servizio sanitario interforze (con importanti risultati sul campo, attestati dagli ospedali istituiti in Afghanistan e a Misurata, che hanno fornito un supporto importantissimo, esteso anche alle popolazioni civili). In tale contesto, appare pertanto opportuno concentrare il servizio in tre grandi strutture interforze lasciando alle singole Forze armate le funzioni di pronto soccorso e di medicina di emergenza.

Nel ribadire che il Capo di Stato maggiore della Difesa, che avrà responsabilità uniche nei confronti del Governo, sarà comunque coadiuvato dal Comitato di vertice interforze (organo con importanti funzioni di consulenza), e che le singole Forze armate rimarranno titolari della fondamentale funzione di approntamento delle forze, si sofferma quindi sulle caratteristiche della nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica (DNAL). Tale carica, in sostanza, aggiungerà all'attuale Direttore nazionale degli armamenti responsabilità in ambito logistico, raggruppando due funzioni fondamentalmente connesse (*procurement* e logistica), consentendo così di realizzare importanti risparmi. Per quanto attiene, poi, a possibili situazioni di conflitto di interesse, precisa che già la normativa vigente (articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001), prevede che coloro che hanno esercitato poteri negoziali per conto della Pubblica amministrazione non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa presso i soggetti privati destinatari della loro precedente attività.

Dopo aver nuovamente e brevemente posto l'accento sulla centralità della nuova carica di Vice comandante per le operazioni, l'oratore si sofferma quindi sulla legge sessennale di bilancio. Tale atto, infatti, consentirà al Parlamento un efficace strumento di controllo sui programmi di armamento, nonché una utilissima visione di medio termine. Inoltre saranno possibili sia un migliore controllo delle spese, sia una migliore pianificazione degli investimenti (articolati sui tre pilastri dei programmi ordinari, dei programmi insistenti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico e sulla futura legge sessennale), con oggettivi vantaggi per la politica industriale.

Dopo aver ribadito che la riforma non moltiplica le figure apicali, essendo l'istituzione delle nuove cariche interforze compensata dalla riduzione delle cariche previste a livello di singola Forza armata, conclude ribadendo che, se pure il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica avrà un ampio ruolo configurato a 360 gradi, in capo al Segretario generale della Difesa permarranno rilevanti funzioni di tipo diverso.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda ancora se siano stati previsti degli specifici strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi prefissi, dell'efficacia delle misure che saranno adottate.

Chiede inoltre se esista già una configurazione iniziale del Comando interforze delle operazioni cibernetiche (CIOC).

Domanda infine delucidazioni sulle commissioni di avanzamento per il personale dei Carabinieri.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) domanda incidentalmente se sia possibile disporre il formato elettronico della relazione scritta che accompagna il disegno di legge.

Il generale GRAZIANO, nel rammentare innanzitutto che gli schemi degli organigrammi sono comunque dei quadri di sintesi delle modificazioni effettuate, precisa, con riferimento alla misura dell'efficacia, che ad oggi esiste già un organismo indipendente di valutazione, operante in ambito civile e nella misurazione dell'efficacia della spesa. Strumenti come la legge sessennale di bilancio e la Commissione unica di valutazione interforze risultano, poi, senz'altro funzionali a tale esigenza.

Per quanto attiene al CIOC, osserva che vi è già una struttura iniziale che sta operando al fine di creare le necessarie capacità, con circa 500/700 unità operative.

Infine, per quanto attiene alla valutazione del personale dell'Arma dei Carabinieri, osserva che, stante la limitata percentuale di personale dedicato a funzioni interforze, non sono stati definiti assetti ulteriori rispetto a quello che vede la presidenza del capo di Stato maggiore della difesa ed il sottocapo dello Stato maggiore della Difesa quale referente per i generali di brigata e di divisione.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2728 per lunedì 31 luglio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 14,35.

Plenaria**247^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***LATORRE**

Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della difesa in relazione all'esame del disegno di legge n. 2728 concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare

Il presidente LATORRE ringrazia il ministro Roberta Pinotti per la sua disponibilità, cedendole contestualmente la parola.

Il ministro Roberta PINOTTI introduce la propria esposizione rammentando i cambiamenti dello scenario internazionale a partire dal 2006, rilevando che nel corso dell'ultimo decennio, la politica non ha mai smesso di studiare e di riflettere sui tanti argomenti che emergono e di cercare risposte e soluzioni ai problemi che venivano riscontrati.

Lo hanno fatto, in varie forme, il Parlamento nel suo insieme e in special modo le Commissioni difesa dei due rami, come attestato, ad esempio, dalla importante indagine sul funzionamento della cosiddetta Legge Giacché, per l'approvazione dei programmi di ammodernamento delle Forze armate, che ha poi costituito la base per la rivisitazione delle procedure, contenuta nella legge 244 del 2012, nonché dalla lunga fase istruttoria della legge quadro sulle missioni internazionali, che ha infine consentito una sistematizzazione di questa importantissima materia, rimasta per troppo tempo affidata alla prassi.

Importanti sono stati poi anche gli sforzi compiuti nell'ambito del Ministero della difesa, dagli studi su alcune questioni cruciali relative al funzionamento del Dicastero con il Ministro Parisi, ai lavori articolati condotti dalla «Commissione di alta consulenza» istituita dal Ministro La Russa, per continuare con l'importante legge 244 concepita durante la responsabilità ministeriale del Ministro Di Paola, per concludere con le attività messe in atto dal Ministro Mauro.

Un percorso, quindi, che solo negli ultimi dieci anni ha attraversato tre legislature, con maggioranze parlamentari differenti e con cinque Ministri della difesa che si sono avvicendati.

A sua volta, il lavoro dell'ultimo decennio affonda le sue radici in fondamentali provvedimenti adottati in epoca meno recente, primo fra tutti, il capitale intervento normativo concepito dal Ministro Beniamino Andreatta, intervento che costituisce sotto molti aspetti un vero spartiacque per la Difesa italiana e che ha consentito di apportare quelle innovazioni fondamentali per affrontare con successo le sfide del dopo-Guerra Fredda.

Il Ministro Mattarella seppe poi completare quel disegno di modernizzazione con la normativa per il servizio militare su base volontaria, poi perfezionata dal Ministro Martino.

Il percorso delle riforme che conduce fino ad oggi, pertanto, non si è mai interrotto, anzi ha ritrovato slancio nonostante i cambi di maggioranze e di governi.

Quanto precede, tuttavia, non significa che i temi della Difesa siano stati affrontati solo in termini tecnici, per così dire «a-politici». Infatti le differenze negli orientamenti politici hanno sempre caratterizzato il confronto sui temi citati. Ma ciò non ha mai impedito di portare a compimento revisioni di norme anche fondamentali, o riforme strutturali di ampia portata.

Peraltro, tutto questo è stato possibile non perché la politica ha fatto un passo indietro, lasciando dei temi così delicati solo agli «addetti ai lavori», ma perché si è deciso di impegnarsi prima nell'analisi delle questioni in gioco, e poi nella rigorosa valutazione delle opzioni concretamente perseguibili, per arrivare infine ad una scelta.

Quanto precede rappresenta, in estrema sintesi, lo spirito del Libro bianco; ossia la motivazione profonda che ha indotto ad avviare un processo di riforma della Difesa, procedendo prima con una accurata – e perciò anche necessariamente lunga – fase di studio dei problemi, e poi con una rigorosa valutazione delle alternative, per giungere infine a delle scelte.

Nella fase di ricognizione dei problemi, i temi studiati sono stati molti di più di quelli che poi sono stati oggetto di intervento di riforma. Per molti altri, semplicemente, si è constatato che l'equilibrio esistente, in termini di organizzazione, funzionamento, normativa, fosse il migliore possibile. Quando però si è evidenziato che l'esistente non era più adeguato ai tempi, si è preso in considerazione ogni ragionevole alternativa, e scelto di conseguenza.

Le soluzioni sono state poi accuratamente verificate – in termini di concreta applicabilità e di effetti, anche nel lungo termine – dalle stesse articolazioni della Difesa che sarebbero state oggetto delle misure, e l'intero progetto è stato poi discusso e fatto proprio dal Consiglio dei Ministri ed è stato esaminato nell'ambito del Consiglio supremo di difesa.

Parte importante delle scelte contenute nel Libro bianco hanno potuto trovare immediata applicazione, perché non si richiedeva una modifica delle leggi. Per le altre si è giunti, invece, all'articolato normativo contenuto nel disegno di legge presentato alle Camere, il cui articolato attiene ad un numero piuttosto ristretto di temi, centrati su quelli che sono i pilastri portanti dell'architettura del Libro bianco: la revisione della *governance*, tanto nella sua dimensione politica quanto nell'organizzazione dell'area di vertice; il «modello operativo» delle Forze armate, con la piena attuazione dei principi definiti già con la «legge Andreatta»; il personale militare e civile, con il problema dell'invecchiamento quale immediata priorità; ed infine il tema delle risorse, con la necessità di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle scelte strategiche, anche come garanzia della stabilità nel tempo degli investimenti più importanti.

L'oratrice passa quindi alla discussione delle questioni affrontate nel Disegno di legge, iniziando dal tema delle attribuzioni del Ministro della difesa.

Nel dettaglio, poi in base alla normativa generale (decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 4) a tutti i Ministri spetta il compito di esercitare l'indirizzo politico-amministrativo attraverso l'emanazione di direttive verso l'Amministrazione sotto la loro responsabilità, per tutte le materie di competenza del Dicastero. Nel Codice dell'ordinamento militare, di conseguenza, al Ministro della difesa è attribuita la responsabilità di emanare le cosiddette «direttive di politica militare», che possono poi avere contenuti molto differenti fra loro.

Già oggi, quindi, con la normativa vigente, il Ministro della difesa può emanare direttive in materia di politiche industriali – ovviamente di diretto riferimento alle esigenze delle Forze armate – e di sviluppo ed impiego dello strumento militare. Ciò è fondamentale, considerata la «missione» istituzionale del Ministero della difesa.

Analizzando poi le «direttive» emanate nel corso degli anni dai differenti Ministri, si ricava immediatamente che quelli citati sono sempre stati temi fondamentali di trattazione. Con un intervento, molto circoscritto, sul Codice dell'ordinamento militare si vuole, quindi, specificare meglio i contenuti delle Direttive emanate dal Ministro della difesa.

Il Ministro è infatti il vertice politico del Ministero della difesa e, a norma di Costituzione (articolo 95) è individualmente responsabile degli atti relativi al proprio Dicastero. Chiarire più in dettaglio l'oggetto delle direttive del Ministro, quindi, non serve ad ampliare i suoi poteri ma, al contrario, a rendere esplicito che la politica industriale della difesa e il tema dello sviluppo evolutivo dello strumento militare, e quindi anche del suo impiego, sono argomenti squisitamente politici, cioè parte ineludi-

bile anche del confronto democratico che deve svolgersi nel vivo delle istituzioni.

Nella stessa direzione va anche la proposta di una legge sessennale per il finanziamento dei maggiori programmi di ammodernamento dello strumento militare.

Gli investimenti per la difesa, per il loro elevato contenuto tecnologico, determinano infatti consistenti ricadute sull'intero patrimonio produttivo del Paese, tanto nella sua dimensione di ricerca e sviluppo quanto in quella della produzione.

Per questo, è consistente l'intervento finanziario del Ministero per lo sviluppo economico, che si affianca alla Difesa in molti programmi fondamentali. L'intendimento è quello di dare, anche qui, chiara sistemazione a queste due esigenze, ambedue vitali, costituite dall'ammodernamento delle capacità operative delle Forze armate e dal sostegno al patrimonio produttivo del Paese.

Elaborare un unico disegno di legge di finanziamento pluriennale di tali investimenti è la via istituzionalmente più corretta per far non solo convivere, ma compenetrare queste due esigenze. Per questo si ritiene che il disegno di legge governativo debba prevedere «il concerto» dei Ministri della difesa e dello sviluppo economico, ma anche del Ministro dell'economia e delle finanze per conferire al finanziamento dei programmi la necessaria stabilità nel tempo.

Il disegno di legge, così predisposto e opportunamente approvato in Consiglio dei Ministri, sarà infine sottoposto al Parlamento, dove potrà essere ovviamente esaminato in ogni suo aspetto e quindi emendato secondo le valutazioni che al Parlamento competono.

Per quanto attiene alla revisione dei vertici militari, osserva quindi che la riforma che ha modificato il settore è quella del 1997, giacché l'esigenza di una vera integrazione interforze era chiarissima già dopo la fine della Guerra Fredda.

È però emersa la necessità di chiarire meglio alcuni passaggi perché, nel corso degli anni, alcuni principi di quella normativa si erano depotenziati. Peraltro, l'ipotesi organizzativa alternativa a quella affermata dalla «Riforma Andreatta» e confermata nel Libro bianco, ipotesi che rinnega il principio dell'integrazione interforze, darebbe luogo ad una struttura dei vertici militari totalmente superata dai tempi, che andrebbe nella direzione opposta rispetto a quanto si riscontra nei modelli organizzativi di vertice di tutti i nostri principali alleati.

La figura e le prerogative del Capo di Stato maggiore della Difesa ricevono quindi, con il nuovo intervento, solo poche modifiche rispetto alla normativa attuale; in particolare, diviene più chiara la catena di comando relativa alle operazioni, grazie alla migliore definizione dei compiti e delle attribuzioni del «Vice Comandante per le Operazioni», direttamente dipendente dal Capo di SMD.

L'area tecnico-amministrativa è invece oggetto di interventi più significativi.

Attualmente esiste infatti un Segretario generale della Difesa – vertice dell'area tecnico-amministrativa – il quale è anche Direttore nazionale degli armamenti e dipende direttamente dal Ministro per le questioni amministrative, mentre dipende dal Capo di SMD per le questioni tecnico-operative. Inoltre, l'attuale Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti può essere per legge un militare oppure un civile, interno o esterno all'Amministrazione della difesa. Attualmente, convivono quindi dentro Segredifesa due anime, una che si occupa della gestione delle risorse umane, degli aspetti legali, del contenzioso eccetera, ed una che si occupa invece della ricerca tecnologica, dello sviluppo dei nuovi sistemi d'arma e dei programmi per la loro acquisizione, e non a caso l'attuale Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti ha due vice, uno civile per la parte amministrativa e uno militare per la parte relativa agli armamenti.

Dall'analisi compiuta nel Libro bianco si è però compreso che il tenere unite queste due funzioni, sostanzialmente differenti, non era né efficace né opportuno.

Viene quindi proposto un Segretario generale, dipendente direttamente dal Ministro, che si potrà dedicare pienamente alle responsabilità di gestione amministrativa (e per il quale è corretto immaginare l'attribuzione dell'incarico ad un dirigente civile), che comprendono la gestione amministrativa di oltre 250 mila militari, fra Forze armate e Arma dei carabinieri, e almeno 20 mila civili. Non è più prevista, peraltro, la figura del Vice Segretario generale civile, e questo consente di non avere alcun aggravio di costi rispetto alla organizzazione attuale, come esplicitamente scritto nella norma.

Verrà parallelamente istituita una nuova figura di «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL)» che, alleggerita dalle incombenze amministrative, potrà quindi dedicarsi alla gestione tanto dei programmi di sviluppo e di acquisizione dei sistemi d'arma, quanto alla vitale attività del sostegno logistico dei sistemi, durante tutta la loro vita operativa. Tale figura dovrà racchiudere molte e qualificate competenze, anche di natura manageriale, e pertanto si è ritenuto necessario mantenere la stessa, ampia possibilità di individuare il migliore profilo professionale tanto fra gli Ufficiali delle Forze armate quanto fra gli alti dirigenti civili, proprio come avviene oggi per l'attuale Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti.

Il tema della corretta individuazione della migliore figura professionale per ricoprire tale ruolo, al pari del tema del rischio potenziale di conflitto di interessi, sono peraltro stati vagliati con particolare cura durante la preparazione del disegno di legge: da un lato, infatti, per la scelta del DNAL – proprio come avviene per l'attuale Segretario Generale – si ricorrerà alla procedura adottata per la nomina delle più alte cariche della Pubblica Amministrazione (l'incarico sarà conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri), dall'altro, la normativa vigente in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (decreto legislativo n. 39, del 2013) determina specifiche garan-

zie nella attribuzione di incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione (il controllo sul rispetto delle norme in vigore è affidato all'ANAC e alla Corte dei Conti). Inoltre, (in base alle modifiche introdotte nel novembre del 2012 al Decreto legislativo 165 del 2001 – articolo 53 comma 16-ter) i soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della loro attività precedente.

Il DNAL continuerà ad avere una duplice dipendenza (proprio come l'attuale Direttore nazionale degli armamenti): direttamente dal Ministro per le politiche industriali della Difesa, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, e dal Capo di Stato maggiore della Difesa per le rimanenti attribuzioni.

Il punto chiave della nuova figura è la scelta – adottata dopo una dettagliata analisi di quanto avviene negli altri Paesi – di porre sotto la sua responsabilità tanto i programmi di sviluppo e di acquisizione dei sistemi d'arma quanto il loro sostegno logistico per il mantenimento in servizio.

È indispensabile, infatti, procedere all'acquisizione di nuovi sistemi avendo ben pianificato ogni dettaglio del supporto logistico che si renderà necessario nel tempo, inclusi i programmi di aggiornamento periodici che talvolta sono altrettanto complessi dello sviluppo iniziale del prodotto.

Questo tra l'altro è il senso e la ragione del porre la cosiddetta «logistica di mantenimento» in ambito interforze, perché si tratta di un genere di attività che costituisce, di fatto, parte integrante del processo di sviluppo e di produzione dei sistemi d'arma.

Diverso è, invece, il caso della cosiddetta «logistica di aderenza», cioè la manutenzione o i rifornimenti logistici alle Unità operative. In questi casi, è infatti necessario che ciascuna Forza armata, con le sue peculiarità e la sua specifica organizzazione, provveda a «far funzionare» i sistemi in dotazione.

Il Ministro osserva inoltre che il tema generale dell'integrazione interforze, ha non solo una sua dimensione organizzativa, ma anche una sua dimensione umana e culturale.

Il punto da cui partire è che ogni Forza armata detiene una specifica cultura operativa, un insieme di competenze peculiari, sviluppate nei decenni, e questo rappresenta un patrimonio preziosissimo che dobbiamo a tutti i costi preservare.

Inoltre, con il passare del tempo emergono nuove esigenze e nuovi «domini» nei quali si materializzano rischi e minacce (fra cui lo spazio cibernetico).

Partendo da questo assunto, vanno fatti anche ulteriori passi avanti, perché nessuna difesa può considerarsi efficace se non riesce a capire una minaccia a 360 gradi, e soprattutto se non è in grado di operare in maniera integrata, contemporaneamente in tutti i contesti fisici o virtuali.

Ragionare e operare in termini «interforze», quindi, non è affatto l'antitesi della cultura e della capacità operativa che risiede tradizional-

mente in ciascuna Forza armata. È, al contrario, la soluzione necessaria oggi per rendere davvero efficaci le competenze settoriali, perché solo integrandole fra loro si può rispondere alle esigenze attuali, e per queste ragioni si ritiene necessario preservare la responsabilità di ciascuna Forza armata nel reclutare, formare e addestrare il proprio personale, dal volontario di truppa attraverso tutti i gradini gerarchici e le competenze fino ai gradi di ufficiale superiore.

Il militare, pertanto, nascerà e crescerà professionalmente dentro la propria Forza armata, ma quegli ufficiali che avranno raggiunto i gradi più elevati dovranno necessariamente ampliare il loro orizzonte, proseguendo la loro carriera in un contesto, quello interforze e internazionale, che rappresenta ormai la normalità sia nelle organizzazioni dei Comandi di più alto livello, in Italia e in ambito alleato, sia soprattutto nelle operazioni.

La formazione superiore degli ufficiali continuerà ad essere affidata ai quattro Istituti già oggi esistenti, uno per Forza armata; ma questi Istituti saranno posti sotto la direzione unitaria di un «Comando della formazione interforze», che corrisponde all'odierno CASD.

Nello stesso CASD, esattamente come oggi, si svolgerà la fase più alta della formazione interforze, negli attuali Istituti (IASD e ISSMI) che già da molti anni svolgono queste funzioni.

Non ci sono, quindi, anche in questo caso, stravolgimenti di quanto già in essere, e neppure nuovi oneri, bensì una razionalizzazione delle attività grazie all'azione di coordinamento e direzione unitaria della formazione.

Per quanto riguarda la valutazione per le promozioni, fino al grado di generale di brigata o equivalente questa si svolgerà esattamente come oggi, ma per i gradi superiori, la valutazione sarà condotta da una Commissione interforze nella quale saranno presenti sia i vertici degli organismi interforze, sia i vertici della Forza armata di appartenenza dell'ufficiale valutato, in modo da poter considerare le sue qualità complessive, atteso che, con ogni probabilità, questi sarà destinato a ricoprire incarichi interforze o internazionali.

L'oratrice procede quindi alla disamina della seconda parte del disegno di legge, relativa alle deleghe al Governo, rilevando che la cosiddetta revisione del modello operativo dovrà prevedere misure organizzative e ordinarie volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, attraverso l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile, dei livelli gerarchici e organizzativi e la semplificazione delle procedure.

Stessi principi sono peraltro contenuti nella delega relativa alla riorganizzazione del sistema della formazione, dove le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate dovranno essere tenute nella massima considerazione.

Altra pagina fondamentale, affidata alla legislazione delegata, è quella relativa alla rimodulazione del modello professionale, al fine di porre rimedio al forte aumento dell'età media dei nostri militari, tale da compromettere l'efficacia delle unità operative.

Si tratta di un problema già esistente (stante l'elevata età media, stimata in 37,9 anni), ma che potrebbe diventare particolarmente grave se non lo si affronterà in maniera efficace e tempestiva.

A tale fine, appare necessario allora considerare gli effetti combinati delle misure inserite nel disegno di legge. Da un lato, l'abbassamento dell'età massima per partecipare ai concorsi; dall'altro, la durata massima del periodo di ferma, faranno sì che l'esperienza lavorativa in qualità di volontario nelle Forze armate torni ad essere indirizzata, in linea di principio, ai giovani ventenni, esattamente come avveniva all'atto dell'introduzione del servizio volontario in Italia e come avviene nei Paesi con i quali ci dobbiamo confrontare.

A quel punto, l'esperienza acquisita dal volontario potrà essere valorizzata al meglio: parte di essi continuerà comunque la carriera militare (che il personale in servizio permanente, ad oggi 82,5 per cento rappresenterà comunque più della metà del totale), mentre per gli altri si predisporrà, proprio attraverso la legislazione delegata, un pacchetto di norme inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, organizzato secondo criteri di tutela crescente e comprensivo di misure differenziate in ragione della destinazione all'impiego pubblico o privato.

Dopo aver svolto una breve panoramica sulla ripartizione del personale in servizio permanente e a tempo determinato nelle Forze armate francesi, inglesi e tedesche, ribadisce la necessità di tornare a un «modello professionale» nel quale siano contemperate e bilanciate tanto le esigenze di operatività delle Forze armate (il che implica, ineludibilmente, un'età media del personale non troppo elevata) quanto le misure volte ad assicurare la piena valorizzazione professionale dei volontari, al termine della ferma.

Conclude ribadendo la necessità di procedere nel solco di riforme predisposto dal Libro bianco, dichiarando la propria disponibilità a rispondere ad eventuali domande e osservazioni.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda, con riferimento all'articolato del disegno di legge n. 2728, chiarimenti sulla natura delle direttive che il Ministro della Difesa potrà emanare e se sussistano, al riguardo, problemi di conformità al dettato costituzionale.

Domanda inoltre se la possibilità che la nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile possa essere ricoperta da un civile ne pregiudichi i requisiti di imparzialità.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), nel rammentare come siano state, in passato, proprio le forze politiche di centro sinistra ad essere tradizionalmente ostili alle Forze armate e ad insistere per una sostanziale sindacalizzazione delle stesse (fortunatamente non realizzata nella pratica), si pone problematicamente sulla possibilità attribuire la carica di Direttore

nazionale degli armamenti e responsabile della logistica a figure provenienti dal mondo civile (e quindi assoggettate ad una diversa disciplina giuridica, anche dal punto di vista sindacale). Le problematiche inerenti agli armamenti, infatti, appaiono di natura squisitamente militare e il contributo di una persona proveniente dal mondo civile sarebbe, nei fatti, limitato alla razionalizzazione sull'assistenza e la manutenzione dei mezzi.

Relativamente, quindi, alla necessità di ringiovanimento dello strumento militare, invita a tenere in considerazione la possibilità della reintroduzione di forme di leva obbligatoria. I militari di leva, infatti, potrebbero risultare idonei ad impieghi dove non sarebbero richieste particolari specializzazioni, perché la presenza militare costituirebbe un mero deterrente. L'utilizzo di volontari a tempo determinato, peraltro, porrebbe gravi problemi: considerato che non tutti sarebbero assunti in servizio permanente si avrebbe, nei fatti un grave spreco di professionalità maturate. Infine, la reintroduzione della leva obbligatoria potrebbe assolvere ad importanti funzioni di natura educativa, avvicinando i giovani al rispetto dell'autorità.

Il senatore MARTON (*M5S*) osserva che le rilevanti attribuzioni conferite al Capo di Stato maggiore della Difesa, tenuto conto di quelle già in capo al Ministro degli esteri, potrebbero sminuire, nei fatti, proprio la figura del Ministro della difesa.

Domanda inoltre in che modo le linee di riforma prefigurate dal disegno di legge n. 2728 si coniughino con i progetti di difesa comune europea.

Chiede, da ultimo, delucidazioni in ordine alla formazione del personale dedicato alla difesa cibernetica e se le risorse ad essa dedicate rientrino nelle spese di cui l'Alleanza atlantica tiene conto nel calcolare l'incidenza della spesa per la Difesa rispetto al prodotto interno lordo.

Anche il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) si pone problematicamente sull'attribuzione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica a personalità provenienti dal mondo civile, tenuto conto della diversità e della complessità della realtà facente capo alle singole Forze armate proprio in ambito logistico.

L'oratore si pone, inoltre, criticamente sullo svuotamento delle funzioni dei singoli capi di Stato maggiore di Forza armata, i quali, al contrario e proprio per evitare sprechi e duplicazioni, dovrebbero essere figure di natura apicale.

Dopo aver formulato delle riserve critiche anche sulla composizione delle Commissioni di avanzamento, si sofferma sul contenuto delle deleghe contenute nella seconda parte del disegno di legge n. 2728, ponendo innanzitutto l'accento sulla necessità di garantire adeguati sbocchi professionali al personale congedato che non siano limitati al servizio presso le Forze di polizia.

Con riferimento, poi, alla natura e alla modalità di esercizio delle deleghe, rileva che, da un lato un primo problema potrebbe essere costituito dalla possibilità che esse siano implementate da un esecutivo con un diverso pro-

gramma politico. Sotto altro profilo, poi, si pone problematicamente sulla possibilità, prefigurata dal disegno di legge, di intervenire tramite decreto delegato anche su quanto disposto dalla prima parte del disegno di legge.

Il senatore COMPAGNONE (*ALA-SCCLP*), dopo aver ravvisato la necessità di meglio chiarire le funzioni della nuova figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, si sofferma sulla nuova composizione del personale militare prefigurata dal disegno di legge, rilevando come lo spostamento delle percentuali in favore del personale a tempo determinato imponga di valutare seriamente efficaci misure per il loro reinserimento nella società.

Domanda inoltre se le direttrici di riforma individuate dal disegno di legge n. 2728 siano conformi ad un'evoluzione della difesa in chiave europea.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che nel disegno di legge sembra mancare uno specifico riferimento al contributo delle Forze armate alla crescita del senso civico nazionale, ponendo l'accento sulle ricadute positive derivanti da una maggiore integrazione fra le Forze armate e la società civile.

Muovendo dagli esiti della consultazione scritta effettuata dalla Commissione, il senatore VATTUONE (*PD*) chiede delucidazioni sui reali vantaggi derivanti dall'istituzione della Commissione unica di avanzamento interforze.

Nel valutare positivamente l'introduzione della legge sessennale di bilancio, domanda altresì se una maggiore efficacia di tale strumento possa derivare dalla fissazione di un arco temporale più breve.

Replica agli intervenuti il ministro PINOTTI.

Per quanto riguarda le attribuzioni del Ministro della difesa, precisa che non vi sono modifiche rispetto all'ordinamento vigente, fatta eccezione per l'introduzione della legge sessennale sugli investimenti, che invece rappresenta un'innovazione. Quanto al resto, il testo si limita infatti a specificare concetti già contenuti nel codice dell'ordinamento militare, specificando in particolare in cosa consistano le direttive in merito alla politica militare.

Circa la figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica (DNAL), si tratta della scissione di parte delle competenze assai variegate dell'attuale figura di Segretario generale – Direttore nazionale degli armamenti (SG-DNA). Le competenze di tipo amministrativo, analoghe a quelle svolte dalle corrispondenti figure presso altri Ministeri, saranno invece attribuite a un civile con la carica di Segretario generale: del resto già oggi alcune figure apicali del Ministero sono civili e altri incarichi oggi attribuiti a militari, come quello di Capo dell'ufficio legislativo, potrebbero essere legittimamente ricoperti da civili. Per quanto riguarda le competenze sul settore degli armamenti, fa presente che le scelte sul tipo di sistema d'arma da acquisire siano già oggi effettuate dal Capo

di Stato maggiore della Difesa, mentre il Direttore nazionale degli armamenti interviene nella successiva fase di *procurement*. Tale ruolo, peraltro, è affidato a un civile anche negli altri grandi Paesi europei, quali Francia, Germania o Gran Bretagna: in Italia, fino a oggi, la carica è stata ricoperta da un militare e potrà esserlo anche in futuro. Limitare tuttavia legislativamente tale possibilità a un militare significherebbe un arretramento rispetto alla stessa riforma Andreatta del 1997, oltre a rappresentare una controtendenza rispetto ai *partner*: l'importante è continuare a non escludere la possibilità di un Direttore nazionale degli armamenti civile.

Circa il tema di un'eventuale reintroduzione della leva, nell'ottica della necessità di diffondere tra i giovani determinati valori, ritiene il dibattito di sicuro interesse e da affrontare approfonditamente in futuro. Attualmente, però, le missioni internazionali richiedono personale esperto e neppure un anno di leva sarebbe sufficiente a formarlo. Diverso è invece immaginare uno strumento atto a non disperdere un patrimonio di valori condivisi e finalizzato a fungere da esperienza unificante, quale era la leva, e che potrebbe concretizzarsi attraverso un servizio obbligatorio per il proprio Paese, non necessariamente limitato all'ambito della difesa: confermando il proprio interesse e condivisione della prospettiva, precisa tuttavia che questa non costituisce obiettivo del disegno di legge all'esame della Commissione, mentre potrebbe essere oggetto di un'iniziativa parlamentare. Per quanto riguarda invece l'ampliamento del bacino della riserva, il tema può essere invece affrontato nella presente sede.

Sul progressivo invecchiamento del personale delle Forze armate, inevitabile dal momento che attualmente l'82 per cento degli organici è costituito da militari in servizio permanente effettivo, ritiene che la ricerca di una soluzione non sia rinviabile, in quanto direttamente correlata all'operatività dello strumento. Il problema di trovare sbocchi occupazionali per chi non proseguirà la carriera militare è in realtà già attuale: sui 7 mila giovani che ogni anno vengono arruolati come volontari in ferma prefissata non tutti infatti transiteranno in servizio permanente né nelle Forze di polizia, laddove, per queste ultime, la legge prevede una quota del 50 per cento di accessi dalle Forze armate (e non più del 100 per cento come un tempo). Ritiene tuttavia che, attraverso idonei strumenti legislativi, si possano creare percorsi adeguati, considerando in particolare una prospettiva in cui, chi è arruolato intorno all'età di vent'anni, lascia il servizio intorno ai ventisette: altri Paesi peraltro hanno sperimentato con successo forme di ricollocamento.

Si sofferma poi sulle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, specificando che l'unica innovazione al riguardo ha ad oggetto la dipendenza del vice comandante per le operazioni, che permette di avere una catena di comando unica per tutte le missioni. In questo come negli altri aspetti disciplinati dal disegno di legge, vi è stato un intenso dialogo con i *partner* europei, al fine di addivenire a modifiche che rendano i sistemi maggiormente omogenei tra loro.

Condivide con il senatore Marton l'importanza delle misure in materia di difesa del dominio *cyber*: già a legislazione vigente è stato conferito

alle competenti strutture il massimo delle funzioni possibili, e ora il tema più delicato resta quello di approntare un sistema di reclutamento del personale che sia in grado di individuare i migliori talenti. A tale riguardo, precisa che la dotazione finanziaria a ciò destinata concorre, naturalmente, al conseguimento dell'obiettivo del 2 per cento di spesa rispetto al PIL concordato in sede NATO.

Si sofferma poi sulle misure relative alla logistica, precisando come in materia vi siano vistose duplicazioni, come quella cui si assiste circa gli elicotteri, laddove lo stesso modello è in dotazione a tutte le Forze armate ma non vi è una unica linea di manutenzione. La linea di tendenza, peraltro, è quella di andare verso l'utilizzo dello stesso sistema d'arma da parte di più Forze armate, oltre che da più Paesi europei: in prospettiva bisognerebbe anzi andare anche oltre la logica interforze verso una logica interagenzie.

Sempre in materia di manutenzione, precisa che attualmente, nei programmi d'arma, all'acquisto del prodotto si affianca anche quello della logistica: una ragione in più per concentrare in capo alla stessa figura di vertice i due profili. La legge sessennale, peraltro, consentirà anche di finanziare programmi manutentivi che attualmente sono soggetti ad autorizzazione annuale.

Risponde poi alle questioni poste in materia di commissioni di avanzamento, invitando a ribaltare la prospettiva, ovvero a porsi il problema di come un capo di Stato maggiore di Forza armata possa adeguatamente valutare un militare che abbia svolto funzioni in ambito interforze o internazionale. Con il nuovo meccanismo, posto che la maggior parte dei valutatori sarà comunque appartenente alla Forza armata del candidato, viene aggiunto un elemento che consentirà di valorizzare in una prospettiva più ampia l'esperienza acquisita.

Sulla circostanza per la quale il termine per l'esercizio delle deleghe superi la durata dell'attuale legislatura, si dichiara soddisfatta, anche alla luce di precedenti analoghi, dal momento che si tratta di una materia che attiene al primario interesse nazionale: la stessa possibilità per il Governo di intervenire, in sede di adozione dei decreti delegati, anche sulle disposizioni di diretta applicazione oggetto del Capo I, va visto come elemento posto a salvaguardia del prossimo Esecutivo.

Si sofferma infine sulla legge sessennale: pur non offrendo una garanzia di intangibilità, questa rappresenterà tuttavia un impegno pluriennale, con assunzione di responsabilità e di poteri maggiormente incisivi da parte del Parlamento, che trova così confermata la sua centralità in materia; accanto a ciò, si potrà dare una risposta alle esigenze programmatiche delle Forze armate e dell'industria nazionale.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare il ministro Pinotti, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria**777^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 10,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 5.20, con i relativi subemendamenti, e 7.3 (testo 2).

Occorre altresì rivalutare i subemendamenti 1.1500/9 (testo 2), 1.1500/16 (testo 2), 1.1500/18 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2), sui quali la Commissione si era già espressa con un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sostituiscono la parola «monodose» con «monocomponente», al fine di verificare le relative ricadute finanziarie.

Sulla proposta 5.20, la rappresentante del GOVERNO comunica che è pervenuta una relazione tecnica da parte del Ministero della salute che è stata positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato in quanto priva di oneri.

Ad alcune perplessità sollevate su tale proposta dalla senatrice BULGARELLI (M5S), replica la relatrice ZANONI (PD) evidenziando come l'emendamento non preveda un obbligo ma una mera facoltà di effettuare

la prenotazione delle vaccinazioni tramite il Centro Unificato di Prenotazione (CUP), non comportando, pertanto, costi aggiuntivi.

Quanto ai subemendamenti, la rappresentante del GOVERNO evidenzia come non comportino oneri le proposte 5.20/1, 5.20/2, 5.20/4 e 5.20/7. Quanto alla proposta 5.20/3, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*). Riguardo, infine, alle proposte 5.20/5 e 5.20/6, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che consenta di escludere la presenza di oneri legati all'estensione della disposizione in esame anche alle parafarmacie.

Il parere sulla proposta 7.3 (testo 2) è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma presenta carattere oneroso.

Passando all'esame degli ulteriori subemendamenti, ritiene che non presentino profili problematici le proposte 1.1500/16 (testo 2) e 1.1500/18 (testo 2). Quanto alle proposte 1.1500/9 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2), che sostituiscono la parola: «monodose» con l'altra: «monocomponente», ne evidenzia l'onerosità.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) chiede di conoscere a quanto ammonti l'onere connesso a tali proposte emendative.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene che, poiché l'emendamento tocca uno dei punti nevralgici del provvedimento, sarebbe quanto mai opportuno disporre di una relazione tecnica che consenta di conoscere nel dettaglio l'ammontare degli oneri ad esso associati.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, sullo stesso tema è stato accantonato l'emendamento 1.91, sul quale auspica che il Governo possa effettuare le opportune valutazioni.

La rappresentante del GOVERNO si fa carico di chiedere alle amministrazioni competenti di produrre una relazione tecnica sulle proposte testé segnalate.

La RELATRICE ritiene che, in attesa delle relazioni tecniche, potrebbe essere accantonato l'esame delle proposte emendative 1.1500/9 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO segnala che è pervenuta, sulla proposta 4.0.5, una relazione tecnica positivamente valutata dalla Ragioneria generale dello Stato su di un emendamento su cui la Commissione aveva espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime perplessità sull'asserita assenza di oneri di tale proposta emendativa, che amplia la composizione dell'Unità di crisi costituita presso il Ministero della salute.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia come la relazione tecnica espliciti che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a prevedere un'integrazione della composizione dell'Unità di crisi.

Il PRESIDENTE propone, al fine di evitare dubbi interpretativi, di condizionare il parere non ostativo sull'emendamento all'integrazione della sua formulazione specificando che la partecipazione all'Unità di crisi deve comunque avvenire a titolo gratuito senza corrispondere gettoni, compensi o altri emolumenti ai suoi componenti, come peraltro precisato dalla relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.20 e sui relativi subemendamenti 5.20/1, 5.20/2, 5.20/4 e 5.20/7, nonché sui subemendamenti 1.1500/16 (testo 2) e 1.1500/18 (testo 2). Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.20/3 (limitatamente alla lettera *b*), 5.20/5, 5.20/6 e 7.3 (testo 2). A revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 4.0.5, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi della precedente norma costituzionale, che vengano inserite alla fine le seguenti parole: "La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.".

Il parere rimane sospeso sulle proposte 1.1500/9 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2).».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

Plenaria**778^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, propone di mantenere accantonate le proposte aggiuntive all'articolo 3, nonché tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4. Comunica inoltre che sul tema affrontato dall'emendamento 1.22, che ieri la Commissione ha respinto, i relatori e il Governo ritengono opportuno proporre un nuovo emendamento che affronta tuttavia il tema in modo differente rispetto all'emendamento respinto.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) auspica che il testo cui fa riferimento la relatrice abbia altro contenuto normativo rispetto a quello respinto perché altrimenti sarebbe una votazione non più possibile.

Il vice ministro MORANDO dà assicurazioni al senatore Azzollini che si tratterà di un testo differente ancorché ascrivibile al tema trattato dall'emendamento 1.22 che sarebbe stato comunque non accoglibile per questioni di copertura.

Si passa all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sugli emendamenti da 5.1 a 5.12 e sul 5.14. Sulla proposta 5.13, il parere è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato in un testo due, sostituendo le parole: «dieci anni», con le seguenti: «sette anni». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.15. Il parere è contrario sugli emendamenti da 5.16 a 5.29.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme ai relatori.

In relazione agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, la relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) invita a ritirare la proposta 5.0.1, in quanto è prevista l'imminente emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul tema trattato dall'emendamento.

Il ministro DE VINCENTI, a conferma di quanto affermato dalla relatrice, fa presente che con tale decreto verrà monitorata l'equidistribuzione delle spese in conto capitale delle amministrazioni centrali e che a tale provvedimento farà seguito un'ulteriore direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne specificherà i contenuti.

La RELATRICE esprime infine parere contrario sulle proposte emendative da 5.0.2 a 5.0.10, ferme restando le proposte dichiarate inammissibili.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore SANTINI (*PD*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 5.0.1.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 5.1 a 5.12 e l'emendamento 5.14 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore LAI (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 5.13, pubblicata in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 5.13 (testo 2) e 5.15, risultano approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 5.16 a 5.29, nonché gli emendamenti da 5.0.2 a 5.0.10, sono respinti dalla Commissione.

Si passa all'esame e al voto degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il presidente TONINI dichiara di revocare l'inammissibilità degli emendamenti 6.0.1 e 6.0.14.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti da 6.1 a 6.3 e sull'emendamento 6.6. Invita i proponenti a ritirare le proposte 6.4 e 6.5, trasformandole in un ordine del giorno, in quanto su tali emendamenti, analogamente a quanto il Governo ha già riferito sulla proposta 5.0.1, è imminente l'emanazione di uno specifico decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 6.0.1 a 6.0.8, mentre è favorevole agli emendamenti 6.0.9 e 6.0.10 a condizione che venga accolta una riformulazione che illustra. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte da 6.0.11 a 6.0.15.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), ritirando l'emendamento 6.0.8, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.9 della senatrice Comaroli che, come i firmatari dell'emendamento 6.0.10, accoglie la riformulazione avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti sul parere contrario alla proposta 6.0.14.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come l'emendamento presenti aspetti problematici sotto il profilo finanziario dal momento che prevede che solo a seguito del termine dei lavori vengano registrate le economie di bilancio, con ciò violando le regole di spesa previste dalla legge di contabilità.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di accantonare la proposta emendativa.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 6.0.14.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede altresì chiarimenti in merito al parere contrario sulla proposta 6.6.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento prevede una deroga a una norma di carattere generale relativo al limite delle assunzioni a presidio della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni. La proposta è pertanto evidentemente onerosa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) pone all'attenzione del Governo l'emendamento 6.0.6, concernente il tema dell'utilizzo dei fondi europei affrontato anche da emendamenti presentati da altri Gruppi. La proposta intende fronteggiare una serie di difficoltà che insorgono nell'utilizzo di tali fondi al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse.

Il ministro DE VINCENTI sottolinea come sia necessario procedere da parte delle Regioni a costituire l'organismo strumentale per gli interventi europei, prima di provvedere ad accrescerne le competenze. Il parere su tali proposte emendative è pertanto contrario, in quanto riveste carattere prioritario la costituzione del predetto organismo strumentale.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione gli emendamenti da 6.1 a 6.4.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) ritira la propria proposta emendativa 6.5 e la trasforma nell'ordine del giorno G/2860/64/5, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.6 è respinto.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/63/5, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Poste congiuntamente ai voti, le identiche proposte 6.0.9 (testo 2) e 6.0.10 (testo 2) sono approvate.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 6.0.11 a 6.0.13 sono respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La RELATRICE esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, ivi compresi gli aggiuntivi, ad eccezione della proposta 7.2000 di cui chiede l'accantonamento posto che non è stata effettuata adeguata istruttoria sui relativi subemendamenti.

Il ministro DE VINCENTI si associa.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.2000 con i relativi subemendamenti.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 7.3.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6.

La senatrice PADUA (*PD*) ritira gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 ed il senatore LAI (*PD*) l'ulteriore proposta 7.0.3.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sulla proposta 8.2, mentre la posizione dei relatori è contraria sui tutti gli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 8.3, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 di cui chiede l'accantonamento.

Il ministro DE VINCENTI indica l'opportunità di accantonare anche l'emendamento 8.0.5 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti indicati.

L'emendamento 8.1 è posto ai voti e risulta respinto, mentre, con successiva votazione la Commissione accoglie l'emendamento 8.2.

Con successiva votazione risulta altresì respinto l'emendamento 8.4.

Si passa dunque agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE dichiara di revocare le inammissibilità degli emendamenti 9.0.3, 9.0.9 e 9.0.25.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2, mentre il parere è contrario su tutte le altre proposte a eccezione dell'emendamento 9.0.1000 di cui chiede l'accantonamento con i relativi subemendamenti. Propone inoltre l'accantonamento delle proposte 9.5, 9.6, 9.0.9 e 9.0.25.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede l'accantonamento anche della proposta 9.0.3.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti indicati.

L'emendamento 9.1, posto ai voti, risulta respinto. Con successiva votazione la Commissione approva la proposta 9.2.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.7.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) invita al ritiro dell'emendamento 9.0.7, ritenendo che il proponente possa ritenersi soddisfatto dalla proposta emendativa presentata dal Governo sullo stesso tema.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) fa presente che il proponente dell'emendamento considera rilevanti le differenze tra il proprio testo e quello governativo. Chiede comunque che sia accantonato, per un approfondimento della formulazione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 9.0.7.

L'emendamento 9.0.8 posto ai voti risulta respinto.

La RELATRICE invita la proponente a ritirare l'emendamento 9.0.19, dal momento che la tematica è affrontata dall'emendamento riguardante i finanziamenti alle province presentato dal Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede un accantonamento della proposta, per verificare se l'emendamento sia compiutamente trasposto nella proposta governativa.

Il PRESIDENTE ne dispone quindi l'accantonamento.

La Commissione respinge infine l'emendamento 9.0.24.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice ZANONI (*PD*) comunica che sono da valutare le proposte emendative 5.14 (testo 2) e il relativo subemendamento 5.14 (testo 2)/500, nonché le proposte 3.0.1000 (testo 2) e 5.0.3000. Fa inoltre presente che sull'emendamento 5.14 (testo 2) è a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede in che cosa si differenzia il testo 2 dell'emendamento rispetto alla sua formulazione originaria.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la nuova proposta emendativa ridistribuisce in modo corretto gli oneri tra gli anni 2017 e 2018 e recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio sul testo originario. In relazione al subemendamento 5.14 (testo 2)/500 che prevede un mutamento della copertura finanziaria della norma prelevando risorse dal programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la sua eventuale approvazione azzererebbe quasi completamente i fondi di riserva in corso d'anno. Sulle proposte 3.0.1000 (testo 2) e 5.0.3000 ne propone l'accantonamento, in quanto si è in attesa di una relazione tecnica che ne definisca la portata finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 5.14 (testo 2). Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul relativo subemendamento 5.14 (testo 2)/500. Il parere è sospeso sulle restanti proposte.».

La Commissione approva.

La RELATRICE comunica che sono testé pervenute le ulteriori proposte emendative 5.14 (testo 2)/2, 5.14 (testo 2)/100, 5.14 (testo 2)/3, 5.14 (testo 2)/5.14 (testo 2)/101, 5.14 (testo 2)/102, 5.14 (testo 2)/103, 3.0.1000 (testo 2)/100, 3.0.1000 (testo 2)/3, 3.0.1000 (testo 2)/1, 3.0.1000 (testo 2)/101, 5.0.3000/1, 5.0.3000/2, 5.0.3000/3, 5.0.3000/4 e 5.0.3000/5.

Il vice ministro MORANDO si riserva gli approfondimenti necessari all'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), in relazione al previsto orario di chiusura dei lavori dell'Assemblea, suggerisce che sia data un'ora di tempo ai Commissari tra le due sedute, al fine di procedere poi in modo continuativo nel corso della seduta notturna.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta, comunica che la seduta notturna, già convocata per le ore 20 odierne, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

(al testo del decreto-legge)

G/2860/63/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 6 dello stesso decreto-legge in esame è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo;

occorre contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, di istituire zone franche urbane, prevedendo agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica in dette zone.

G/2860/64/5

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premessi che:

l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo (di seguito Patti);

considerato che:

il Governo a partire dal 2015 ha sottoscritto con le Regioni e le Città Metropolitane specifici Patti con cui le parti si impegnano ad attuare gli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale definendo, tra l'altro, tempi certi per la loro realizzazione;

per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi, i Patti prevedono che «l'Autorità per la politica della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativo di INVITALIA, anche in qualità di centrale di committenza e per l'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

il CIPE con le delibere 10 agosto 2016, n. 26/2016 e 01 dicembre 2016, n. 56/2016 ha assegnato le risorse programmate nei Patti prevedendo che: «In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti – INVITALIA Spa (di seguito INVITALIA) quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l'Azione di sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62/2011»;

risulta necessario accelerare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti tra Governo e Regione/Città Metropolitane, nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, e consentire al Governo di rendere disponibile il supporto tecnico di Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito degli stessi Patti;

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2016 CIPE n. 26/2016, nonché alle disposizioni normative relative all'attuazione rafforzata degli interventi, prevedendo che il CIPE, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integri la dotazione finanziaria del Programma Azioni di Sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, 62/2011.

5.13 (testo 2)

LAI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sette anni».

6.0.9 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Disposizioni per agevolare le intese regionali
a favore degli investimenti)*

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni prevalentemente alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6.0.10 (testo 2)

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Disposizioni per agevolare le intese regionali
a favore degli investimenti)*

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme

alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni prevalentemente alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria

512^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'economia e delle finanze, professor Pier Carlo Padoan, accompagnato dal dottor Alessandro Rivera e dal generale Francesco Frattini.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Barretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia – «Pacchetto bancario» (COM (2016) 850 def., COM (2016) 851 def., COM (2016) 852 def., COM (2016) 853 def., COM (2016) 854 def. e COM (2016) 856 def.): audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.

Il ministro PADOAN ripercorre analiticamente in premessa le misure contenute nelle proposte dell'Unione europea, facendo presene che esse si inseriscono in un processo di revisione di una serie di elementi finalizzati al completamento dell'Unione bancaria. Rileva peraltro che per realizzare l'Unione bancaria dovrà necessariamente essere definito il sistema di assicurazione dei depositi: al momento, su tale argomento si fronteggiano due opzioni politiche riconducibili, da un lato, a coloro che pospongono l'adozione di tale strumento di condivisione del rischio all'opera di riduzione degli stessi (affrontando prioritariamente lo smaltimento dei crediti deteriorati) e coloro che, viceversa, ritengono che l'Unione bancaria debba fondarsi su un'architettura che contempra la contestuale riduzione e condivisione dei rischi. Il Governo italiano sostiene la seconda opzione. Per quanto riguarda la revisione della direttiva BRRD, occorrerà prevedere un ampliamento delle passività eleggibili tra quelle da sottoporre al *bail in* con la modifica della gerarchia dei crediti, consentendo alle banche di emettere strumenti finanziari coerenti con tale modifica. Tra le misure del «pacchetto bancario» il Governo italiano sostiene la conferma del *supporting factor* per il finanziamento delle piccole e medie imprese, il trattamento favorevole per il finanziamento dei progetti infrastrutturali, la riconferma della ponderazione zero per i titoli di Stato detenuti dalle banche, la percentuale del tre per cento di leva finanziaria. Per quanto riguarda, invece, il requisito minimo di assorbimento delle passività il Ministro sottolinea che la metodologia per individuare tale requisito deve essere correlata con l'eventuale esigenza di ricapitalizzazione della banca posta in risoluzione: tale requisito, infatti, deve essere adeguato al profilo di rischio specifico attribuito all'ente creditizio. D'altro canto, la proposta europea dà la facoltà agli Stati membri di disciplinare l'emissione di passività subordinate per coprire i costi per il rispetto del requisito in parola, consentendo quindi alle banche di incrementare le passività citate.

A giudizio del Governo, prosegue il Ministro, è essenziale consentire alle banche di programmare fin d'ora l'emissione di tali titoli in modo da preconstituire le risorse nel tempo e rispettare il requisito. Tale proposta è coerente con un'estesa *depositor preference* che costituisce un criterio guida in caso di risoluzione.

Il Ministro dà poi conto estesamente degli orientamenti emersi nella riunione dell'ECOFIN della scorsa settimana in relazione alla gestione dei crediti deteriorati, nella consapevolezza che il volume complessivo degli stessi costituisce un elemento essenziale per il recupero di redditività e per ampliare gli spazi futuri di erogazione del credito. A giudizio dell'ECOFIN occorre operare sui poteri di supervisione, sul mercato dei crediti ceduti, sulle procedure fallimentari e sulla *exit strategy*: si tratta di linee di intervento che vanno adottate contestualmente affinché la strategia comune di smaltimento dei *non performing loans* rappresenti un elemento di stimolo al completamento dell'Unione bancaria. Fa presente, infatti, che il volume dei crediti deteriorati viene percepito come un fattore di ri-

schio del sistema bancario italiano e quindi l'intervento sugli stessi viene giudicato come un tassello della più ampia strategia di riduzione del rischio. D'altro canto, prosegue il Ministro, si tratta di una questione nella quale possono intervenire una pluralità di attori sia con interventi operati dai singoli enti creditizi, sia con cessione di *asset* assistiti dalla garanzia dello Stato. Fa inoltre presente che nel dibattito europeo sta avanzando la proposta di costituire un veicolo pubblico europeo che possa strutturalmente diventare il cessionario di crediti deteriorati da parte di banche solide: si tratta di una proposta avanzata da tempo dal Governo italiano e che sta adesso prendendo forma.

Nel compiere un bilancio degli interventi posti in essere dal Governo italiano per affrontare le crisi delle banche dal 2015 in poi, l'oratore sottolinea che le differenti modalità adottate danno conto comunque di un grado di flessibilità dell'impalcatura europea e della capacità del Governo italiano di enucleare soluzioni adatte al contesto nazionale. Le criticità che sono emerse rispetto al completamento dell'Unione bancaria, peraltro, possono essere riferite a ciascuno degli istituti utilizzabili. Per quanto riguarda la risoluzione, (caso delle 4 banche) la maggiore criticità concerne la sovrapposizione tra la BRRD e la disciplina degli aiuti di Stato, poiché a fine 2015 non fu possibile l'intervento del Fondo di garanzia, che pure opera con risorse private. Per quanto riguarda la ricapitalizzazione preventiva (vicenda MPS) è emerso il mancato coordinamento tra i soggetti chiamati a cooperare nella individuazione delle misure adottabili. Il Ministro sottolinea che la ricapitalizzazione preventiva, che alcuni vorrebbero rivedere, è uno strumento utile nel caso di banche giudicate solvibili ma con requisiti patrimoniali non sufficienti in base agli *stress test*. Per quanto riguarda le banche venete, la soluzione della liquidazione è stata adottata dopo un laborioso e complesso lavoro di interlocuzione tra il Governo italiano e le autorità comunitarie, che hanno comunque consentito di escludere una liquidazione atomistica (riferita cioè a ciascun ente creditizio e con risorse private) e di operare invece con una liquidazione ordinata che prevedesse comunque il supporto pubblico. Ribadisce con nettezza che la soluzione adottata per le banche venete non ha eluso le regole europee sugli aiuti di Stato e che essa ha consentito di uscire da un dilemma che vedeva quale unica soluzione o la risoluzione o la liquidazione dei singoli istituti creditizi. Il Ministro fa presente che la seconda opzione avrebbe generato una stretta nel credito valutabile in 22 miliardi, la perdita del posto di lavoro per 11 mila dipendenti e avrebbe addossato al sistema bancario l'onere di rimborsare i depositi sotto soglia delle banche liquidate per 13 miliardi di euro.

A suo parere, quindi, l'adozione di tre strumenti diversi conferma che la disciplina europea garantisce un grado di flessibilità nell'accompagnare le banche in crisi, anche con risorse pubbliche. Per tali motivi ribadisce che il requisito minimo di passività non può che essere proporzionato alle effettive condizioni della banca, consentendo ad essa l'emissione di *bond* eleggibili ai fini del *bail in*. Osserva che tutte le misure vanno inquadrate nella necessaria opera di completamento dell'Unione bancaria alla

quale contribuirà la definizione di un *common backstop* e un sistema unico di garanzia dei depositi.

Conclude il proprio intervento dando conto della costituzione del Comitato per l'educazione finanziaria incaricato di definire una strategia nazionale per l'educazione finanziaria che sarà presieduto dalla dottoressa Annamaria Lusardi.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rammenta l'atteggiamento di responsabilità del proprio Gruppo nei confronti degli interventi del Governo a fronte delle situazioni di crisi nel sistema bancario, pur permanendo la critica politica rispetto alle scelte su singoli istituti. Pone quindi dei quesiti rispetto alle possibilità concrete di recupero delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito delle misure relative alle due banche venete, nonché sulle reali entità del rischio connesso alle sofferenze in possesso del sistema bancario e sulle possibilità di un ulteriore verificarsi di casi analoghi a quelli che hanno determinato i diversi provvedimenti d'urgenza del Governo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rileva come il Governo abbia costantemente sostenuto la tesi della solidità delle banche italiane, risultando in più occasioni smentito dal verificarsi di situazioni di dissesto. Osserva inoltre l'insufficienza delle misure finora proposte, in particolare in assenza di una revisione particolarmente incisiva sugli assetti normativi. Si sofferma quindi sulla questione preoccupante delle sofferenze, mettendo in evidenza come la loro gestione possa risolversi in un trasferimento di ricchezza, in particolare immobiliare, a favore dei fondi esteri, al punto che si pone l'esigenza di quantificare il rischio complessivo in caso di dissesto bancario. Chiede quindi se nei casi di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. fosse stato predisposto un piano di risanamento in linea con le previsioni della BRRD. Pone inoltre la questione di una diversa valutazione dei tempi per il ritorno alla quotazione del Monte dei Paschi di Siena nel mercato azionario, in considerazione della coincidenza con il percorso parlamentare del disegno di legge di bilancio e quindi con il periodo preelettorale, percepiti come fattori di instabilità.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) sottolinea la necessità di un intervento del Governo finalizzato a ridurre i costi sociali delle crisi bancarie attraverso un sistema sanzionatorio idoneo a colpire le condotte scorrette dei responsabili del collocamento di titoli presso clientela non qualificata e di erogazione del credito in mancanza di garanzie idonee. Chiede quindi una valutazione circa la necessità del completamento dell'Unione bancaria con l'unione dei mercati finanziari.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) osserva che la linea adottata nell'Unione europea, basata sul superamento dell'intervento pubblico implicante la contestuale penalizzazione di determinate categorie di risparmiatori e investitori ha generato effetti particolarmente negativi in ragione del conseguente forte affievolimento della fiducia, pur risultando dall'esperienza

che l'intervento pubblico si rivela in definitiva ugualmente imprescindibile. Posto che la tutela dei piccoli investitori è consequenziale a una compiuta opera di educazione finanziaria, con effetti pertanto nel medio periodo, sollecita una valutazione riguardo gli effetti della previsione di procedure particolari per il coinvolgimento dei depositi costituiti in ragione di procedure fallimentari o derivanti da provvedimenti di sequestro emanati contro la criminalità organizzata.

Il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) esprime un complessivo apprezzamento circa l'operato del Governo, chiamato a rapportarsi con difficoltà del sistema bancario inevitabilmente derivanti dalla crisi globale innescata nel 2008. Facendo riferimento alle misure criticate e disapprovate dalle istituzioni europee nei casi della banca Monte dei Paschi di Siena e delle banche venete poste in liquidazione, richiede una valutazione circa la possibilità che i margini di flessibilità consentiti dall'ordinamento vigente possano tradursi in un'eccessiva discrezionalità delle autorità competenti.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) chiede un approfondimento sulle declinazioni pratiche della distinzione operata dal Ministro fra modalità di liquidazione ordinata e atomistica. Chiede inoltre l'espressione di un parere in ordine a una modificazione legislativa, sostenuta dalla propria parte politica tesa a equiparare il sistema di pene accessorie a carico dei responsabili dei dissesti bancari a quelle già previste per le condotte illecite degli amministratori pubblici.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) rileva che il livello delle sofferenze creditizie risulta ridimensionato rispetto al culmine della crisi; chiede pertanto quali conseguenze possono essere previste riguardo la ripresa dell'erogazione dei prestiti. Chiede inoltre se lo smaltimento delle sofferenze possa essere un fattore sufficiente a determinare un atteggiamento più favorevole del Governo tedesco rispetto alla realizzazione del terzo pilastro dell'unione bancaria. Osserva infine come un'evoluzione positiva delle condizioni del sistema bancario possa essere utile a evitare strumentalizzazioni propagandistiche.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) sottolinea la valenza strategica dell'approccio teso ad armonizzare le misure di riduzione del rischio con quelle finalizzate alla condivisione del rischio, mentre finora l'Italia è risultata penalizzata da un atteggiamento particolarmente rigido, che ha posto in evidenza le debolezze del sistema bancario italiano, pur a fronte della volontà di introdurre riforme più volte concretamente dimostrata.

Il senatore AIROLA (*M5S*) pone un quesito sui possibili rendimenti e sulla natura del pubblico di destinazione dei nuovi strumenti finanziari, quali le obbligazioni *non preferred*. Pone un ulteriore quesito in merito alla possibilità di cessione e valutazione di crediti deteriorati.

Il ministro PADOAN fa presente che il recupero delle risorse pubbliche deriverà dall'attività di cessione dei crediti deteriorati non rientranti nell'operazione di acquisto delle banche venete compiuta da Intesa San Paolo S.p.A., così come il costo delle garanzie pubbliche, necessariamente soggetto a stima, di circa 400 milioni. Le soluzioni da ultime adottate su Monte dei Paschi di Siena e gli istituti bancari veneti hanno già ridotto la percezione generale di rischio, come già fatto intravedere dall'andamento positivo dei titoli bancari. In generale, risulta rilevante il processo di riduzione del flusso dei nuovi crediti deteriorati e le prospettive di radicamento di un mercato secondario delle sofferenze.

Osserva che la copertura massima del rischio connesso all'operazione riguardante le banche venete è di 17 miliardi, a fronte della possibilità di un recupero pieno e quindi di un rischio minimo pari a zero. Nel caso di tali istituti bancari una soluzione analoga a quella messa in atto nella vicenda della banca Monte dei Paschi di Siena (pure prospettata dal *management*) non è risultata praticabile in virtù della mancanza di risorse private impiegabili e di un piano industriale credibile. Rileva inoltre che la quotazione delle azioni del Monte dei Paschi di Siena è condizionato dall'andamento delle attività e dal livello di fiducia, posto che i tempi del ritorno alla quotazione devono essere in primo luogo determinati dal grado di solidità strutturale dell'istituto.

Osserva che le situazioni di crisi sono derivate dalla sussistenza di alti livelli di rischio, accompagnati da cambiamenti della disciplina, come è emerso nel caso della trasformazione di forme di investimento comunemente destinate anche al pubblico dei piccoli risparmiatori in operazioni caratterizzate da rischi significativi. In un sistema bancocentrico quale quello italiano risulta particolarmente rilevante una mutazione esogena della struttura del rischio, quale quella che si è recentemente verificata.

Prosegue dichiarando il proprio favore rispetto a forme più severe di responsabilità a carico degli operatori del settore bancario, considerata l'esigenza di evitare e quindi eventualmente di reprimere il verificarsi di condotte scorrette.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sull'opportunità di un'integrazione fra Unione bancaria e sviluppo di un'unione dei mercati dei capitali, si sofferma sull'entità dell'intervento statale nel settore bancario, risultato nel caso italiano enormemente inferiore rispetto ad altri Stati membri. L'intervento pubblico è peraltro inevitabile in circostanze di particolare inefficienza degli istituti bancari, restando da delineare in maniera accurata i meccanismi normativi idonei a definire le modalità di intervento, anche tenuto conto della finalità fondamentale di prevenire l'eventualità del contagio. Appare particolarmente utile che l'Unione europea definisca una gerarchia precisa delle forme di partecipazione, al fine di uniformare i livelli degli apporti dei diversi attori. Si sofferma quindi sull'esigenza di una generale semplificazione normativa, finalizzata ad agevolare il rispetto delle regole e il coordinamento degli interventi nelle situazioni di crisi e rispetto a ciò risulta rilevante la modalità di intervento nel caso delle banche venete. Fa inoltre presente che l'interesse del Governo tedesco rispetto

all'edificazione dei pilastri dell'unione bancaria è condizionato dalle azioni concrete, particolarmente sul versante della riduzione del rischio; la differenza di approccio conduce a formulare giudizi differenti sulle misure adottate, mentre è prioritario l'atteggiamento univoco di fiducia nei riguardi di soluzioni condivise.

Per quanto riguarda il mercato dei crediti deteriorati sottolinea l'esigenza dello sviluppo di un mercato che consenta di ridurre i tempi necessari alle operazioni di cessione, in particolare è fondamentale a tale scopo disporre di veicoli efficienti nella gestione del trasferimento.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il Ministro dell'economia e delle finanze e dichiara chiuso lo svolgimento dell'audizione, con la quale è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avvisa che la Commissione tornerà a riunirsi immediatamente in caso di sospensione della seduta pomeridiana dell'Assemblea, altrimenti dieci minuti dopo il termine della medesima seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

Plenaria

513^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD), nell'introdurre l'esame, osserva che il decreto-legge in titolo rappresenta un ulteriore passo verso la completa stabilizzazione del sistema bancario italiano in

un contesto di evoluzione normativa nel quale sono essenziali l'equilibrio tra ricorso alla liquidazione e ricorso alla risoluzione e la determinazione dei requisiti idonei a giustificare l'intervento statale. Rinvia quindi l'illustrazione puntuale delle disposizioni recate dal provvedimento in esame a un testo che mette a disposizione della Commissione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) giudica fondamentale comprendere se siano ipotizzabili margini di intervento per apportare miglioramenti al testo, in assenza dei quali non ha senso impostare un'attività emendativa.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), dopo aver richiamato l'andamento della trattazione presso la Camera dei deputati, ritiene che anche al Senato il Governo e la maggioranza considerano preclusa la possibilità di emendare il testo in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide l'opportunità di un chiarimento del Governo su tale punto specifico. Dopo aver fatto riferimento alla calendarizzazione in Aula del disegno di legge in titolo, propone di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 del 20 luglio, riservandosi di variare tale termine anche in base all'andamento dei lavori dell'Assemblea su strumenti di indirizzo in materia bancaria.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria**377^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03735 del senatore Mandelli sull'accesso alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia ai laureati in Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche, precisando che il decreto interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 ha individuato, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, ai quali possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia.

Osserva quindi che le tipologie di scuole prese in considerazione nell'allegato al decreto sono quelle di microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, genetica medica, farmacologia e tossicologia clinica, scienza dell'alimentazione, statistica sanitaria e biometria. Gli ordinamenti ed i percorsi didattici, disciplinati nel citato allegato, sono stati formulati acquisendo i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio superiore di sanità.

Rileva poi che per i laureati in farmacia e farmacia industriale è stata prevista la possibilità di accedere alla scuola di patologia clinica e biochi-

mica clinica, a seguito di una specifica proposta formulata dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, con esclusivo riguardo a questa tipologia di scuola. Precisa pertanto che la citata proposta ha ottenuto l'avallo sia del CUN sia del Consiglio superiore di sanità, come esplicitato nel preambolo del predetto decreto interministeriale n. 716 del 2016.

Fa presente dunque che un'eventuale estensione dell'accesso dei laureati in Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche ad altre tipologie di scuole, segnatamente a quelle in microbiologia e virologia, può essere disposta mediante la medesima procedura che presuppone la presentazione di una specifica richiesta in tal senso da parte di un soggetto istituzionale a ciò legittimato.

Avviandosi alla conclusione, assicura che, qualora pervenisse ai competenti Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la proposta in argomento, non mancherà la disponibilità a prenderla in considerazione sottoponendola all'avallo del CUN e del Ministero della salute e, quindi, a sostenerla nel caso in cui i medesimi organi consultivi si esprimessero favorevolmente.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara soddisfatto della risposta, apprezzando l'orientamento favorevole del Dicastero rispetto all'inclusione della suddetta categoria di laureati in altre tipologie di scuole. Dopo aver assicurato che gli eventuali soggetti interessati si faranno carico di percorrere la strada indicata, ritiene positivi i nuovi sbocchi di lavoro potenzialmente connessi alle opportunità prefigurate dal Sottosegretario.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), precisando che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Fa presente quindi che impatta sulle parti di interesse della 7^a Commissione l'articolo 3, che consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. In questo contesto, sono previste regole spe-

cifiche per la cessione dei beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A tal proposito, ricorda le opere d'arte in possesso di Veneto Banca S.p.A nonché della Banca Popolare di Vicenza, osservando che nel provvedimento viene regolato l'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*. Rammenta comunque che l'istituto della prelazione artistica è volto a consentire l'acquisizione di nuovi beni di valore culturale e artistico al patrimonio pubblico ed è già disciplinato dal codice dei beni culturali.

Precisa dunque che, in base all'articolo 3 del decreto-legge in esame, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero o degli enti territoriali autorizzati, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del codice) della proprietà o della detenzione di beni culturali è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. A quel punto, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali, il Ministero o, ove previsto dalla legge, la Regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Dopo aver sottolineato che tale disciplina è già prevista dalla normativa vigente, fa notare che la condizione sospensiva di cui all'articolo 61, comma 4, del medesimo codice – secondo cui nel termine dei sessanta giorni per esercitare il diritto di prelazione, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa – si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Puntualizza altresì che a tale cessione non si applica il comma 6 del medesimo articolo 61, che consente all'acquirente di recedere dal contratto nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate.

In conclusione, riferisce che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano tra l'altro una serie di disposizioni relative a specifici adempimenti amministrativi i quali generalmente caratterizzano le compravendite immobiliari tra privati, nonché alcune ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile. Pur rilevando le limitate competenze della Commissione, reputa infine opportuno approfondire dette tematiche tenuto conto che, in generale, le istituzioni bancarie sono in possesso di un notevole patrimonio culturale. Ricorda nuovamente che al Di-

castero e agli enti locali competenti, secondo la legislazione vigente, spetta la possibilità di decidere se esercitare o meno il diritto di prelazione su tali beni. Preannuncia peraltro che nella giornata di domani illustrerà una bozza di parere di tenore favorevole.

Nel dibattito prende la parola il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), dichiarando di ben conoscere la situazione delle due banche che insistono sul suo territorio di provenienza. Fa presente infatti che detti istituti hanno attuato scelte di investimento su opere pittoriche e su sculture, che hanno dato vita ad un patrimonio rilevante. Dopo aver ringraziato il Presidente per aver illustrato il tema, segnala che la Banca Popolare di Vicenza aveva acquisito anche la Banca Popolare di Castelfranco Veneto, la quale possedeva un patrimonio documentale di interesse prettamente locale, precedentemente chiesto in donazione dal comune di Castelfranco. Rileva tuttavia che tale situazione non si è perfezionata con l'effettiva cessione gratuita di tale archivio al Comune, date le condizioni della Banca Popolare di Vicenza. Segnala dunque al Presidente relatore l'esigenza di inserire nello schema di parere anche un richiamo a tali esigenze degli enti territoriali, laddove i beni culturali rivestano un interesse prettamente locale.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) reputa che qualora si voglia perseguire la strada della cessione gratuita, essa dovrebbe riguardare piuttosto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non un singolo comune, data la mole delle opere citate dal Presidente relatore.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene che l'intervento statale in favore di banche in difficoltà stia comportando un prezzo altissimo per la collettività. Per tali ragioni, sarebbe quanto mai opportuno che tali beni culturali fossero ceduti a titolo gratuito allo Stato o agli enti territoriali interessati, atteso che già vengono di fatto impiegate risorse pubbliche per detto salvataggio. Sollecita dunque il relatore a dare una precisa indicazione nello schema di parere volta a promuovere la restituzione ai territori di opere d'arte che la collettività sta indirettamente già pagando.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) chiede quale sia il valore del patrimonio artistico delle banche e a quali beni ci si riferisca, ritenendo curioso che parte di essi vengano assegnati solo ad un Comune. Afferma peraltro che la sollecitazione della senatrice Petraglia pone l'esigenza di conoscere quale sia il destino di tali opere, eventualmente anche con un approfondimento ulteriore.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) si interroga sulla possibilità di prevedere la cessione gratuita in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) tiene a precisare che il decreto-legge non entra nel merito delle tipologie di beni culturali. Sottoli-

nea del resto che, per conoscere il relativo valore, sarebbe necessaria la consultazione dei libri di bilancio o una eventuale perizia. Fa presente invece che il provvedimento si limita a confermare il diritto di prelazione in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o degli altri enti locali interessati, secondo la legislazione vigente. L'innovazione consiste prettamente nel limitare la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del codice dei beni culturali alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni.

La sollecitazione del senatore Conte potrebbe comunque essere recepita come richiesta di impegno a mantenere detto patrimonio nel territorio di riferimento e a valorizzarlo, anche eventualmente attraverso accordi con gli enti locali, innescando così un meccanismo virtuoso. Ribadisce peraltro che in generale gli istituti di credito posseggono un patrimonio culturale suscettibile di avere un valore sociale di rilievo. Rende noto infine che sono in atto indagini delle Procure di competenza sulle modalità con cui sono stati acquisiti alcuni beni.

Riprendendo brevemente la parola, il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) puntualizza che il patrimonio documentale si riferisce alla proprietà della Banca Popolare di Castelfranco, acquisita dalla Banca Popolare di Vicenza. Solo detto archivio riveste un interesse locale, al punto che erano stati avviati contatti con il comune di Castelfranco per riconsegnare gratuitamente tali documenti alla collettività.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2874) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016*

(2875) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) segnala che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione bilancio sui disegni di legge n. 2874, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2016, e n. 2875, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni per il 2017. In linea generale, precisa che le variazioni delle previsioni iniziali possono essere dovute tanto ad atti amministrativi, quanto a decisioni contenute appunto nel disegno di legge di assestamento medesimo. A quest'ultimo provvedimento sono allegate le tabelle relative allo stato di previsione di ciascun Ministero.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, osserva che il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato propone talune variazioni. Fa presente infatti che lo stato di previsione del Dicastero reca previsioni iniziali di spesa pari a

56.202,5 milioni di euro in conto competenza (di cui 53.759,8 milioni di euro di parte corrente, 2.419,6 milioni di euro in conto capitale e 23 milioni di euro per il rimborso di passività finanziarie) e a 56.477 milioni di euro in conto cassa.

Per effetto delle variazioni proposte, le previsioni per il bilancio 2017 si assestano nel modo seguente: il totale delle spese in termini di competenza è pari a 56.895,7 milioni di euro (con incremento di 693,2 milioni di euro) mentre il totale delle spese in termini di cassa ammonta a 57.573 milioni di euro (con incremento di 1.096 milioni di euro).

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rende noto che la dotazione di residui passivi (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) – come risulta dal disegno di legge di rendiconto – è pari a 2.575,1 milioni di euro, così suddivisi: 1.648,9 milioni di euro per spese correnti, 867 milioni di euro per spese in conto capitale ed 59,3 milioni di euro per rimborso di passività finanziarie. Richiama indi in dettaglio i contenuti nell'Allegato n. 2875/IV, relativo alla Tabella 7 del Dicastero dell'istruzione, in cui è prevista la distinzione per missioni e programmi delle singole variazioni.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rammenta che le previsioni iniziali di spesa erano pari a 2.119,6 milioni di euro in conto competenza (di cui 1.627,6 milioni di euro di parte corrente, 446,4 milioni di euro in conto capitale e 45,6 milioni di euro per il rimborso di passività finanziarie) e a 2.447,8 milioni di euro in conto cassa. Per effetto delle variazioni proposte, evidenzia le previsioni assestate: il totale delle spese in termini di competenza è pari a 2.145,8 milioni di euro (con incremento di 26,3 milioni di euro) mentre il totale delle spese in termini di cassa ammonta a 2.478,7 milioni di euro (con incremento di 30,9 milioni di euro).

Dà inoltre conto della dotazione di residui passivi, pari a 786,3 milioni di euro, così suddivisi: 528,6 milioni di euro per spese correnti ed 257,7 milioni di euro per spese in conto capitale. Anche in questo caso, richiama l'Allegato n. 2875/V in cui vi è il dettaglio delle variazioni per ciascuna missione e programma.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (PD) ricorda che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, è volto a disciplinare e incentivare il sistema di produzione biologico. Nel ritenere interessanti i conte-

nuti del provvedimento, si sofferma sull'articolo 1, comma 2, sottolineando positivamente la volontà di rilanciare tale tipo di agricoltura.

Per quanto attiene agli ambiti di interesse segnala l'articolo 4, che istituisce un organismo denominato «Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica» con il compito di definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Rende nota quindi la composizione del suddetto Tavolo tecnico, costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministero della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e da due rappresentanti dei distretti biologici. Si domanda a tale riferimento le ragioni per cui non sia espressamente prevista la presenza di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Dopo essersi soffermata sull'articolo 5 che disciplina le modalità di adozione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, evidenzia che l'articolo 6 istituisce un apposito Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica volto a sostenere le attività previste dal citato Piano di azione, tra cui rientrano i programmi di ricerca e innovazione.

Fa presente poi che, secondo l'articolo 8, lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, prevedendo che: siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane; sia destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo finalizzate alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. Puntualizza peraltro che a tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR dovrà comprendere la somma destinata alle predette

attività, nella misura massima ivi determinata. In proposito, reputa necessario capire se si tratta di fondi aggiuntivi, altrimenti detto meccanismo finirebbe per ridurre una parte del FOE e invoca pertanto un chiarimento del Governo.

Osserva poi che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 andrà destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione e dei summenzionati percorsi formativi in ambito universitario nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva.

In linea generale, reputa infine positivi i contenuti del provvedimento anche nella prospettiva di permettere la nascita di nuovi lavori, fermo restando che occorre chiarire le questioni connesse all'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale (n. 1024)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) ricorda di aver proposto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'avvio di un affare con cui si intende effettuare una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nell'ambito delle politiche, dei programmi e delle attività dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi.

Chiarisce quindi che l'obiettivo dell'affare è di elaborare una sorta di *vademecum*, attraverso l'approvazione di una risoluzione, da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione nonché possibilità di intercettare gli investimenti. Ciò si rende ancor più necessario, prosegue il Presidente relatore, se si tiene conto che il 2018 è l'Anno europeo del patrimonio culturale: in base alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, lo scopo dell'evento è incoraggiare l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e della autorità regionali e locali a proteggere e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa. In questo contesto, si prevede il cofinanziamento dell'Unione sulla base dei programmi esistenti.

Fa presente altresì che nel corso dell'esame potrà essere valutata la possibilità di svolgere alcune mirate audizioni di rappresentanti e funzionari della Commissione europea o degli organi consultivi dell'Unione, al fine di conoscere più in dettaglio quali sono le prospettive di accesso ai

finanziamenti europei, tanto più che la cultura rappresenta una azione trasversale ai programmi in vigore. Sollecita pertanto tutti i Gruppi a fare pervenire proprie proposte di audizione entro la fine di luglio.

Precisa comunque che attraverso l'affare intenderà anche fare tesoro del lavoro già svolto dalla Commissione in materia di beni culturali e sport, durante il quale, in diverse sedi, è stato invocato un rapporto più stretto con l'Unione europea. In tale prospettiva la risoluzione avrà una connotazione molto pratica onde fungere da guida, per redigere la quale auspica che giungano utili suggerimenti.

Si sofferma quindi brevemente sul concetto di «cultura» a livello dell'Unione europea, che non è di facile definizione, nonché sul tema dell'accesso alla cultura, quale opportunità di beneficiare delle offerte culturali, che è stato affrontato in vari documenti dell'Unione europea e sotto vari profili. A tale ultimo riguardo, proprio per potenziare tanto l'offerta culturale al livello più vicino al cittadino, quanto il coinvolgimento delle comunità locali, ritiene che con l'affare in titolo la Commissione potrà avere contezza di quali sono gli strumenti finanziari che l'Europa mette a disposizione per eliminare le barriere all'accesso alla cultura, tanto più che spesso il costo dei servizi culturali costituisce un ostacolo alla relativa fruizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 349

*Presidenza del Presidente
MARCUCCI*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER
GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ISTRUZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 luglio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 196

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL SUL-CT E FAISA-CONFAIL E
DEL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA-
SPORTI SULLE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE NEL SETTORE DEL TRA-
SPORTO PUBBLICO LOCALE*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2037 (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 7.0.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il presidente FORMIGONI propone di fissare un termine per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 per venerdì 21 luglio, alle ore 11.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice FASIOLO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in esame, il quale reca la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., già approvato dalla Camera dei deputati.

Segnala, per quanto di competenza, con favore, che l'articolo 6 include espressamente gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* nella platea dei beneficiari delle misure di ristoro dallo stesso disposte a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo l'accesso di tali soggetti alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855).

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente tale proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole da lui presentato in qualità di relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 427)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice FATTORI (*M5S*) non condivide tale schema, ritenendolo eccessivamente sintetico ed erroneo nei contenuti. Richiama lo svolgimento contestuale da parte della Commissione dell'affare assegnato n. 591, sul quale è relatrice insieme alla senatrice Gatti, relativamente al quale è in corso di preparazione una proposta di risoluzione. Sollecita quindi un rinvio della votazione sull'argomento in esame.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo la tematica delle risorse umane del CREA e dell'elevato numero di lavoratori precari.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) apprezza i contenuti dello schema di parere della relatrice e valuta positivamente il sollecito avvio del piano di ricerca straordinario in esame. Sottolinea la necessità che la Commissione si esprima sullo stesso nei termini assegnati. Fa presente che l'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura potrà essere esaminato anche successivamente e separatamente.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto della tempistica del provvedimento in esame e dello schema di parere della relatrice, condivisibile pur nella sua sinteticità. Auspica peraltro che su alcuni profili possa svolgersi un'ulteriore riflessione: sulla tutela della biodiversità e sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura di precisione.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) fa presente che il piano di ricerca straordinario in esame è conforme alla legislazione vigente per quanto riguarda l'attività di ricerca scientifica e il trattamento delle pratiche biotecnologiche.

Nell'atto del Governo è altresì citato un parere dell'EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) per cui cisgenesi e alcune modalità di *genome editing* non sono assimilabili alle tecniche che generano gli OGM ma alle tecniche convenzionali. Detti temi sono stati approfonditi anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti del CREA.

Per quanto concerne l'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura fa presente, in qualità di relatrice insieme alla relatrice Fattori, che non è stato possibile presentare finora una proposta di risoluzione ma che è imminente una redazione della stessa, auspicando una valutazione condivisa per valorizzare il lungo impegno su tale materia. Richiama altresì l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che si è svolta nel 2015 proprio sulla tematica delle nuove tecnologie in agricoltura con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione, sottolineando come il provvedimento in esame si ponga in linea di continuità con tali indirizzi.

La senatrice FATTORI (*M5S*) non condivide le considerazioni della senatrice Gatti ritenendo che nel piano straordinario in esame non si faccia esclusivamente riferimento a tecnologie del tutto distinte dagli organismi geneticamente modificati. Sussistono peraltro a suo avviso gravi problematiche sul piano della possibilità di un brevetto pubblico sugli esiti delle ricerche e, pertanto, sul metodo e sull'oggetto delle stesse, nonché su quello del pieno ed efficace utilizzo dei fondi.

Richiama la mancanza di una normativa aggiornata in sede europea sulle biotecnologie e auspica che relativamente all'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura possa svolgersi un dibattito più ampio e preliminare rispetto all'atto del Governo in esame.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) fa presente a sua volta come una disciplina chiarificatrice di matrice europea sia ormai indispensabile. Non condivide peraltro le preoccupazioni espresse dal senatore Ruta.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) fa presente di aver redatto lo schema di parere sulla scorta dell'audizione di rappresentanti del CREA svolta dalla Commissione. L'oggetto del provvedimento è un piano di ricerca straordinario che si pone in conformità delle leggi vigenti incentivando la ricerca in laboratorio secondo modalità che la comunità scientifica ritiene diverse dagli organismi geneticamente modificati.

Osserva che il parere da rendere sull'atto del Governo in esame ha pertanto caratteristiche e tempistica diverse da quelle dell'affare assegnato sulle nuove tecnologie in agricoltura.

Prende atto poi dell'osservazione svolta dal senatore Dalla Tor quanto all'elevato numero di soggetti precari impieganti negli enti di ri-

cerca; tale problematica si pone nell'ambito del processo di riordino del CREA dopo l'incorporazione di CRA e INEA.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) fa presente che nel dibattito odierno sono emerse a suo avviso tutte le problematiche inerenti all'atto del Governo in esame e che la Commissione è chiamata ad esprimersi entro il termine assegnato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle considerazioni della relatrice Pignedoli e della senatrice Bertuzzi.

Il presidente FORMIGONI fa presente che quello oggi in esame da parte della Commissione è il parere su uno schema di decreto ministeriale che deve essere espresso entro il 21 luglio. Diversamente l'affare assegnato n. 591 sulle nuove tecnologie in agricoltura si potrà concludere con l'esame di una risoluzione recante impegni per il Governo su detta materia. Assicura che non appena le relatrici presenteranno una proposta di risoluzione, questa sarà prontamente esaminata dalla Commissione, non sussistendo tuttavia alcun termine assegnato.

La senatrice FATTORI (*M5S*) preannuncia l'intenzione di presentare a sua volta uno schema di parere sull'atto del Governo in esame.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) si riserva di presentare per la prossima seduta una riformulazione dello schema di parere oggi illustrato, che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016*

(2875) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) riferisce sui provvedimenti in esame, per i profili di competenza, specificando che, per quanto concerne il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, il perseguimento dei diversi obiettivi – sia strategici che strutturali – dell'apparato amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è avvenuto, nell'anno di riferimento (2016), in coerenza con le priorità politiche 2016. Pertanto i centri di responsabilità amministrativa del MIPAAF, nella loro consistenza come rilevabile dalle schede del disegno di legge, tengono conto sia della programmazione

finanziaria 2016-2018 sia delle strategie individuate dalla Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione 2016. Nel corso del 2015, a seguito del decreto-legge n. 51 del 2015 (che ha sancito la soppressione della gestione commissariale *ex* Agensud e il conseguente trasferimento delle relative funzioni, risorse umane e strumentali al MIPAAF), sono state individuate le attribuzioni dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri: ciò è avvenuto con l'attribuzione ai Carabinieri delle relative funzioni, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

Il MIPAAF, in tale ambito, ha ricevuto l'inquadramento nel ruolo di 46 unità di personale, di cui 7 dirigenti, del Corpo Forestale dello Stato; al Dicastero sono stati conferiti:

- a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, mediante le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri;
- c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del relativo parere.

Ricorda che nelle Note integrative al Rendiconto generale 2016 per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, infine, si coglie l'occasione per riflessioni di contesto più generale. Vi si richiama che la Commissione europea, nel luglio 2016, aveva rilevato che i prezzi dei prodotti agricoli erano diminuiti del 15 per cento negli ultimi due anni, mentre quelli dei prodotti trasformati erano diminuiti del 4 per cento e quelli al consumatore erano rimasti sostanzialmente stabili. Anche nel successivo aggiornamento, pubblicato ad ottobre 2016, sono state confermate tali tendenze, mentre nel più recente aggiornamento, pubblicato nel marzo 2017, la Commissione europea riferisce che negli ultimi mesi della campagna 2016-2017, dopo una lunga fase di calo o stagnazione, si registra un lieve aumento dei prezzi pagati per i prodotti agricoli, in particolare cereali, latte ed olio di oliva. Per il Governo italiano, quindi, l'agricoltura italiana ha affrontato il 2016 con forte spirito imprenditoriale nonostante le significative, ed a volte tragiche, avversità atmosferiche.

In un quadro macroeconomico incerto, l'andamento dell'economia agricola nazionale, nell'esito del 2016, può considerarsi soddisfacente, secondo il rapporto «AgrOsserva» (febbraio 2017), predisposto da ISMEA ed Unioncamere. Si tratta di un rapporto secondo cui diminuiscono i costi degli *input* produttivi, ma calano ancora di più i prezzi agricoli alla prima fase di scambio; inoltre, continua a crescere l'*export*, ma si contrae la

spesa interna delle famiglie per beni agroalimentari; infine, aumenta il numero degli occupati, ma diminuisce il credito bancario.

Relativamente ai prezzi agricoli nella prima fase di scambio, il 2016 si è chiuso in deflazione, come indicato dall'Indice ISMEA dei prezzi agricoli, che ha registrato una flessione di 5,1 punti percentuali rispetto al 2015.

La ripresa dei listini osservata nella seconda parte dell'anno non è stata di fatto sufficiente a ribaltare la tendenza annua negativa.

Risultano in calo i listini dei prodotti zootecnici (-2,9 per cento), ma soprattutto quelli delle coltivazioni vegetali (-6,7 per cento) che hanno sofferto in particolare del deprezzamento dell'olio di oliva e della frutta.

Sul fronte produttivo, dopo la congiuntura particolarmente favorevole del 2015 (quando si era registrata una crescita media annua di quasi 4 punti percentuali), i dati ISTAT (pubblicati il 3 marzo 2017) indicano che il settore primario, nel totale dell'anno 2016, ha conseguito un valore aggiunto più contenuto (del 5,4 per cento) rispetto a quello del 2015, a causa degli andamenti registrati negli ultimi tre mesi dell'anno, in particolare con il negativo risultato della produzione olivicola.

Per singola produzione, il 2016 risulta comunque un anno positivo per la produzione del frumento duro, per il settore suinicolo e per le consegne di latte vaccino.

Nel 2016 il settore agricolo è stato capace di garantire, secondo ISTAT, un aumento significativo (+5,1 per cento) delle unità di lavoro totali (Ula), oltre 41 mila Ula. La componente del lavoro indipendente ha segnato un aumento (+2,9 per cento) pur risultando inferiore a quello che ha caratterizzato le unità di lavoro dipendenti (+6,7 per cento).

Per l'industria alimentare italiana, i positivi risultati registrati nell'ultimo bimestre del 2016 hanno consentito una chiusura, su scala annua, pari a +1,1 per cento (dato ISTAT), che è il migliore incremento dal 2010. Si tratta di una netta inversione di tendenza, come rilevato da Federalimentare, dopo il deludente -0,6 per cento con cui si era chiuso il 2015. A livello produttivo, nel 2016 si sono distinti la «lavorazione del tè e del caffè» (+11,7 per cento), le «paste alimentari» (+5,6 per cento) e l'«alimentazione animale» (+4,9 per cento).

Le rilevazioni ISMEA attestano però che, dopo una timida ripresa dei consumi domestici nel 2015, il 2016 risulta contrassegnato da una nuova flessione della spesa delle famiglie per beni alimentari, che è pari al -0,5 per cento su base annua. Prosegue la crisi dei consumi di carne, la cui spesa da parte delle famiglie italiane nel 2016 diminuisce del 4,4 per cento. Ma si riduce anche la spesa per salumi (-3,6 per cento), latte (-5,2 per cento), formaggi e latticini (-3,3 per cento); in aumento, di converso, quella per prodotti ittici (+2,5 per cento) e frutta (+2,2 per cento).

Circa i prezzi al consumo, l'indice elaborato dall'ISTAT indica per il 2016 una lieve deflazione (-0,1 per cento su base annua), che tuttavia non ha interessato la categoria dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, né tanto meno quella delle bevande alcoliche e dei tabacchi,

i cui prezzi al consumo, in media d'anno, hanno registrato un rialzo rispettivamente dello 0,2 per cento e dell'1,5 per cento.

Nel 2016, secondo i dati ISTAT, la spesa per consumi finali totali delle famiglie sul territorio economico nazionale è stata del +1,3 per cento superiore a quella del 2015.

Le esportazioni del settore agroalimentare, secondo i dati diffusi dall'ISTAT, mostrano un forte risultato positivo nel 2016 (+3,9 per cento rispetto al 2015) ed un valore di 38,35 miliardi di euro: il successo dell'*export* agroalimentare italiano appare importante se confrontato all'andamento (+1,1 per cento) delle esportazioni italiane complessive.

Nel 2016 l'agricoltura presenta una capacità di esportare nettamente positiva (+2,9 per cento), in termini di variazione sul 2015, ma il risultato appare più contenuto rispetto a quello raggiunto dall'industria alimentare (+4,2 per cento) che rimane largamente predominante anche in termini assoluti.

Si sofferma quindi sull'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, segnalando che alla tabella n. 12 si propongono alcune variazioni, in competenza e in cassa.

La missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca si incrementa a livello previsionale di 15.606.881 euro, mentre in cassa cresce di 75.085.485 euro. Al suo interno, il programma «politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» fa la parte maggiore (9.980.194 in competenza e 64.768.371 in cassa, tutti per il rilancio del settore zootecnico ed il miglioramento genetico del bestiame).

Anche l'azione di prevenzione e repressione frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari registra in competenza un incremento che sfiora i dieci milioni (ed oltre 64 milioni in cassa); si tratta di cifre comparabili, nella stessa missione, alle variazioni proposte per ciascuna delle azioni considerate (spese per il personale del programma: oltre 10 milioni; interventi a favore del settore pesca e acquacoltura: oltre 10 milioni; competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano: oltre 15 milioni; sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale: oltre 15 milioni; interventi a favore del settore ippico: oltre 15 milioni che compongono il programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione».

Segnala infine che sono più modesti gli incrementi proposti per la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, con poco più di un milione di incremento, per ciascuna delle due azioni considerate (gestione del personale; gestione comune dei beni e servizi).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale svolta il 12 luglio di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, UNCI agroalimentare e UECCOOP sull'affare assegnato n. 1014 (apicoltura amatoriale), è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione per domani, mercoledì 19 luglio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 425**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento intende sostituire integralmente l'attuale legge n. 325 del 1958, recante disciplina del commercio interno del riso, al fine di fornire uno strumento normativo aggiornato e di dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti per classificare e porre in vendita l'ampio patrimonio varietale italiano;

il provvedimento è stato discusso e condiviso nell'ambito del Tavolo di filiera del riso;

esso risulta conforme alla norma di delega contenuta nella legge n. 154 del 2016 («collegato agricolo») e compatibile con la normativa comunitaria quanto all'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e alle norme sull'etichettatura;

valutato quindi positivamente il contenuto del provvedimento in un'ottica di promozione e tutela delle varietà tradizionali italiane;

auspicato che le misure introdotte in materia di tracciabilità possano favorire l'incremento dell'utilizzo delle sementi certificate;

richiamata l'esigenza di una piena tutela del prodotto italiano rispetto alle conseguenze degli accordi di libero scambio, che consentono il commercio senza dazi di riso proveniente da Paesi dell'estremo oriente,

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 427

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto positivamente dei contenuti del Piano di ricerca straordinario, che muove nella direzione di un aggiornamento e avanzamento tecnologico nel comparto primario nazionale;

richiamata l'esigenza di agire presso le competenti sedi europee nella direzione di una normativa uniforme e aggiornata sull'uso delle nuove biotecnologie in agricoltura, a livello tanto definitorio quanto operativo;

ritenuto che l'agricoltura di precisione debba essere incentivata, ferma restando la sostenibilità ambientale delle coltivazioni;

sottolineata l'esigenza di dedicare una particolare attenzione al tema della brevettabilità delle nuove tipologie vegetali e dell'applicazione della normativa in materia di proprietà intellettuale,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

occorre tutelare la biodiversità italiana in un'ottica di incentivazione della qualità alimentare e ambientale, tenendo conto delle varietà antiche locali che presentano virtù nutrizionali e sociali di legame col territorio, valorizzando le banche nazionali dei semi con progetti di ricerca in grado di mettere in contatto il patrimonio conoscitivo con gli operatori del settore agroalimentare.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

G/2037/1/9

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI,
MASTRANGELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva,

premesso che:

prima dell'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa e le relative modalità di gestione erano disciplinate dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005. La normativa citata è stata in larga parte trasfusa nell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che, a seguito degli interventi del Tar del Lazio prima (sentenza n. 572 del 26 gennaio 2007) e del Consiglio di Stato poi (sentenza n. 4970 del 26 settembre 2007) ha emendato nelle parti ritenute illegittime dalla giurisprudenza amministrativa;

con l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la materia è stata disciplinata dall'articolo 114 del nuovo codice dei contratti pubblici. In particolare è stato disposto che l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo escludendo dunque la scelta del criterio del prezzo più basso che la precedente normativa individuava in via residuale;

al comma 5 si è disposta l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Anac, per l'individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili;

considerato che:

le percentuali di sconto incondizionato applicate ai contratti di convenzione con gli esercenti vengono rimodulate al rialzo dalle società emit-

tenti i buoni pasto senza alcun tipo di vincolo. È di tutta evidenza come un offerta con ribassi superiori ad una certa soglia possa indurre le società emittenti a trasferire sugli esercizi convenzionati il maggiore sconto offerto, incrementando le commissioni di rimborso in misura corrispondente o ritardando i termini di pagamento. Ed è altrettanto evidente che questo possa avere un impatto rilevante sul livello qualitativo dei servizi offerti;

il decreto del Ministero in indirizzo che, ai sensi dell'articolo 144 del nuovo codice dei contratti pubblici, disciplinerà nel dettaglio i criteri di valutazione dell'offerta presentata dalle società emittenti i buoni pasto dovrebbe essere in via di emanazione, avendo già concluso la fase di concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recepito le osservazioni del Consiglio di Stato,

impegna il Governo:

a disciplinare il contenuto degli accordi stipulati tra società di emissione di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili fissando un valore massimo per il criterio relativo alla percentuale di sconto incondizionato e per il termine di pagamento agli esercizi convenzionati, così come già suggerito nel 2011 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

G/2037/2/9

DONNO, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede tra l'altro l'elaborazione di linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva;

considerato che:

la refezione scolastica è prima di tutto un momento educativo, durante il quale si concretizzano il diritto ad un'istruzione di qualità e alla salute;

l'alimentazione a scuola è infatti un fattore cruciale per l'apprendimento, lo sviluppo fisico e la socialità e diviene indispensabile per i bambini a rischio di esclusione sociale;

per far fronte alle situazioni di maggior disagio, i Comuni possono prevedere esenzioni e riduzioni tariffarie in base alla condizione socio-economica o alla composizione familiare;

tuttavia, come rilevato dall'Organizzazione *Save the Children* e riportato dalla stessa organizzazione in sede di audizione presso la Commissione 9^a del Senato in data 12 ottobre 2016, vi sono forti disparità di trattamento da territorio a territorio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità per gli enti territoriali delle spese relative ai provvedimenti di esenzione e di riduzione tariffaria dei costi del servizio mensa per i soggetti meno abbienti.

G/2037/3/9

FATTORI, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che:

a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche, promuove l'educazione alimentare, definendo con proprio decreto principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale;

b) nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni coadiuvano le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste;

c) le regioni promuovono la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva;

inoltre l'articolo 5, comma 5, del disegno di legge in esame stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che possono essere riferibili, tra l'altro, ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta (lettera *b*);

considerato che:

la refezione scolastica è prima di tutto un momento educativo, durante il quale si concretizzano il diritto ad un'istruzione di qualità e alla salute;

in quest'ottica assume particolare importanza il pane il quale costituisce uno degli alimenti di base nella tradizione alimentare italiana;

il pane casereccio di Genzano è stato il primo pane a marchio di indicazione geografica protetta (I.G.P.) in Europa, cui sono seguiti la coppia ferrarese, la focaccia di Recco, il pane di Matera e la piadina romagnola nonché i prodotti a denominazione di origine protetta quali, il pane di Altamura, il pane toscano e la pagnotta del Dittaino;

la concessione dell'I.G.P. da parte dell'Unione Europea ha comportato per i panificatori della zona l'osservanza del disciplinare di produzione molto restrittivo che va a garantire le caratteristiche del prodotto sia dal punto di vista esteriore che, soprattutto, della qualità degli ingredienti e del metodo di produzione;

proprio per vigilare sull'osservanza del disciplinare, è stato creato un apposito Consorzio volontario dei produttori che ha come obiettivo principale quello di tutelare e promuovere il Pane Casareccio di Genzano, garantendo in questo modo anche la sopravvivenza dell'antico metodo di produzione con i forni a legna,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, azioni concrete volte a favorire l'implementazione delle disposizioni di cui in premessa con particolare riferimento al settore della panificazione, anche favorendo il coinvolgimento a tutti i livelli interessati dei consorzi di produzione certificati.

G/2037/4/9

DONNO, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premessi che:

il comma 5 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta devono essere fondate su parametri di qualità;

lo stesso comma 5 individua, altresì, alcuni ambiti cui i parametri di qualità possono essere riferibili, quali, per esempio gli indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta, l'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale quali alimenti provenienti da produzione

biologica e da produzione integrata, la valorizzazione delle imprese agricole che dispongono di autonome piattaforme alimentari, la formazione del personale, avendo riguardo ai progetti di promozione della salute, il monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati, etc...;

il successivo comma 6 dispone che almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 5 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara;

considerato che:

sull'argomento alcune associazioni di categoria hanno evidenziato – coerentemente con la proposta di legge in esame – che la ristorazione collettiva appartiene a quell'area di servizi alla persona in cui il solo elemento prezzo è inidoneo ad individuare l'offerta che meglio soddisfa l'interesse pubblico;

tuttavia nonostante il comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 imponga per i servizi in esame l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nella prassi, si sarebbero verificati numerosi casi in cui è di fatto premiato il minore prezzo, pur applicando, la stazione appaltante, nominalmente il criterio dell'OEPV, ciò a causa dell'attribuzione del punteggio economico sulla base della formula cosiddetta dell'interpolazione lineare che può attribuire differenze di punteggio notevoli anche in presenza di minime differenze nei ribassi;

anche le formule descritte nelle Linee Guida n. 2 sull'OEPV, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, rischierebbero, ad avviso di questi, di annullare le innovazioni introdotte con il Codice,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, in sinergia con l'ANAC, un atto di regolazione a carattere generale finalizzato a illustrare le principali criticità che possono interessare le procedure di selezione del contraente nel settore della ristorazione collettiva, al fine di individuare gli strumenti utilizzabili dalle stazioni appaltanti per gestire efficacemente tali procedure e raggiungere gli obiettivi prefissati nonché a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per distinguere i requisiti di ammissione alla gara dai requisiti il cui possesso è richiesto ai fini della valutazione del progetto tecnico, individuandoli in modo che essi possano portare ad un miglioramento effettivo del servizio offerto, nonché, infine, per inserire nei bandi di gara elementi necessari a definire in modo obiettivo e puntuale il contenuto dei requisiti richiesti e consentire una efficace verifica del possesso degli stessi.

G/2037/5/9

DONNO, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premessso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

considerato che:

nonostante l'emanazione di specifici atti di indirizzo come per la ristorazione scolastica, nei suddetti servizi continuano a rilevarsi gravi disparità tra le diverse regioni;

in particolare nelle regioni del Meridione, molte scuole risultano prive di locali adeguati o specificamente dedicati alla refezione degli allievi i quali sono spesso costretti a consumare il pasto nella propria aula e sul proprio banco in una situazione non certo ottimale dal punto di vista igienico-sanitaria,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze:

a) un monitoraggio della situazione dei servizi di ristorazione scolastica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) azioni concrete affinché presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che attuino il servizio di ristorazione scolastica sia assicurata la predisposizione di spazi adeguati per il consumo del pasto da parte degli alunni assicurando il rispetto di idonee condizioni igienico-sanitarie.

G/2037/6/9

MONTEVECCHI, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva,

premessso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, da considerarsi servizi pubblici essenziali;

considerato che:

nonostante negli ultimi anni il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca abbia dato rilievo alla qualità del cibo servito nelle mense scolastiche e all'educazione alimentare, gli istituti scolastici italiani – nella gran parte dei casi – non hanno ambienti adeguati a servire il pasto agli studenti;

in molte scuole gli alunni sono costretti a mangiare in locali diversi dalle mense come aule o disimpegni adibiti all'uso. Inoltre, molti di questi ambienti non sono adeguatamente puliti e non sono conformi alle norme igienico-sanitarie;

considerato inoltre che:

i recenti fatti di cronaca riguardanti la possibilità per gli studenti di portarsi il pranzo da casa e il dibattito che ne è scaturito, aggravano la situazione delle mense e non possono non avere ricadute negative sulla convivenza degli alunni costretti a mangiare in luoghi separati;

valutato infine che:

la sala da pranzo rappresenta non solo il luogo dove consumare il pasto, ma anche il luogo in cui si realizzano rapporti conviviali tra i bambini, gli insegnanti e dirigenti scolastici, e una conquista di pari opportunità che potenzialmente garantisce una efficace educazione alimentare a tutti gli alunni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a supportare gli Enti locali nel dotarsi di locali adeguati per la refezione scolastica o di provvedere al loro efficientamento, ai sensi delle norme tecniche e di sicurezza per l'edilizia scolastica, al fine di garantire non solo il rispetto di criteri igienico-sanitari, ma anche la salvaguardia di un momento essenziale di aggregazione e di educazione alla convivialità.

G/2037/7/9

BLUNDO, MONTEVECCHI, MORONESE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede la definizione di linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire, tra l'altro, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche

atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari;

considerato che:

un'alimentazione corretta è fondamentale per la salute e la qualità della vita e l'educazione alimentare rappresenta un elemento indispensabile per la promozione di comportamenti alimentari corretti e per la crescita di una coscienza critica che favorisca l'emancipazione delle giovani generazioni dai condizionamenti esterni a cui sono continuamente sottoposte, rendendole protagoniste delle proprie scelte alimentari;

l'educazione alimentare e al consumo consapevole, inoltre, non può prescindere da un'analisi e da un approfondimento delle relazioni tra cibo, territorio e ambiente;

in un mondo in cui le distanze tra contesto urbano e vita rurale appaiono sempre maggiori, è necessario che la scuola rappresenti il luogo principale in cui poter sviluppare conoscenze e sensibilità ad un uso più consapevole e attento del cibo e delle risorse, valorizzando il patrimonio nazionale di tradizioni agroalimentari e promuovendo i sistemi locali del cibo,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi atti di carattere normativo al fine di:

a) definire percorsi e spazi curriculari specifici di educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali;

b) prevedere l'introduzione di percorsi formativi rivolti al personale scolastico e alle famiglie al fine di rendere le azioni educative rivolte e agli studenti più efficaci e di favorire l'adozione di scelte alimentari familiari e collettive coerenti.

G/2037/8/9

BLUNDO, MONTEVECCHI, MORONESE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi atti al fine di prevedere che il costo del pasto a carico dell'utente del servizio di ristorazione non sia superiore ai 5 euro.

G/2037/9/9

BLUNDO, MONTEVECCHI, MORONESE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (A.S. 2037);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

considerato che:

gli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi hanno come finalità la formazione umana e professionale di tecnici che operano nel settore della ristorazione facendo acquisire allo studente, a conclusione del percorso di studi, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera, congiunta all'utilizzo e all'ottimizzazione delle nuove tecnologie nell'ambito della produzione, dell'erogazione, della gestione del servizio e del *marketing* di settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e gli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi, ove presenti, per la gestione e/o l'erogazione del servizio mensa anche in un'ottica di formazione pratica degli alunni degli istituti medesimi.

G/2037/10/9

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva»,

premessi che:

nella comunità internazionale è ormai comunemente condiviso il convincimento in base al quale la salute costituisce un vero e proprio stile di vita da promuovere sin dall'infanzia e perseguire e potenziare durante tutte le fasi di sviluppo della vita dell'individuo;

numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l'incidenza di molte patologie è legata all'adozione di stili di vita sani, anche sotto il profilo alimentare;

un regime alimentare corretto rappresenta, infatti, uno dei fattori fondamentali per mantenere un buono stato di salute. Una dieta varia ed equilibrata è alla base del buon funzionamento dell'organismo ed è determinante per un sano sviluppo fisico e mentale; al contrario, un'alimentazione scorretta è uno dei fattori di rischio modificabili responsabile delle principali malattie croniche;

rilevato, altresì, che:

risulta fondamentale attivare ampie sinergie capaci di coinvolgere diversi operatori, univocamente finalizzate alla promozione del benessere, anche alimentare, come indispensabile elemento di crescita comune;

i professionisti sanitari sono in possesso delle specifiche competenze culturali e scientifiche per concorrere allo sviluppo e alla diffusione di una corretta cultura alimentare e, nell'ambito della loro attività, sono in grado di fornire le indicazioni necessarie per seguire regimi alimentari adeguati, anche nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva;

in tal modo, si promuove la capacità dell'individuo di sviluppare capacità critiche e di scelta consapevole sulla propria alimentazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere i professionisti sanitari nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva di cui al presente disegno di legge, per la definizione, lo sviluppo ed il monitoraggio del regime alimentare dei cittadini che usufruiscono degli stessi.

G/2037/11/9

FAVERO

Il Senato;

in sede di esame del disegno di legge n. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge A.S. 2037 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappre-

sentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva;

considerato che:

presso il Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con decreto dirigenziale del 13 luglio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, è stato istituito un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero della salute, del Coordinamento delle Regioni e delle Società scientifiche;

partendo dalla considerazione dell'acclarato rapporto tra alimentazione e salute, e quindi della necessità di predisporre politiche nutrizionali idonee a contrastare l'incidenza crescente di malattie croniche non trasmissibili, il Tavolo ha individuato le criticità in nutrizione clinica e preventiva e fornito all'Amministrazione proposte per la pianificazione dell'intervento pubblico nel settore della nutrizione, soprattutto al fine di contrastare le patologie croniche e il loro impatto sulla popolazione italiana;

le criticità analizzate e le azioni da intraprendere sono state elaborate nel documento denominato «Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016-2019», approvato con l'Accordo del 24 novembre 2016 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

nel paragrafo II e relativo allegato del documento, si prevede, tra gli interventi previsti per il superamento delle criticità nutrizionali, l'organizzazione di un'efficace rete pubblica d'intervento nell'ambito sia della Nutrizione Clinica sia della Nutrizione Preventiva con relativa copertura organizzativa a livello ospedaliero e territoriale ASL;

tra le strutture/azioni da realizzare si prevedono programmi per la ristorazione collettiva attraverso linee di attività per la promozione della sana alimentazione con la collaborazione dei SIAN (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e delle Aziende di ristorazione collettiva,

impegna il Governo:

a tenere conto, nella fase di elaborazione delle linee guida di cui all'articolo 3 dell'Atto Senato n. 2037, di quanto previsto nel documento denominato «Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016 – 2019», approvato con l'Accordo del 24 novembre 2016 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in modo da realizzare, attraverso linee di attività operative per la promozione di alimenti salutari, programmi per la ristorazione collettiva con la collaborazione dei SIAN, fornendoli di una adeguata dotazione di risorse finanziarie e di personale.

Art. 1.**1.1**

LA RELATRICE

Sostituire le parole da: «del codice» fino alla fine del comma con le seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni».

1.2

CANDIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» con le seguenti: «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 2.**2.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «ed è responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti»;

b) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari».

2.2

SERRA, DONNO, MORONESE

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «anche».

2.3

SERRA, DONNO, MORONESE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di prodotti agroalimentari», aggiungere le seguenti: «provenienti da coltivazioni biologiche certificate».

Art. 3.

3.1

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed aggiornare a scadenza quadriennale, sono definite le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applicano rispettivamente le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, di cui all'intesa 16 dicembre 2010 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2011, le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica, di cui all'intesa 18 dicembre 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2015 e le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, di cui al provvedimento 29 aprile 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010"».

3.2

CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il» aggiungere le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il».

3.3

FAVERO

Al comma 1, dopo le parole: «comuni italiani» inserire le seguenti: «, anche in coerenza con quanto previsto dall'Accordo del 24 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016-2019"».

3.4

BLUNDO, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «comuni italiani», aggiungere le seguenti: «nonché le organizzazioni civiche e i coordinamenti di commissioni mensa di comprovata esperienza e competenza individuati sulla base di criteri oggettivi predefiniti.».

3.5

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «e intolleranze alimentari» aggiungere le seguenti «ivi compresa la celiachia.».

3.6

SERRA, DONNO, MORONESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra i quali deve essere previsto, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di

appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco*».

3.7

GRANAIOLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo meccanismi di non penalizzazione per i piccoli e piccolissimi comuni».

3.8

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei servizi di refezione ospedaliera, assistenziale e scolastica è fatto divieto di utilizzare prodotti e ingredienti contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i parametri per la definizione delle tipologie di prodotti soggetti al divieto di cui al presente comma».

3.9

SERRA, DONNO, MORONESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tra i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, costituisce indice di particolare rilievo, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco*».

3.10

DONNO, MORONESE, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire *standard* comuni per l'assistenza e le agevolazioni tariffarie destinate alle famiglie in condizioni di povertà, garantendo tariffe minime e massime uniformi su tutto il territorio nazionale da applicare a tutte le famiglie secondo il principio di contribuzione progressiva sulla base del livello economico della famiglia stessa da calcolarsi sulla base dell'ISEE e con la possibilità di modificare la fascia di contribuzione a favore dell'utenza anche durante l'anno scolastico».

3.11

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 1 che precede prevedono che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge forniscano, anche al fine di incentivare il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva».

3.12

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 1 che precede prevedono procedure semplificate di aggiudicazione ed agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della presente legge che forniscano in via preferenziale alimenti coltivati e prodotti in Italia».

Art. 4.**4.1**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Piattaforme di distribuzione*). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la creazione di piattaforme regionali ed interregionali di produttori agricoli per la distribuzione di prodotti agroalimentari al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva».

4.2

CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

4.3

DONNO, MORONESE, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «corretta alimentazione» aggiungere le seguenti: «attraverso il consumo di prodotti alimentari a basso impatto e a filiera corta».

4.4

CANDIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e favorire il consumo di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di prodotti di qualità nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi».

4.5

SERRA, DONNO, MORONESE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono perseguiti anche mediante la progressiva eliminazione degli imballaggi e dei supporti plastici impiegati per la distribuzione dei cibi e delle bevande, nonché attraverso l'eliminazione nelle scuole, di ogni ordine e grado, di distributori automatici di prodotti alimentari preconfezionati, sostituendoli con distributori di prodotti alimentari freschi e a preparazione estemporanea, di provenienza locale».

4.6

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva».

Art. 5.**5.1**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica*). – 1. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche.

2. Nei contratti pubblici relativi ai servizi di cui al comma 1, le procedure di selezione dell'offerta avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3. Deve essere comunque garantita l'adozione di una formula di aggiudicazione che garantisca la preminenza del criterio della qualità.

3. Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che devono essere riferibili, tra l'altro:

- a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;
- b) ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta;
- c) all'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata;
- d) alla valorizzazione delle imprese agricole che dispongano di autonome piattaforme alimentari;
- e) alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili;
- f) all'insonorizzazione dei refettori, manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali adeguati nonché ai tempi di sostituzione di arredi e attrezzature e di eventuale ristrutturazione di locali;
- g) alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;
- h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;
- i) al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;
- j) alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di cui al comma 10 del presente articolo.

4. Almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 3 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, conformemente a quanto previsto all'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un modello di bando (bando-tipo) specifico per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, che tenga conto di quanto previsto dal presente articolo.

6. Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedono una selezione fondata altresì sui seguenti sub-parametri:

- a) fatturato minimo annuo, che deve essere almeno il doppio del valore globale dell'appalto;
- b) risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti e dietisti, assunti a tempo indeterminato in azienda;
- c) capacità tecnologiche: patrimonio netto in attrezzature e tecnologie specifiche di cucina;

- d) referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;
- e) governo diretto della filiera distributiva (possesso di una piattaforma distributiva, tracciabilità dei prodotti);
- f) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo;
- g) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale;
- h) azioni effettive messe in atto dall'azienda a tutela dell'ambiente.

7. L'ANAC procede, ogni anno, ad elaborare, pubblicare ed aggiornare i prezzi di riferimento dei pasti, per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale e tenuto conto delle specificità territoriali. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, devono tenere conto delle normative di settore sui prezzi di riferimento e del prezzo individuato dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore al prezzo di riferimento individuato dall'ANAC ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica è applicabile l'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

9. Per l'accesso alle gare della ristorazione pubblica, le imprese devono disporre, quale requisito di capacità economica, di un fatturato sullo specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

10. Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono, coinvolgendo i diretti fruitori dei medesimi anche attraverso le organizzazioni civiche e istituzionali di comprovata esperienza e competenza, individuate sulla base di criteri oggettivi predefiniti, al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione attraverso la predisposizione e la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire con cadenza almeno semestrale.

11. Al fine di creare un collegamento tra il servizio di ristorazione scolastica e l'utenza, le istituzioni scolastiche istituiscono, anche su istanza dell'utenza, apposite commissioni, composte da genitori e personale scolastico, che collaborano al monitoraggio della qualità e dell'effi-

cienza del servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni di cui al presente comma».

5.2

CANDIANI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.3

DONNO, MORONESE, SERRA

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3».

5.4

DONNO, MORONESE, SERRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di escludere tipologie di bandi che rendano inefficace la valenza del progetto tecnico favorendo l'appiattimento delle offerte esclusivamente in riferimento al prezzo, nell'ambito delle procedure di cui al comma 2 le amministrazioni tengono conto dei seguenti criteri:

a) al prezzo non possono comunque essere attribuiti più di 30 punti. I restanti o superiori 70 punti devono essere riservati alla valutazione del progetto;

b) definizione precisa degli elementi che compongono i criteri premiali, con particolare riferimento al *rating* di legalità».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

5.5

DONNO, MORONESE, SERRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 2, le amministrazioni devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.***5.6**

MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) un criterio di aggiudicazione che preveda punteggi premianti per l’offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari a filiera corta e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto».

5.7

MORONESE, DONNO, SERRA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) un criterio di aggiudicazione che preveda punteggi premianti per l’offerente che si impegni a non utilizzare per la somministrazione di alimenti contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili».

5.8

GRANAIOLA

Al comma 5, dopo le parole: «fondate su parametri» aggiungere le seguenti: «di precisa identificabilità e tracciabilità del prodotto nonché».

5.9

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «da produzione integrata» con la seguente: «biodinamica».

5.10

CANDIANI

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini del rispetto dei fattori di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;».

5.11

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Al comma 5, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) alla valorizzazione delle forniture provenienti direttamente dalle imprese agricole;».

5.12

GRANAIOLO

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'approvvigionamento a km 0 o comunque di prodotti di produzione locale latamente intesi e all'utilizzo di prodotti del commercio equo solidale;».

5.13

MORONESE, DONNO, SERRA

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili;».

5.14

DONNO, MORONESE, SERRA

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;».

5.15

DONNO, MORONESE, SERRA

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'efficientamento della programmazione per una migliore gestione del servizio, tra cui un maggiore utilizzo delle innovazioni tecnologiche;».

5.16

DONNO, MORONESE, SERRA

Al comma 5, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) alle condizioni di lavoro del personale, in particolare per quanto concerne salute e sicurezza, nonché alla formazione interna e esterna, certificata, dello stesso, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;».

5.17

DONNO, MORONESE, SERRA

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) alla elaborazione dei menù su base settimanale o bisettimanale con rotazione stagionale;».

5.18

DONNO, MORONESE, SERRA

Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali il tempo di trasporto degli alimenti e dei pasti, dando maggior rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile brevi, la preparazione, distribuzione e porzionatura di diete speciali e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;».

5.19

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'adozione di procedure operative rivolte a ridurre gli sprechi;».

5.20

MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari;».

5.21

BLUNDO, MONTEVECCHI

Al comma 5, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espletate anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di comprovata esperienza e competenza individuate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.».

5.22

CIRINNÀ

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica garantiscono nella loro offerta almeno un menù senza prodotti o ingredienti di origine animale e realizzato in modo da assicurare un apporto bilanciato di nutrienti».

5.23

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge sono tenuti a cedere le eccedenze alimentari così come identificate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

5.24

CANDIANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando criteri di parametrizzazione dell'offerta idonei ad assicurare il dovuto peso delle componenti qualitative rispetto alla componente del prezzo».

5.25

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) entità del fatturato minimo annuo;».

5.26

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Al comma 8, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) controllo della filiera distributiva (rapporto diretto con le imprese agricole, tracciabilità dei prodotti);».

5.27

MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO

Al comma 8, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra l'altro con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.».

5.28

DONNO, MORONESE, SERRA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. L'ANAC procede ad elaborare, pubblicare ed aggiornare annualmente i prezzi di riferimento dei pasti, distinti per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, fatte salve le normative di settore sui prezzi di riferimento, devono tenere conto dei prezzi pubblicati dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore ai prezzi di riferimento determinati dall'ANAC».

5.29

DONNO, MORONESE, SERRA

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica non è applicabile l'istituto dell'avvalimento».

5.30

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 11.

5.31

BLUNDO, MONTEVECCHI

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «tali servizi», aggiungere le seguenti: «, coinvolgendo anche i diretti fruitori del servizio e le organizzazioni civiche di comprovata esperienza e competenza individuate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.».

5.32

DONNO, MORONESE, SERRA, BLUNDO

Al comma 12, dopo le parole: «sprechi alimentari» aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166».

5.33

DONNO, MORONESE, SERRA

Sopprimere il comma 13.

5.34

DONNO, MORONESE, SERRA, BLUNDO

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella ristorazione collettiva è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'apposita banca dati nella quale sono reperibili i dati relativi ai prodotti alimentari non utilizzati e ceduti dai soggetti affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica in base alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le modalità di acquisizione, quantifi-

cazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati di cui al precedente periodo».

5.35

DONNO, MORONESE, SERRA

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. I committenti pubblici e privati assicurano l' idoneità, in particolare ai fini igienico-sanitari e della sicurezza sul lavoro, dei locali nei quali viene effettuata la attività di ristorazione».

5.0.1

MORONESE, DONNO, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto di utilizzo di stoviglie monouso)

1. Al fine di realizzare un'economia circolare e diminuire la produzione di rifiuti in plastica, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, a far data dal 1 gennaio 2018, è fatto divieto di utilizzare contenitori, cannuce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili per la somministrazione di alimenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 è rivolto ai gestori di servizi di ristorazione collettiva.

3. In caso di documentate esigenze sanitarie potranno essere utilizzati prodotti monouso, rigorosamente biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432:2002 da conferire nella frazione organica nel caso nel territorio comunale di appartenenza delle strutture di cui al comma 2 sia attivo il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento i comuni provvedono a regolare il divieto di utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri non riutilizzabili e non biodegradabili durante lo svolgimento di feste, sagre e manifestazioni pubbliche sul proprio territorio comunale.

5. La mancata osservanza delle previsioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

6. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di stoviglie di plastica, cannuce e contenitori esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni

della presente legge, questi possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2018».

5.0.2

BLUNDO, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissioni mensa)

1. Al fine di favorire la partecipazione degli utenti, in un'ottica di individuazione tempestiva e gestione delle criticità, interpretazione e accoglimento di nuove istanze, avvio di un confronto costante e dialettico tra i diversi attori della ristorazione scolastica, ampliamento, miglioramento e sostenibilità del servizio, le istituzioni scolastiche costituiscono, qualora non presenti, apposite commissioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di costituzione e organizzazione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le funzioni delle stesse corredate da strumenti di monitoraggio e controllo adeguati, digitalizzati, sulla base dei quali raccogliere dati ed informazioni su base comunale e confrontabili su base nazionale relativamente ai servizi di ristorazione scolastica.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 6.

6.1

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

6.2

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

6.3

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».

6.4

CANDIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti hanno la facoltà di non avvalersi dell'albo dei fornitori di cui al comma 1».

Art. 7.**7.1**

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

7.2

DONNO, MORONESE, SERRA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Termini di pagamento) – 1. Per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, stipulati tra imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

7.0.1

DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7.-bis.***(Delega al Governo per la modifica dell'imposizione fiscale e dell'etichettatura delle bevande)*

1. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli e rivolti alla tutela della salute, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale e dell'etichettatura delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;
- b)* destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera *a)*, al finanziamento di campagne per l'educazione alimentare rivolte agli utenti della scuola dell'obbligo;
- c)* prevedere che sull'etichetta dei prodotti di cui alla lettera *a)* sia riportata una specifica dicitura rivolta a segnalare il rischio, in caso di consumo eccessivo, di insorgenza di obesità e patologie ad essa connesse.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delega al Governo per la modifica dell'imposizione fiscale e dell'etichettatura delle bevande».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria**349^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice VALDINOSI (PD) illustra il disegno di legge in titolo: l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, che attiene al sistema di produzione biologico. In particolare specifica che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.

L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre l'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo articolo 4 istituisce il «Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica» e ne disciplina la composizione e le competenze. In particolare, tale organismo ha il compito di delineare indirizzi e priorità del Piano d'azione per l'agricoltura biologica, nonché di esprimere pareri sugli interventi normativi di carattere nazionale ed europeo in materia, di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione

dei prodotti biologici e di organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i relativi prodotti. Tale Piano dovrà contenere interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole; di sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici; di incentivare il consumo dei prodotti biologici; di monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; di stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde; di incentivare la ricerca e l'innovazione.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede che, anche nell'ambito della filiera biologica, possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

L'articolo 8 delinea le modalità attraverso le quali lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore, sia pure in condizione di invarianza finanziaria, mentre, secondo quanto previsto dall'articolo 9, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno promuovere la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede l'istituzione dei distretti biologici, definiti come sistemi produttivi locali a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste per i distretti rurali e agroalimentari, siano significative la produzione con metodo biologico, la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali e le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale. I distretti si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole e altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti e ad essi possono partecipare gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche; tra le loro principali finalità vi sono la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura

biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, l'attività agrituristica e il turismo rurale.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 11, che disciplina le organizzazioni interprofessionali; l'articolo 12 che prevede le intese di filiera, volte a valorizzare le produzioni derivanti dalla produzione biologica; a favorire i processi di preparazione e trasformazione dei prodotti biologici; a preservare il territorio e l'ambiente; a garantire la tracciabilità delle produzioni; a promuovere le attività connesse; ad agevolare la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici. Illustra l'articolo 13 che disciplina le organizzazioni di produttori biologici; l'articolo 14, relativo alle varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale; l'articolo 15 in materia di abrogazioni, nonché l'articolo 16, con il quale si stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si applichino nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla votazione della Commissione nella seduta di domani, sollecitando a tal fine la segnalazione di eventuali rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SCALIA (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, per le parti di maggiore interesse per la Commissione.

L'articolo 3, modificato dalla Camera, novella il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. In particolare, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 4 consente ai comuni ubicati nelle isole minori, ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori in cui sono istituite aree naturali protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. A tale scopo il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter.

L'articolo 4, introdotto durante l'esame presso la Camera, sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro. La nuova disposizione, in materia di misure di incentivazione, prevede che le Regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai

territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. Sul piano finanziario, si prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle Regioni dall'Unione europea. Si prevede, al riguardo, un'ampia serie di obiettivi, tra i quali rientrano, nell'ordine di priorità contrassegnato dalla lettera di riferimento: *f*) agriturismo; *h*) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; *l*) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio; *o*) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico; *p*) sostegno all'imprenditoria in agricoltura; *r*) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

L'articolo 9, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di regolamento e piano del parco. In particolare, tra le attività vietate nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono state inserite (senza possibilità di deroga) le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. In ordine alle attività estrattive si specifica che sono «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti». Con il nuovo comma 1-*bis*, nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, si indicano le energie rinnovabili compatibili, l'agricoltura ed il turismo sostenibili, la mobilità leggera e alternativa.

L'articolo 12 disciplina le entrate dell'ente parco e al comma 1 individua, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel corso dell'esame alla Camera, si è convertita l'annualità di tali versamenti – il cui ammontare e la cui articolazione era inizialmente previsto che fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disposizione soppressa dalla Camera – in obbligo di versamento *una tantum*. La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti nella legge-quadro, è individuata nel concorso o nel contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In particolare, le norme in questione si applicano, con l'indicazione esplicita delle caratteristiche tecniche e delle somme da versare: alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico; alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive; agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse; alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse; alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbonodotti e elettrodotti non interrati. Inoltre, si fa riferimento ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta e ai titolari di concessioni per pontile per ormeggio di

imbarcazioni, per punto di ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue esterne.

Infine, l'articolo 26, inserito dalla Camera, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il compito di provvedere, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea. Tale attività di promozione riguarderà lo sviluppo di azioni economiche sostenibili, con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, all'agriturismo e al turismo ambientale.

In conclusione, ritiene che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, con riferimento alle parti di più stretta competenza della Commissione industria, abbiano peggiorato il testo. Si riserva dunque, consapevole che la ristrettezza dei tempi renderà assai difficile, se non impossibile, una rivisitazione ulteriore del provvedimento, di formulare una proposta di parere di tenore favorevole, ma con condizioni, da sottoporre alla votazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sul salvataggio della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che si articola nella cessione di un vasto compendio aziendale a Intesa Sanpaolo e nella liquidazione coatta amministrativa di quanto resta delle due banche venete.

Sottolinea l'importanza della decisione che il Senato dovrà prendere: ieri, con la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena a carico, principalmente, del Tesoro, è tornato in vita lo Stato banchiere; in questi giorni, nasce lo Stato socio *de facto*, e non di diritto, socio dormiente e non di meno pronto a correre un rischio elevato per evitare un'immediata e maggiore perdita. Pertanto, a suo giudizio, il parere che la 10^a Commissione è chiamata a esprimere non può essere un parere di *routine*. Anche in relazione a un punto specifico, solo in apparenza marginale, su cui si soffermerà alla fine.

Anticipa fin d'ora che proporrà un parere nel complesso positivo. Ed è dalle ragioni che motivano un tale orientamento che prende le mosse nella sua relazione. La principale di queste ragioni consiste nella mancanza di alternative migliori da quando, il 23 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha dichiarato lo «stato di dissesto o rischio di disse-

sto» per le due banche venete. Si può argomentare sull'esistenza di alternative migliori prima del 23 giugno. Egli ricorda di averlo fatto, personalmente, nero su bianco. E qualcosa aggiungerà anche oggi. Ma dopo quella data l'unica altra opzione sarebbe stata il fallimento con la conseguente liquidazione atomistica di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza.

Bisogna avere la piena consapevolezza di che cosa vuol dire liquidazione atomistica per la clientela, per il sistema bancario e per lo Stato. Per la clientela, e cioè per circa 200.000 famiglie e per 100.000 imprese di ogni dimensione, la liquidazione atomistica avrebbe significato l'immediata restituzione dei crediti ottenuti dalle due banche, circa 26 miliardi di euro, e il contestuale congelamento dei loro depositi, oltre i 100.000 euro, e delle loro obbligazioni *senior*, circa 20 miliardi. È chiaro a tutti quale catena di fallimenti un simile esito avrebbe determinato.

Per il sistema bancario, con la liquidazione atomistica, si sarebbe posta l'esigenza di un'immediata ricapitalizzazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale avrebbe dovuto rimborsare i depositi sotto i 100.000 euro. Si è stimato che tale ricapitalizzazione avrebbe toccato la cifra di 10 miliardi. Per non poche banche, chiamate ad alimentare il Fondo, sarebbe stato difficile partecipare a tale operazione senza cadere esse stesse in uno stato più o meno marcato di *deficit* patrimoniale. Con ricadute pesantissime anche sulle quotazioni dei titoli bancari in Borsa: una questione non solo di interesse privato, ma anche di interesse generale, poiché il tracollo dei valori di un intero comparto sui mercati finanziari certo non ne aiuta la gestione operativa. Per lo Stato, il fallimento delle due banche venete avrebbe determinato il rimborso immediato delle obbligazioni che queste due banche avevano emesso con la garanzia dello Stato, per far fronte al ritiro di una parte dei depositi. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ha parlato di 10 miliardi; in realtà, come avverte la Banca d'Italia, si tratta di 8,6 miliardi. Ma questo esborso immediato andrebbero aggiunte le minori imposte derivanti dai fallimenti a catena e dai minori imponibili che, come abbiamo visto, sarebbero derivati ai clienti delle due banche venete e al sistema bancario in generale. Quantità al momento difficili da precisare, ma – egli teme – cospicue.

Illustra brevemente la soluzione prescelta, rinviando per i dettagli all'illustrazione che ne ha fatto la Banca d'Italia alla Camera dei deputati, in particolare alle pagine 2-4 del documento informativo. In questa sede egli considera più utile sottolineare gli aspetti che possono aiutare a comprendere il processo in forza del quale si è arrivati a questa conclusione. Comprendere fin dove è possibile, avere consapevolezza dei lati ancora opachi laddove sia necessario, ben sapendo che questi lati opachi potranno costituire materia per la costituenda Commissione bicamerale d'inchiesta sul settore bancario.

La Banca d'Italia ha predisposto una serie di domande e risposte, che egli invita a leggere con attenzione: sono domande e risposte che chiariscono parecchio, ma non tutto. Anche perché schemi di questo genere non prevedono soggetti che incalzino l'interlocutore quando questi sia, per così dire, troppo sintetico.

Come è noto, Intesa Sanpaolo rileva per il prezzo simbolico di un euro un compendio aziendale formato da attivi pari a un valore provvisorio di 45,9 miliardi e passività per 51,3 miliardi. La differenza negativa, pari a 5,4 miliardi, costituisce un credito di Intesa Sanpaolo verso la liquidazione; tale credito frutta l'1 per cento annuo, dunque meno dei crediti ordinari, ma è totalmente garantito dallo Stato fino alla concorrenza di 6,4 miliardi nel caso la *due diligence* sugli attivi ne abbassi il valore provvisorio.

Intesa Sanpaolo ha ottenuto un sussidio per cassa dello Stato pari a 4,8 miliardi, in parte per finanziare la riduzione degli organici e la chiusura degli sportelli ritenuti in eccesso e in parte per assorbire l'impatto dell'allargamento del perimetro di attività sui propri coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2017. Della sistemazione delle eccedenze di personale, circa 4.000 dipendenti, e della chiusura di 600 sportelli delle due banche – su poco più di 900 – si è letto già in questi giorni sugli organi di stampa: a tale fine l'acquirente riceverà 1,285 milioni di euro – così da non avere impatti negativi sull'utile annuale, e dunque sui dividendi. Quanto ai requisiti patrimoniali da preservare, va osservato che quelli di Intesa Sanpaolo sono fra i più alti d'Italia, essendo pari al 12,5 per cento degli attivi ponderati per il rischio. Per non chiedere ai propri azionisti i denari necessari a preservarli, Intesa Sanpaolo ha ottenuto un sussidio di 3,5 miliardi; avesse avuto requisiti patrimoniali sempre sufficienti ma un po' meno robusti, lo Stato avrebbe dovuto versare meno.

Lo Stato ha anche assicurato altre garanzie per un massimo di 6 miliardi, a fronte di rischi diversi, il cui valore atteso, il cosiddetto *fair value*, è stimato in 400 milioni. Queste somme, pari a 5,2 miliardi, costituiscono un aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea. La cifra di 17 miliardi che viene spesso citata rappresenta invece l'esborso teorico massimo nel caso tutto quanto viene oggi garantito si riveli alla fine senza alcun valore. Evento, francamente, non probabile.

Se questo è il quadro, quali sono i lati opachi? Il primo lato opaco riguarda il rapporto dell'Italia con la BCE e la Commissione europea in relazione alla prima ipotesi di salvataggio. Il 17 marzo 2017 gli amministratori delle due banche venete avevano chiesto la ricapitalizzazione precauzionale per 4,7 miliardi. Il Governo e la Banca d'Italia avevano accolto la richiesta e avviato la negoziazione. Tale soluzione non è più stata perseguita a causa delle valutazioni delle autorità europee in materia di «perdite probabili nel prossimo futuro». La Banca d'Italia precisa che si tratta di «un concetto introdotto nella nuova normativa di gestione delle crisi, che ne impone la copertura con capitali privati». Né la Banca d'Italia né il Governo aggiungono altro. E allora ben si capisce perché egli si riferisca a opacità.

Restano alcuni interrogativi senza risposta. A quali autorità europee si fa riferimento: alla BCE o alla Commissione europea o a entrambe e, in ogni caso, quali interlocuzioni sono intercorse tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e le due autorità europee? Di quali livelli si parla a proposito delle due autorità europee: del vertice della Vi-

gilanza unica o di qualche suo dirigente? Del commissario Vestager o del vicedirettore Koopman o di altri ancora? Chi e come ha calcolato le «perdite probabili nel prossimo futuro» e chi si è assunto la responsabilità del calcolo? Da quando questo criterio è stato introdotto e come si raccorda con le precedenti deliberazioni della Vigilanza e, per quanto vi si connette, della Commissione? In quali altri casi, in Europa, è stato adottato tale criterio che a prima vista sembra quanto di più soggettivo e opinabile? A quanto ammontano le «perdite probabili nel prossimo futuro» delle due banche venete secondo le stime del soggetto o dei soggetti deputati a farle? Quando sono state effettuate queste stime e queste sono mutate tra il 17 marzo e il 23 giugno? Qual è stato l'andamento della raccolta e degli impieghi delle due banche venete in relazione alle diverse fasi del negoziato tra l'Italia e le autorità europee?

Dopo aver sottolineato la rilevanza del fattore tempo in vicende di questo tipo, osserva come a tutte queste domande si potrebbe facilmente rispondere, anche brevemente, qualora lo si volesse fare senza giri di parole. E questa risposta chiarirebbe un altro punto opaco: l'intervento privato per fronteggiare le perdite probabili nel quadro della ricapitalizzazione precauzionale. Non è stato detto in forma ufficiale a quanto sarebbe dovuto ammontare tale intervento: si tratta di 1,2 miliardi, come si è letto fino a ieri, o di una somma maggiore, come sembra far capire nella sua voluta genericità la risposta della Banca d'Italia alla domanda numero 5 del citato questionario? In ogni caso, non viene discusso, nel questionario, il possibile intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, quale soggetto privato, a fianco dello Stato nella ricapitalizzazione precauzionale. Ricorda che l'intervento del Fondo era stato prospettato nel 2015 per ricapitalizzare Banca Etruria, Banca Marche, Carichiati e Cariferrara; la Direzione generale per la Concorrenza della Commissione europea l'aveva considerato un aiuto di Stato benché tale Fondo sia interamente alimentato da versamenti effettuati da banche private. Quel giudizio preliminare non venne poi confermato dalla lettera dei commissari europei Vestager e Hill al Governo italiano: i due commissari si riservarono semplicemente di esaminare le decisioni del Governo quando fossero state prese. Nel frattempo, lo statuto del Fondo è stato modificato eliminando i riferimenti alle funzioni direttive della Banca d'Italia. Una modifica che, a suo modo di vedere, indebolisce ulteriormente i già deboli argomenti della DG *Competition*. Si chiede quindi se non sarebbe stato possibile dare soddisfazione alla precondizione privatistica posta dalla Commissione proponendo l'intervento del Fondo a statuto rivisto; una domanda destinata a restare senza risposta.

La Banca d'Italia osserva che, in caso di contenzioso con la Commissione in Corte di Giustizia europea, le due banche venete avrebbero dovuto accantonare una somma analoga alla ricapitalizzazione precauzionale vanificandone gli effetti. Si domanda, tuttavia, se una tale conseguenza sia automaticamente e immediatamente esecutiva e se, a quel punto, la Vigilanza Unica possa far scattare la procedura del *bail in*, posto che aveva convenuto sulla rilevanza non sistemica delle due banche venete. In

ogni caso, resta non chiarito perché non si sia verificata la praticabilità di un intervento del Fondo a statuto rivisto e come si sia arrivati ad accantonare la ricapitalizzazione precauzionale quando, in tutta evidenza, sarebbe stata più conveniente per lo Stato e per il contribuente.

Non si capisce con quale logica le «autorità europee» – personalmente sospetta la Commissione europea più della BCE – preferiscano la soluzione adottata, che costa al contribuente più di quella rifiutata, posto che le stesse autorità proclamano la priorità di proteggere il contribuente. Al riguardo, precisa che la ricapitalizzazione precauzionale avrebbe comportato un onere per il bilancio pubblico di 4,7 miliardi cui va sottratta la quota attribuibile all'investitore privato, assicurando la continuità aziendale e dunque la possibilità di rivendere la partecipazione acquisita, mentre la soluzione adottata prevede un esborso senza contropartita di 5,2 miliardi. Non deve trarre in inganno la previsione del Governo di poter recuperare tale somma nel tempo attraverso i proventi della liquidazione: ammesso e non concesso che questo accada nella misura prevista, ciò che faranno i liquidatori, cedendo i crediti deteriorati alla Società per la gestione di attività (Sga), l'avrebbero potuto fare anche gli amministratori delle sue venete opportunamente ricapitalizzate.

Ma c'è altro punto, toccato dal questionario della Banca d'Italia, che merita un approfondimento. Si tratta della radicale differenza tra le attuali aspettative di recupero dei crediti deteriorati e il valore che venne attribuito alla stessa categoria di attivi con la risoluzione delle quattro banche nel 2015. Al riguardo, teme che la risposta offerta dalla Banca d'Italia non sia completa. La Commissione europea aveva allora imposto un presunto valore di mercato delle sofferenze – pari al 18 per cento del valore nominale – dettato dagli interessi della ristretta oligarchia di soggetti pretendenti l'affare, mentre oggi accetta una soluzione diversa per le due banche venete. Ma perché oggi, nel 2017, e non nel 2015, al Monte dei Paschi le sofferenze si vendono tutte e subito a un prezzo del 20-21 per cento del loro valore nominale, quando per le due banche venete ci si attende un recupero del 46,9 per cento? Non si poteva adottare a Siena una soluzione analoga a quella adottata a Vicenza e a Montebelluna?

Egli vuole pensare che la ragion di Stato – che punta a evitare nelle assai sfavorevoli condizioni ormai date il fallimento disordinato delle due banche e le sue nefaste conseguenze – abbia suggerito le reticenze sulle quali si è intrattenuto a difesa della dignità intellettuale della Commissione industria, commercio, turismo del Senato. Considera tuttavia un dovere – un triste dovere – constatare come l'intera vicenda delle crisi bancarie faccia emergere una preoccupante debolezza del Paese nei negoziati internazionali, che considera preoccupante in vista delle ventilate modificazioni dei principi contabili internazionali che potranno ulteriormente insidiare i bilanci di banche e assicurazioni italiane.

In conclusione, osserva – come preannunciato all'inizio – come il testo trasmesso dalla Camera dei deputati non contenga alcuna manleva per gli amministratori e i sindaci che sono stati nominati dal Fondo Atlante nelle due banche venete per porre rimedio alle cattive gestioni precedenti,

oggetto anche di inchieste della magistratura. Questi amministratori e sindaci hanno fatto il possibile nelle condizioni date: in particolare, hanno risolto buona parte dei contenziosi che, diversamente, avrebbero reso ancor più ardua ogni soluzione. Non aver previsto questa manleva, relativa naturalmente a queste banche oggetto di liquidazione coatta amministrativa, infligge un danno ingiustificabile alla reputazione professionale e ai requisiti di onorabilità di persone che, con l'avallo informale della Banca d'Italia e del Tesoro, erano state chiamate a un incarico nel pubblico interesse. Una tale disattenzione da parte del legislatore scoraggerà in futuro i migliori professionisti dall'accettare simili incarichi da parte della mano pubblica.

Si apre il dibattito.

Il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) conviene sull'impianto della relazione del Presidente, che reputa convincente anche nella sua parte finale, con riferimento alla debolezza dell'Italia – tema già affrontato in occasione della discussione sul Trattato di libero scambio tra Italia e Canada (CETA) – nei negoziati internazionali e in sede europea.

Dopo aver ipotizzato le ragioni alla base del diverso comportamento delle autorità europee a seconda della crisi bancaria in atto, si chiede, con riferimento a quanto detto dal Presidente, se davvero la ricapitalizzazione precauzionale sarebbe stata più vantaggiosa, per lo Stato e per i clienti, della liquidazione coatta amministrativa.

Dopo che il presidente relatore MUCCHETTI (*PD*) ha confermato i dati economici delle due alternative e citato – segnalando le diverse procedure – il caso del Banco Popular spagnolo acquistato dal gruppo Santander, il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) si riserva un ulteriore approfondimento sulla questione, osservando tuttavia che la ricapitalizzazione avrebbe comunque comportato degli oneri per lo Stato e per il Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Si chiede inoltre se, in considerazione della rilevante quantità di crediti deteriorati e dei seri problemi legati alla struttura organizzativa, non sia da considerare positivo il fatto che i due istituti bancari vengano rilevati da Intesa San Paolo, un gruppo italiano, tra i più grandi in Europa, con eccellenti requisiti patrimoniali. Ritiene infatti, che la nuova realtà possa portare a una ristrutturazione della rete bancaria e offrire maggiore sicurezza ai clienti.

In conclusione, ribadisce l'apprezzamento per la relazione del Presidente e chiarisce che i suoi interrogativi vanno considerati come tali, perché sul punto non ha certezze da offrire.

Il presidente MUCCHETTI, considerato l'imminente inizio della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 8^a e 10^a, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati 13 ordini del giorno e 31 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, riservandosi di procedere nella prossima seduta alle eventuali declaratorie di inammissibilità.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI avverte che, a seguito degli accordi intercorsi con la Commissione ambiente in merito al venir meno della possibilità di svolgere la seduta delle Commissioni riunite, già convocata alle ore 15,30 di domani, la seduta plenaria della 10^a Commissione, già convocata alle ore 16 di domani, 19 luglio, è anticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085-B

G/2085-B/1/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),

premessi che:

l'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori, nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il comma 25 è stato privato del comma 01 all'articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con il quale il Senato, in prima lettura, aveva proposto che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente,

impegna il Governo,

ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, che la compagnia assicuratrice sia tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza delle medesime e che in assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto sia da considerarsi risolto.

G/2085-B/2/10

CONSIGLIO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame dovrebbe realizzare, per effetto dell'apertura dei mercati, una maggiore concorrenza in diversi settori economici del Paese, a beneficio in primo luogo dei consumatori;

eppure la maggioranza di Governo, durante l'iter di esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha agito affinché venissero in primo luogo salvaguardati gli interessi di alcuni gruppi di potere, impedendo la realizzazione delle riforme realmente necessarie alla crescita e allo sviluppo dell'economia del Paese;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni referenti della Camera dei deputati, è stato eliminato il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza. Questa misura, a giudizio del proponente, rafforza la posizione dominante delle compagnie assicurative, tradendo la fiducia dei consumatori;

il principio del divieto di tacito rinnovo serve a tutelare i consumatori da comportamenti poco trasparenti che spesso le compagnie assicurative adottano nei confronti dei loro clienti e a ripristinare così le regole per una maggiore concorrenza,

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni atti legislativi volti ad introdurre il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza.

G/2085-B/3/10

PERRONE

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-B recante «legge annuale per il mercato e la Concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dall'articolo 20-*bis*, comma 1 lettera *b*), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», ha previsto l'istituzione di un registro pubblico delle opposizioni;

successivamente, in attuazione delle succitate norme, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è stato emanato il Regolamento recante istituzione e la gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

tramite l'iscrizione del Registro pubblico delle opposizioni l'utente, il cui numero sia presente negli elenchi telefonici pubblici, può scegliere di non ricevere più telefonate di tipo commerciale o ricerche di mercato;

dal 2011 ad oggi sono pervenute all'Autorità garante per la protezione dei dati personali 25 mila segnalazioni e oltre 6 mila contestazioni contro le telefonate selvagge da parte degli operatori di *marketing* telefonico, al contempo però, i dati rilevano che su un totale di 115 milioni di linee telefoniche fisse e mobili, solo 1.519.216 utenze di rete fissa sono iscritte nel Registro delle opposizioni, dal momento che solo l'1 per cento su 13 milioni di utenze sono presenti negli elenchi pubblici e che le utenze mobili sono escluse dalla competenza del Registro;

per tali ragioni, il Garante della *Privacy* ha più volte evidenziato la necessità di un Registro unico che comprenda le numerazioni delle linee fisse e dei cellulari, nonché l'introduzione della responsabilità solidale fra *call center* e i gestori telefonici, che garantirebbe una maggiore tutela per gli utenti nei confronti degli operatori stranieri, per i quali attualmente è difficile porre in essere controlli e sanzioni in caso di violazioni accertate;

considerato che:

la Commissione lavori pubblici e Comunicazioni del Senato il 22 giugno 2017 ha terminato l'*iter* in sede referente dei disegni di legge congiunti n. 2603, 2452 e 2545-A, recanti «Modifiche alle modalità d'iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», che è in attesa di essere incardinato nel calendario dei lavori dell'Assemblea;

il disegno di legge, in particolare, introduce la possibilità di iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, anche qualora il proprio numero, fisso o mobile, non sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati, con l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica;

in concomitanza con l'*iter* legislativo, la piattaforma *online charge.com*, che si occupa a livello mondiale del lancio di petizioni su temi politico-sociali, ha indetto una petizione contro le telefonate moleste che, sino ad oggi, è stata sottoscritta da 118.970 sostenitori;

recentemente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato due distinte istruttorie nei confronti di Telecom Italia e di Vodafone per l'attività di *telemarketing* svolta dalle due aziende telefoniche tra il gennaio 2014 e lo stesso mese del 2017, «in ragione del numero significativo di istanze di intervento pervenute» per la «significativa attività di *telemarketing* consistente nel contatto, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, tra l'azienda o soggetti da essa incaricati e lo sua clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale, effettuate sull'utenza privata fissa e/o sul cellulare dei consumatori, in qualunque momento della gior-

nata, al fine di sollecitare acquisti o sottoscrizione di contratti di varia natura».

impegna il Governo,

ad attuare le necessarie modifiche legislative al Registro delle opposizioni, eliminando quelle carenze del sistema evidenziate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto anche dell'*iter* legislativo in corso in Senato, al fine di raggiungere un corretto equilibrio tra il diritto dei cittadini a non ricevere telefonate indesiderate per scopi commerciali e le esigenze delle imprese che operano nel mercato del *telemarketing*, in un'ottica di trasparenza delle regole di mercato e leale competitività.

G/2085-B/4/10

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B);

premesso che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti in seconda lettura alla Camera hanno per lo più un carattere di mera chiarificazione e non mettono in discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo;

in tema di energia, il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime di «maggiore tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, e specifica che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisito secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

il comma in esame interviene sulle disposizioni di recepimento del cosiddetto «terzo pacchetto energia» (Decreto legislativo n. 93 del 2011),

abrogando la norma (articolo 35, comma. 2) che prevede la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia;

il servizio di maggior tutela, è derivato del dettato comunitario della Direttiva 2003/54/CE (Secondo Pacchetto UE) e successivamente confermato dalla Direttiva 2009/72/CE (Terzo pacchetto UE), in base al quale, tra l'altro, «gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese [...] usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori [...]». Tale servizio persegue, pertanto, le finalità di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica e di garantire che essa abbia una «qualità [contrattuale] specifica a prezzi ragionevoli»;

considerato che:

l'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE reca la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso come «un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e [...] non rifornisce clienti civili», che rispetti uno dei seguenti criteri:

«a) per ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati;

b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle imprese correlate»;

l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n.93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/927CE, costituenti il cosiddetto «Terzo Pacchetto Energia»), in coerenza con obiettivi di promozione e tutela della concorrenza e al fine di una maggiore efficienza del funzionamento del settore elettrico nel suo complesso, a beneficio delle imprese e degli utenti domestici, consente e garantisce lo sviluppo e l'integrazione delle reti elettriche private nel sistema elettrico nazionale e individua i sistemi di distribuzione chiusi nelle reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

con la delibera 539/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (SDC). In particolare, con riferimento ai criteri di estensione geografica dei SDC e all'individuazione degli utenti a essi connettabili, la delibera, tra le altre cose:

a) prevede che i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 (ossia, al 15 agosto 2009);

b) dispone, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni, oppure in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC, nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse;

c) stabilisce che gli utenti connettabili ai SDC (ossia gli utenti che il gestore del SDC ha l'obbligo di connettere al sistema) siano esclusivamente quelli che non pregiudicano la qualifica di un assetto impiantistico come SDC in coerenza con la relativa definizione di cui alla direttiva 2009/72/CE e che tutti gli altri potenziali utenti debbano richiedere la connessione al gestore di rete concessionario il quale valuta se realizzare una connessione dedicata o se, invece, avvalersi della rete facente capo al SDC per l'erogazione del pubblico servizio;

considerato inoltre che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 8 agosto 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della 10 Commissione del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AS 1288), formulato ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990 e riguardante la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011;

l'Agcm ha ricordato che favorire l'introduzione di reti private nei sistemi elettrici pubblici significa anche incentivare la diffusione dei sistemi di produzione basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili, oltre a ridurre i fenomeni di saturazione, reale e virtuale, delle reti, i costi collegati alle perdite di rete e la distorsione dei segnali di investimento in impianti di produzione nelle diverse aree del Paese. Infine, significa anche spingere verso l'innovazione il sistema elettrico nazionale;

l'Autorità già in passato aveva affermato che il sostegno alla diffusione delle reti elettriche private può determinare adeguati incentivi concorrenziali nella gestione delle reti pubbliche: sebbene le prime non possano diventare sostitute delle seconde, esse introducono potenziali stimoli concorrenziali ai fini di una più efficiente gestione e organizzazione delle stesse reti pubbliche e più in generale, del funzionamento del sistema elettrico;

eventuali ostacoli all'esistenza di reti private costituiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basate sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell'elettricità alle unità di consumo, che riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l'evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possano utilmente contribuire al raggiungimento degli

obiettivi generali di convenienza dell'energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza;

rilevato che:

a fronte di quanto precedentemente evidenziato, l'Agcm ha definito il quadro normativa e regolamentare nazionale come più complesso e contraddittorio di quello europeo, nonché bisognoso di una complessiva rivisitazione;

le lacune nel quadro normativo nazionale sono, secondo l'Autorità, in grado di generare condizioni di incertezza tali da disincentivare la diffusione e sviluppo di SDC, soprattutto di nuova costituzione;

nel corso dell'*iter*, in prima lettura al Senato, del disegno di legge in esame, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. G/2085/48/10 con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative per rendere chiaro e coerente il quadro normativo in materia di sistemi di distribuzione chiusi con le direttive comunitarie, rispetto al contesto attuale nel quale le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate su concessione sul territorio nazionale con obblighi di qualità del servizio fissati dall'Autorità di regolazione, e in accordo agli obiettivi comunitari di efficienza energetica, innovazione tecnologica delle reti e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché a valutare l'opportunità di tenere conto, nella definizione organica del quadro normativo, dell'evoluzione in atto, anche in considerazione dei procedimenti aperti con la Commissione europea, sull'allocatione degli oneri generali di sistema; in un contesto di progressivo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoproduzione e di mantenimento di una adeguata equità contributiva,

impegna il Governo,

ad adottare urgentemente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta alla revisione ed integrazione della disciplina normativa e regolamentare riguardante i Sistemi di Distribuzione Chiusi, al fine di consentire la realizzazione di nuove reti elettriche private diverse dalle RIU e ad eliminare ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e, tra differenti tecnologie di generazione e realizzare le condizioni per un corretto sviluppo ed evoluzione del sistema elettrico nazionale che preveda la coesistenza equilibrata tra reti private e reti pubbliche, in coerenza con gli obiettivi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, di efficienza energetica e di innovazione tecnologica delle reti elettriche, all'interno dell'Unione, così come auspicato anche dall'Agcm.

G/2085-B/5/10

GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B);

premessi che:

il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime ai «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 10 luglio 2019, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisito secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

considerato che:

con Delibera n. 237 del 13 aprile 2017 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione che obbligano alla separazione del marchio tra distributore e venditore della stessa società energetica, cosiddetto *debranding*;

tale attività si inserisce nel processo di liberalizzazione dei mercati energetici del decreto legislativo n. 93 del 2011 (articolo 41, comma 1) ne ha attribuito all'Autorità la disciplina, per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e, in particolare, nella vendita ai clienti del mercato libero e in maggior tutela;

l'Autorità, con la delibera 296/20015/R/com ha stabilito che, a partire dal 10 gennaio 2017, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, separino le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa di cui all'articolo 1 del Testo Integrato in merito all'*Unbundling* Funzionale (TIUF);

il *debranding*, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto proteggere i consumatori finali, tutelare la libera concorrenza e favorire la circolazione di informazioni chiare per i cittadini in un mercato dove la concentrazione è molto elevata e, soprattutto, dove si assiste ad una bassissima mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero;

in relazione alla copertura dei costi per la separazione del marchio, l'Autorità ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di tali eventuali costi, anche se tale ipotesi non è prevista dal decreto legislativo n. 93 del 2011;

i gruppi integrati verticalmente, in considerazione dei preesistenti rapporti commerciali con i consumatori in maggior tutela, godono comunque di un vantaggio nei confronti degli altri operatori commerciali, vantaggio misurato dai dati precedentemente riportati,

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire una effettiva concorrenza nei mercati dell'energia, evitando lo sviluppo e la diffusione di iniziative che incrementano il costo per gli utenti finali in modo ingiustificato anziché contribuire ad una diminuzione dei costi delle bollette.

G/2085-B/6/10

MARINELLO, CALEO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'assetto normativo relativo alla gestione dei rifiuti da imballaggio trae fondamento dal principio comunitario della responsabilità estesa del produttore che consiste nell'obbligo, per il produttore del bene, di finanziare e/o organizzare sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei propri prodotti, ritirandoli dai produttori/detentori (utilizzatori finali) per inviarli a idonei impianti di riciclaggio e recupero;

il modello adottato nel nostro Paese prevede che, per soddisfare gli obiettivi ambientali, i produttori e gli utilizzatori debbano aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e ai Consorzi di filiera, salvo che si opti per la costituzione di sistemi alternativi di gestione di cui alla lettera *a)* e *c)*, del comma 3, dell'articolo 221, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l'intento del legislatore nazionale è quello di assicurare la prestazione universale del servizio, garantendo la gestione dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale, di tutte le tipologie di imballaggio e a prescindere dalle condizioni di mercato.

a tal fine l'articolo 221, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'obbligo per i produttori e gli utilizzatori di versare il contributo ambientale CONAI, il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

premessi, inoltre, che:

il comma 120 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede due interventi che modificano la procedura di costituzione di consorzi autonomi alternativi all'adesione al sistema Conai/Consorti di filiera;

tale procedimento amministrativo per la costituzione di sistemi autonomi alternativi era finora legato al soddisfacimento dei requisiti previsti dal vigente articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la modifica proposta dal comma 120, lettera *a*) prevede la sospensione dell'obbligo per i produttori di corrispondere il contributo ambientale a seguito della presentazione della richiesta di riconoscimento del progetto di istituzione dei sistemi autonomi e fino al definitivo riconoscimento da parte dell'Osservatorio Nazionale/Ministero dell'ambiente in ordine al funzionamento di essi;

considerato che:

sulla riforma del sistema consortile il Parlamento si è più volte espresso a favore di una riforma organica in luogo di misure *spot*;

la Commissione ambiente del Senato ha avviato l'*iter* dei disegni di legge di stralcio sul sistema consortile (A.S. 1676-BIS, S.1676-TER, S.1676-QUATER, S.1676-QUINQUIES, S.1676-SEXIIES, S.1676-SEPTIES)

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 9 aprile 2017, in audizione presso la Commissione ambiente del Senato sui disegni di legge di stralcio sul sistema consortile ha evidenziato la necessità di un intervento organico sulla disciplina dei Consorzi al fine di raggiungere una maggiore armonizzazione delle norme che regolano il settore; nonché la volontà da parte del Ministero di avviare un processo di elaborazione strategico – programmatica aperta e partecipata che veda il coinvolgimento dei principali *stakeholder* del settore (cosiddetti Stati Generali)

a livello europeo si sta discutendo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

impegna il Governo,

a prevedere una sede «*ad hoc*» dove poter procedere ad un riordino organico del sistema consortile in un unico provvedimento di legge e non spezzettando la materia all'interno di diversi atti normativi.

G/2085-B/7/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B)

premessi che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativa al provvedimento al fine di favorire la promozione della concorrenza ed un elevato livello di tutela per i consumatori;

in particolare, preme evidenziare come la normativa in materia di svolgimento servizi automobilistici regionali di competenza statale non risulti attualmente garantire una piena concorrenza;

le norme introdotte in suddetta materia dovrebbero garantire la più ampia partecipazione di soggetti capaci, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, di offrire un servizio di trasporto passeggeri su gomma a costi per l'utenza determinati dal libero mercato e non manipolati da norme intese a falsare la libera concorrenza;

nel corso dell'esame di recenti provvedimenti di iniziativa governativa sono state approvate disposizioni legislative che di fatto hanno mirato a stroncare l'attività dei cosiddetti bus *low cost*, ovvero i nuovi servizi di trasporto interregionali che offrono prezzi scontati, introdotti in Italia da società come Megabus e FlixBus, e utilizzati da centinaia di migliaia di persone in alternativa a treni o aerei;

impegna il Governo,

a modificare con urgenza la normativa di cui in premessa, al fine di favorire una reale apertura del mercato e garantire la presenza di servizi di trasporto *low cost*, assicurando il rispetto della sicurezza degli utenti della strada e di idonee condizioni di lavoro.

G/2085-B/8/10

GRANAIOLO, GOTOR, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, RICCHIUTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. 2085-B),

premessi che:

si evidenzia l'ineffettività e l'inapplicabilità dell'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni in capo agli esercenti del commercio di «cose antiche e usate» che non siano «oggetti preziosi»;

sulla base del comma 175 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, il registro è trasformato da cartaceo in elettronico, ma l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, abrogando l'articolo 126 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha disposto indirettamente l'eliminazione dell'obbligo di registro per le operazioni relative a beni antichi e usati che non siano «oggetti preziosi»;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sull'effettiva eliminazione del registro, di cui all'articolo 128 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, con riferimento a quanti conducono operazioni riguardanti cose antiche o usate;

a prevedere misure anche di carattere normativo, affinché venga ristabilito l'obbligo per chi esercita il commercio di cose antiche o usate di effettuare la dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza;

ad intervenire anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di estendere l'obbligo di tenuta di registro elettronico, ora previsto solo per gli «oggetti preziosi» antichi e usati, alle operazioni relative a tutte indistintamente le cose «antiche e usate»;

a coordinare conseguentemente con le nuove disposizioni previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza in esame, il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 maggio 2009, n. 95, questo infatti disciplina le modalità di tenuta del registro e attualmente prevede che la descrizione dettagliata, con riproduzione fotografica, delle cose oggetto delle operazioni commerciali sia obbligatoria solo per le cose aventi valore superiore ai 12.500 euro; ma se il registro elettronico deve consentire al Soprintendente il controllo in tempo reale di tutte le cose che, avendo valore economico auto-dichiarato sotto la soglia dei 13.500 euro, sono libere di uscire dal territorio nazionale in automatico senza essere fisicamente presentate agli uffici di esportazione, è evidente che detto registro deve contenere una descrizione dettagliata (corredata da fotografie) di tutte le cose oggetto di operazioni commerciali, e non soltanto di quelle aventi prezzo superiore ai 12.500 euro;

a intervenire, infine, per ovviare alla discrasia e alle incongruenze che la legge annuale per il mercato e la concorrenza in esame determina rispetto al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), che all'articolo 10, che stabilisce i criteri di individuazione dei beni culturali, non contempla il valore economico, mentre la nuova formulazione dell'articolo 65, che regolamenta i controlli all'esportazione al fine di evitare l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali non ancora cognitivi all'amministrazione, non solo introduce ora la soglia di prezzo, ma la propone come criterio prioritario per la valutazione, con evidente pregiudizio per la certezza del diritto, la parità di trattamento fra i cittadini, la tutela del nostro patrimonio culturale.

G/2085-B/9/10

LANGELLA, GAMBARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati,

premessso che:

il suddetto provvedimento rafforza l'ammodernamento del mercato dei beni e dei servizi e contiene norme relative a vari settori dell'economia, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea;

il provvedimento introduce all'articolo 1 commi 189 e 190 un sistema nazionale di monitoraggio del trasporto delle merci e prevede che siano definiti *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati, nonché i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

in materia di autotrasporto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tra i componenti effettivi del suddetto Comitato sono presenti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

considerato che:

ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di monitoraggio del trasporto merci risulta indispensabile un'attività di coordinamento a livello territoriale tra il più ampio numero di associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente,

che dimostrino un alto grado di rappresentatività direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

l'articolo 10 comma 1 lettera f) n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, stabilisce che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente per far parte del Comitato Centrale dell'Albo devono avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali;

è opportuno che il suddetto requisito di rappresentanza territoriale possa essere fatto valere in alternativa anche attraverso la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigia-

nato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative affinché l'articolo 10 comma 1), lettera f), n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 preveda che le associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente debbano avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali, ovvero in alternativa debbano essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio nazionale.

G/2085-B/10/10

RANUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 2372 del Codice Civile, che disciplina le modalità di rappresentanza degli azionisti nelle Assemblee delle società, non prevede limiti quantitativi al numero di soci oppure alla percentuale rappresentativa del capitale sociale che uno stesso soggetto (o soggetti allo stesso correlati) può essere delegato a rappresentare nelle Assemblee di società con azioni quotate in mercati regolamentati;

l'assenza di un limite al conferimento di delega alla rappresentanza assembleare rischia di concentrare in capo al rappresentante un potere decisionale determinante per le scelte della società; in particolare, la presenza di un numero considerevole di deleghe impedirebbe l'elaborazione di istruzioni di voto specifiche e consapevoli da parte di deleganti che possono anche non essere sufficientemente informati circa il contenuto delle materie poste all'ordine del giorno;

l'articolo 135-*decies* del Testo Unico della Finanza prevede, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, che le istruzioni di voto al rappresentante debbano essere necessariamente conferite solo nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi; tenuto conto dell'ampiezza dello strumento della delega, molto diffuso nelle Assemblee delle principali società quotate italiane, e della difficoltà di dimostrare con certezza la sus-

sistenza di un conflitto di interesse, la delega non può essere in bianco, ma dovrebbe essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto;

considerato che:

la disciplina sulla raccolta di deleghe non troverebbe un'applicazione che assicuri un adeguato regime di trasparenza e la normativa attuale consente di dirimere il tema del conflitto di interessi solo nel caso in cui il rappresentante ne dichiari la ricorrenza;

notizie di stampa hanno riportato il caso dell'assemblea di UniCredit che il 12 gennaio 2017 ha approvato un aumento di capitale da 13 miliardi di euro e nella riunione assembleare, chiamata ad approvare l'aumento di capitale di importo più elevato mai effettuato da una società quotata a Piazza Affari, il 99 per cento del capitale presente per delega era di fatto rappresentato da un unico soggetto portatore di ben 1.655 deleghe;

analoghe situazioni si potrebbero riscontrare nel caso di Assemblee delle società quotate italiane con maggiore capitalizzazione (quali ENI, Intesa Sanpaolo, eccetera);

le Fondazioni e i soci storia delle banche italiane stanno lasciando spazio ai grandi investitori istituzionali stranieri ed infatti, vi sono sempre più azionisti di peso negli istituti finanziari del nostro paese ed i fondi possono, volendo, controllare le decisioni, arrivando in molti casi alla maggioranza in assemblea (ovvero hanno la metà più un'azione del capitale votante);

in Unicredit è presente *Capital Group* con il 4,3 per cento depositato (ma, come Aabar, intorno al 5 per cento) Blackrock e DodgeCox con il 3,4 per cento Vanguard e Norges con il 2 per cento ciascuno, le Fondazioni storiche sono scese ad un 4,6 per cento complessivo, Del Vecchio è all'1,9 per cento: sul 32 per cento di capitale intestato ai primi quattordici soci, più del 26 per cento è in mano a fondi esteri anche in Intesa Sanpaolo fondi sono aumentati, ma le cinque fondazioni storiche che detengono il 21 per cento del capitale garantiscono le decisioni strategiche;

un monopolio di fatto del voto assembleare potrebbe determinare distorsioni dei meccanismi di operatività delle società quotate e potrebbe condizionare la *governance* di tali soggetti;

il legislatore europeo pone l'accento sulle misure che gli Stati Membri potrebbero adottare per scongiurare possibili abusi derivanti dall'attività di persone che sollecitano deleghe o che abbiano di fatto raccolto più di un determinato e significativo numero di deleghe, in particolare al fine di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza;

impegna il Governo,

a modificare, coerentemente con quanto indicato dal legislatore europeo, la normativa al fine di tutelare gli azionisti delle società quotate e la *governance* delle stesse proteggendole da potenziali indebite pressioni con particolare riferimento alla concentrazione in capo ad un soggetto (o più soggetti correlati) di deleghe di voto che rappresentano un certo livello di capitale sociale ritenuto normalmente rilevante per dar luogo alla

comunicazione di un patto parasociale (3 per cento delle azioni aventi diritto di voto o 5 per cento nella ipotesi di PMI) ed alla necessità che vi siano specifiche istruzioni di voto di cui si debba dare evidenza.

G/2085-B/11/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085-B)

premessò che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione, alla produttività e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti nel corso della seconda lettura alla Camera non mettono in discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo,

considerato che:

la delocalizzazione da parte di complessi produttivi italiani è generalmente determinata da fattori quali il costo del lavoro; l'efficienza della logistica e dei trasporti; la pressione fiscale; la conflittualità sindacale; la burocrazia; il livello di efficienza della pubblica amministrazione; i costi dell'energia;

la legislazione italiana si è interessata della delocalizzazione della produzione a partire dalla legge n. 100 del 1990 che ha istituito la Società Italiana per le imprese Miste all'Estero (SIMEST) a capitale azionario prevalentemente pubblico, che, agevolando anche la semplice penetrazione commerciale, consente indirettamente e con maggiore facilità la delocalizzazione delle imprese *made in Italy*;

il modello di delocalizzazione delle aziende italiane è stato caratterizzato dallo spostamento dell'intero processo produttivo all'estero, mantenendo in Italia l'ideazione e la progettazione del prodotto, nonché il *design*, la finitura e il controllo finale di qualità, per evitare perdite di immagine del marchio;

il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che i benefici e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente per le imprese che investono all'estero, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo appunto all'estero, «non prevedano il manteni-

mento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive»;

ciò non ha impedito gravi contraccolpi per quanto concerne l'occupazione, soprattutto quella qualificata. Il trasferimento di attività produttive all'estero induce infatti comunque una riorganizzazione dei rapporti di filiera che si riflette sui livelli e sulla composizione dell'occupazione (soprattutto se i lavoratori fuoriusciti dalle attività produttive non vengono reimpiegati, nell'immediatezza, in altre attività presenti in loco) e sulla struttura del sistema produttivo locale. Le relazioni di mercato e non di mercato successive agli investimenti all'estero hanno quindi un'influenza sui fornitori domestici e, più in generale, sul mercato del lavoro;

impegna il Governo,

al fine di salvaguardare il legame tra imprese, territorio e lavoratori, evitando gli abusi, nonché per fronteggiare le difficoltà delle imprese riguardo alla domanda sempre più flessibile e differenziata e ad una concorrenza internazionale sempre più dinamica, a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni interventi di carattere normativa volti a modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevedendo la concessione dei benefici previsti dalla normativa citata in premessa, solo in caso di «mantenimento dell'intera attività produttiva in Italia».

G/2085-B/12/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B),

premessi che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativa al provvedimento finalizzata a coniugare la promozione della concorrenza con un elevato livello di protezione dei consumatori;

il suddetto obiettivo dovrebbe essere perseguito anche attraverso una particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti di consumo a disposizione nel mercato interno, ancorché questo comporti alcuni obblighi imposti a fabbricanti, importatori e distributori;

garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura è elemento indispensabile a consentire l'individuazione degli operatori economici e l'eventuale adozione di misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati;

l'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare, l'indicazione del paese d'origine, aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione;

le succitate informazioni forniscono un significativo contributo alle Autorità di vigilanza del mercato nel reperimento del luogo di fabbricazione effettivo e rendano possibili i contatti con le autorità del Paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere eventuali azioni di monitoraggio;

considerato che:

la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles COM (2013) 78, prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai fabbricanti e agli importatori, dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;

l'iter legislativo necessario all'approvazione della proposta, in corso dal 2013, ha evidenziato fin dall'inizio più di una criticità sul suddetto articolo, tanto che, nonostante un primo voto favorevole del Parlamento europeo nel 2014, il Consiglio «competitività» per di più presieduto dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;

al fine di superare l'empasse legato alla reticenza di alcuni Stati membri e di evitare lo stallo del provvedimento, sono state avanzate, senza alcun seguito, diverse proposte relative sia ad una applicazione temporanea e settoriale dell'articolo 7, sia alla possibilità di avviare una discussione su una proposta di compromesso riguardante l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, per un periodo limitato di 3 anni, in 5 settori manifatturieri (calzature, tessile abbigliamento, ceramica, legno arredo e oreficeria), ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del «*made in*» obbligatorio;

rilevato che:

in materia di indicazione dell'origine le sensibilità degli Stati membri sono molto diverse tanto che un numero significativo di essi si è sempre dimostrato a favore dell'introduzione del *made in*;

l'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;

nella Dichiarazione di Roma, adottata lo scorso 25 marzo 2017, è stato ribadito l'impegno degli Stati membri a continuare ad agire congiuntamente, ma se necessario a ritmi e con intensità diversi, procedendo nella stessa direzione, in linea con i Trattati;

impegna il Governo,

ad attivarsi al fine di verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri dell'Unione europea ad instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori calzature, tessile-abbigliamento, ceramica, legno arredo ed oreficeria e di trasmetterne formale richiesta alla Commissione europea, a norma dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

G/2085-B/13/10

ENDRIZZI, GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),

premesso che:

i commi 41-43 dell'articolo unico del disegno di legge in esame intervengono in materia di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale;

la Camera dei deputati ha soppresso il comma 44 che, nei testo licenziato dalla prima lettura del Senato, introduceva due nuovi commi, 4-*bis* e 4-*ter*, all'articolo 130 concernente le «Comunicazioni indesiderate» del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori dalla cosiddetta pubblicità aggressiva;

considerato che:

con particolare riferimento alla materia delle comunicazioni elettroniche, occorre osservare che la sempre maggiore commercializzazione della liete, ossia l'utilizzo di Internet e dello spazio virtuale per finalità di scambio di beni e servizi, pone una serie di problemi giuridici di rilevante entità, tra i quali si annoverano certamente le esigenze di massima salvaguardia e tutela del pubblico dei consumatori nei mercati cosiddetti virtuali offerti dalla rete, al fine di scongiurare il pericolo del condizionamento, controllo, manipolazione e/o alterazione del processo di libera formazione della volontà del consumatore nel prendere una consapevole decisione di natura commerciale;

attraverso l'uso di *internet* viene data la massima libertà di promuovere o meno la reputazione di prodotto od un servizio, ma tale effetto può essere subdolamente amplificato se affidato a soggetti che godono di una certa popolarità, digitale o commissionato a pagamento a una pluralità di utenti compiacenti e, simulando consensi attorno a un prodotto o a un servizio attraverso l'uso di *forum*, *community*, *blog*, *social network*, si ot-

tiene l'effetto di falsare in maniera apprezzabile le decisioni libere, la scelta di acquisto consapevole e il comportamento economico degli utenti e consumatori. Attraverso, dunque, l'utilizzo massiccio di *web influencer*, pagati direttamente dalle agenzie di pubblicità o società di ottimizzazione che hanno commissionato il servizio, si può contribuire a incrementare, o addirittura costruire, la reputazione commerciale di un prodotto, di un servizio o di un certo marchio, minando quella trasparenza che è essenziale per la crescita e l'incremento dell'economia digitale;

un articolo del 31 ottobre 2016 pubblicato sulla rivista «Altraeconomia», con riguardo ai *web influencer* di *Instagram*, riferisce che «in Italia, le più seguite *influencer* pubblicano quasi ogni giorno foto «brandizzate» senza segnalare se si tratti o meno di pubblicità»;

risulta che tra le aziende che si avvalgono di tali forme pubblicitarie vi sarebbero anche numerose imprese del settore del gioco d'azzardo lecito. Tale circostanza risulterebbe particolarmente grave, in ragione del fatto che, come noto, il gioco d'azzardo è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica, e in tali casi, oltre all'assenza del *disclaimer* relativo la presenza di un contenuto pubblicitario, non vi sarebbe neppure quello, obbligatorio, sui rischi legati all'azzardo;

rilevato che:

il principio di trasparenza in materia pubblicitaria è parte integrante delle regole e preposte a tutela dei consumatori (articolo 18-27 del Codice del consumo come modificato a seguito del decreto legislativo n. 146 del 2007) e dei rapporti tra professionisti (decreto legislativo n. 714 del 2007);

la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette sanziona la messa in atto di quelle ingannevoli laddove provenienti da professionisti, ma risulta oggi arduo sanzionare quei messaggi, spesso subliminali e non veritieri provenienti da *blogger* o recensori che, talvolta falsamente, affermano la non sponsorizzazione dei loro *post* e asseriscono il valore autentico delle loro opinioni carne frutta della soggettiva esperienza di utilità;

appare essenziale e imprescindibile che il consumatore sia sempre reso edotto che si tratti di comunicazione commerciale e non di espressione di opinioni personali, ma di fatto, allorché così non fosse, il nostro quadro normativo risulta comunque lacunoso e non ancora pronto a disciplinare il fenomeno della pubblicità occulta diffusa in rete;

come nota, infatti, il quadro normativo offerto dal decreto legislativo n. 146 del 2007 contempla unicamente il rapporto tra professionista e consumatore e non il caso in cui a compiere il fatto sia un terzo pagato dal professionista. La lettura in chiave comparatistica rimanda agli Stati Uniti, dove la *Federal Trade Commission* di Agenzia governativa preposta al controllo delle pratiche commerciali, ha emanato una serie di raccomandazioni rivolte al mondo dei *blagger*, alle agenzie nonché alle imprese committenti, atte a promuovere onestà e trasparenza e ha previsto sanzioni pecuniarie molto alte (fino a 11 mila dollari) in caso di *astroturfing* o di *buzz*

marketing – e alla Francia, unica realtà europea che ha normato il fenomeno con la legge per la fiducia nell'economia digitale (Lcen) in cui si stabilisce che «tutta la pubblicità accessibile come servizio di comunicazione al pubblico on line deve rendere chiaramente identificabile la persona fisica a giuridica per canto della quale è realizzata». In caso di trasgressione, si prevede un'ammenda che può arrivare fino a 37.500 euro, oltre alla possibilità di comminare anche due anni di reclusione;

gli operatori del diritto hanno più volte rilevato una carenza sotto il profilo sanzionatorio della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, quanta mena negli aspetti concernenti la tutela del consumatore. In tale contesto si innesta un vuoto normativo limitatamente all'applicabilità della normativa vigente all'attività dei *web influencer* e al fenomeno di *astro-turfing* o di *buzz marketing*;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di:

– disciplinare il fenomeno di cui in premessa, così da sancire un chiaro obbligo di identificazione di qualsiasi forma di pubblicità on line e dei relativi committenti;

– assicurare efficienti tutele civilistiche del consumatore, nonché strumenti di rafforzamento della trasparenza delle comunicazioni commerciali attraverso i social media, anche estendendo, ove opportuno, gli ambiti di interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

– garantire un più efficace apparato sanzionatorio per i casi di pubblicità ingannevole;

– adottare le idonee misure di prevenzione e controllo nei casi di sponsorizzazione di prodotti vietati ai minori o comunque sottoposti a limitazioni, con particolare riguardo al gioco d'azzardo».

Art. 1.

1.1

MUCCHETTI

Al comma 25, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) al comma 1 è premesso il seguente:

''01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia possono essere disdette, senza penalità, entro sessanta giorni dal loro tacito rinnovo''».

Conseguentemente, nell'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:», sono sostituite dalle seguenti: «, sono apportate le seguenti modifiche:», e, dopo il comma Oa), sono inserite le seguenti parole: «a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.2

CONSIGLIO

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

''01. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato, con un preavviso di 30 giorni, della loro scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza'';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.3

MORRA, PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

''01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.4

CONSIGLIO

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

”01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.5

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza».

1.6

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, ag-

giuntivo a quelli già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa applicata ai predetti soggetti a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.7

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto

dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.8

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.9

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Ferma restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere in sede di rinnovo, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione della norma comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni che precedono.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.10

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Fermo restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.11

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Sistemi efficienti di utenza da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Reti energetiche private, Sistemi di distribuzione chiusi di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento)

1. Dopo il comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

''2-bis Nei casi di auto produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce auto produttore la persona fisica o giuridica, che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizzi, anche a fini di mobilità elettrica, l'energia in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per uso di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, residenti e/o operanti in sito, destinatarie di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni, i cui apparati di consumo siano connessi, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto di produzione. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.''

2. L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni è così modificato:

''t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati per il consumo, anche a fini di mobilità elettrica, di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, utilizzatori finali residenti e/o operanti in siti, quali ad esempio condomini, supercondomini, centri residenziali, centri commerciali, consorzi, distretti artigianali, industriali, agricoli, agro industriali, del terziario e dei servizi, destinatari di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni realizzati da ESCo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni certificate UNI CEI 11352. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.''.

3. Il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, è modificato come segue:

''5. I sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, sono le reti elettriche private, anche a fini di mobilità elettrica, senza obbligo di connessione di terzi, comprese le reti interne d'utenza alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

Alle altre reti elettriche private si applicano i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.''.

4. Dopo il comma 5, dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 93 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

''5-bis. L'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, l'articolo 33, comma 5, della Legge n. 99 del 2009, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 31 dicembre 2010, n. 305, l'articolo 24, decreto-legge n. 91 del 2014 convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2015 convertito in legge n. 21 del 2016, l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 244 del 2016, sono abrogati''.»

1.12

PELINO

Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».

1.13

PELINO

Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

1.14

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

”3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti *web* che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni»».

1.15

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

»4-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione.»».

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

»4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche

di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

- a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
- b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.'».

1.17

PELINO

Sopprimere il comma 46.

1.18

MUCCHETTI

Al comma 60, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», inserire le seguenti: «o che non abbiano scelto il proprio fornitore», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come previsto dai successivi commi da 61 a 66, garantendo che l'assegnazione dei clienti e delle imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore avvenga applicando il criterio del prezzo unitario minimo delle forniture e che nessun fornitore possa comunque detenere una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti finali domestici; tale criterio di assegnazione e tale quota massima di mercato si applicano anche nella definizione delle misure di cui al comma 68».

1.19

DI BIAGIO

Al comma 60, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i clienti che entro la data di cui al primo periodo del presente comma non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura sul mercato libero, l'Autorità per l'e-

nergia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, anche mediante misure di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 10 giugno 2011, le disposizioni per l'erogazione del servizio di continuità della fornitura attraverso meccanismi competitivi da definirsi con il decreto di cui al comma 67».

1.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 66, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 67, dopo le parole: «di cui al comma 66», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.22

FUCKSIA

Dopo il comma 152, inserire il seguente:

«152-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4."».

1.23

FUCKSIA

Dopo il comma 152, inserire il seguente:

«152-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza."».

1.24

FUCKSIA

Il comma 153, è sostituito dai seguenti:

«153. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

153-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 e quando le loro strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 3 anni e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

153-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

Conseguentemente ai commi 154, 155, 156, ovunque ricorrano, le parole «comma 153» sono sostituite con le seguenti: «comma 153-bis».

1.25

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 153, primo periodo, sostituire le parole da: «che prestano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario, siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».

1.26

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 153, secondo periodo, sostituire le parole: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito» con le seguenti: «L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, nonché».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente disposizione, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183».

1.27

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno cinque anni».

1.28

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno tre anni».

1.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».

1.30

VILLARI

Al comma 153, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 2, alinea b-bis), della legge 18 giugno 2009, n. 69, la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "cinque"».

1.31

LANGELLA

Dopo il comma 192 è aggiunto il seguente:

«192-bis. Al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 15 sono soppressi.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni, precedentemente assegnate al soppresso Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi spettano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso delle proprie funzioni istituisce una procedura di consultazione, senza alcun onere a carico dello Stato, con le Associazioni rappresentative dell'Autotrasporto di merci per conto terzi, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE (N. 974)*

Plenaria

333^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,50.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-
ZIONI*

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svolta nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Florio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazione, allegato al resoconto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato all'unanimità.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore ANGIONI (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto contrario.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato.

(2831) ;Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al Governo in materia di amministrazione straordi-

naria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il relatore ICHINO (PD) segnala che il disegno di legge n. 2681 (modifiche alla legge fallimentare), approvato anch'esso dalla Camera dei deputati, è concettualmente connesso a quello in esame. Informa che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979, per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 1, che individua l'oggetto della delega nella riforma organica dell'istituto della amministrazione straordinaria. La delega può essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega, al fine di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione. Con riferimento alla dimensione dell'impresa, la disposizione fissa il numero minimo di dipendenti in 250 per le singole imprese e in 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese di un unico gruppo. Tali requisiti devono essere riferiti non solo al numero degli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, è prevista la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

L'articolo 2 detta inoltre norme sull'avvio della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria. Elementi di novità riguardano l'istituzione dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e la previsione dei requisiti per la nomina a commissario.

Un ulteriore criterio di delega attiene alla possibilità che le imprese quotate sui mercati regolamentati, quelle con almeno mille dipendenti e quelle che svolgono servizi pubblici essenziali possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria e anticipata rispetto alla dichiarazione di insolvenza, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del commissario straordinario.

Il relatore segnala, da ultimo, il criterio di delega riguardante l'assicurazione della flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento nella definizione del programma di ristrutturazione aziendale, riservandosi conclusivamente di formulare la propria proposta di parere favorevole.

Il presidente SACCONI sottolinea le differenze fra l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che è oggetto del provvedimento in esame, e la materia affrontata dal disegno di legge n. 2681, che rivede in modo organico la disciplina del fallimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice SPILABOTTE (PD), la quale, con riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro, segnala in primo luogo le variazioni contenute nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. In termini di competenza, le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 231 milioni di euro; di conseguenza, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonterebbe a 123.806,6 milioni.

In termini di autorizzazione di cassa, la relatrice aggiunge che le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 133,2 milioni di euro e che la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, sempre in termini di cassa, ammonterebbe quindi a 127.495 milioni.

La nota illustrativa dello stato di previsione attribuisce le variazioni proposte in termini di competenza alle esigenze emerse nel corso della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica. Le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione alla nuova consistenza dei residui e alle variazioni proposte per la competenza, considerate le concrete capacità operative del Ministero.

Conclusivamente, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la relatrice precisa l'entità della dotazione di residui passivi, sottolineando che tale importo è superiore di 15.262,1 milioni alla stima effettuata dalla legge di bilancio per il 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzata l'istituzione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica costituito da rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole, dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dalle Province autonome nonché da rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;

attesa la possibilità di costituire contratti di rete, che favoriscano l'aggregazione imprenditoriale nonché la costituzione di cooperative di produttori del settore biologico;

valutato positivamente che si dispone che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando i rispettivi ruoli, promuovano la formazione professionale dei tecnici e operatori in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, incaricati di svolgere i controlli ispettivi;

considerato che è prevista una disciplina delle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la trasparenza della produzione, coordinare modalità di immissione dei prodotti sul mercato e rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando comunque la necessità di prevedere almeno una forma di rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, al fine di garantirne la competenza e l'autonomia.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

 esaminato il disegno di legge in titolo,
 preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,
 apprezzate le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi, in particolare per i portatori di *handicap*;

 valutate le procedure di nomina degli organi degli Enti parco e le misure in materia di organizzazione degli stessi;

 evidenziata l'opportunità di valutare la disapplicazione dei limiti di spesa per specifiche finalità, di cui all'articolo 14;

 richiamata l'esigenza di verificare gli eventuali oneri finanziari derivanti dal trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall'articolo 30;

 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 261

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE ANTONIO RICCIARDI, COMANDANTE DEL COMANDO UNITÀ PER LA TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SUGLI INCENDI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICILIA E AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

Plenaria

324^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) interviene in discussione generale rilevando che il disegno di legge riflette una cesura culturale sul tema della conservazione ambientale che viene, di fatto, soppiantato dalle esigenze di crescita economica e sociale del territorio. Tale osservazione dà fondamento alle critiche espresse dalle associazioni ambientaliste in occasione della loro audizione. Pertanto, il provvedimento non evidenzia le finalità migliorative esaltate dal relatore. Ritiene tuttavia possibile apportare cambiamenti migliorativi sulle parti già modificate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento ai temi della *governance*, delle aree marine protette e dello sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo nelle aree protette.

La senatrice NUGNES (*M5S*) svolge considerazioni critiche sul complesso del disegno di legge, sottolineando l'assenza di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse. Se la legge n. 391 del 1994 è stata in grado di recuperare significative porzioni del territorio nazionale alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio naturale, le modifiche che ad essa apporterebbe il disegno di legge rischiano, al contrario, di depauperare i beni ambientali con la scusa della loro valorizzazione e dello sviluppo socio-economico. Particolarmente pericoloso risulta demandare a enti territoriali, finanziariamente al collasso, la programmazione delle aree protette, poiché questi, nella affannosa ricerca di risorse economiche, finiranno per svendere il territorio. Inoltre, il nuovo sistema di *governance* delle aree protette assoggetta la figura del Direttore alla dipendenza del Presidente, gettando le premesse per una scorretta commistione tra gestione amministrativa e direzione politica. Incerte nella formulazione ed oscure nelle finalità appaiono infine le proroghe alle concessioni già in essere per le attività di sfruttamento del sottosuolo nelle aree protette.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente MARINELLO comunica che, nel corso delle audizioni di oggi, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sugli incendi che hanno interessato il territorio nazionale, con particolare riferimento alla Sicilia e al Parco nazionale del Vesuvio, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 18 luglio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

55^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su ulteriori emendamenti e subemendamenti;

(1908) MANCONI ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani: esame e rinvio.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

79^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e asso-

ciazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (n. COM (2017) 257 definitivo): esame e rimessione in sede plenaria.

alla 8^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (n. COM (2017) 279 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), del Movimento italiano genitori (MOIGE) e dell'Associazione «Mai più violenza infinita».

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che in rappresentanza dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), è presente Vincenza Palmieri, Presidente, che è accompagnata da Pierluigi Bonici, Vice Presidente, in rappresentanza del Movimento italiano genitori (MOIGE), è presente la Vice presidente, Elisabetta Scala, e in rappresentanza dell'Associazione «Mai più violenza infinita», è presente Virginia Ciaravolo, Presidente, nonché psicoterapeuta e criminologa, accompagnata da Iolanda Ippolito, Consigliera dell'Associazione nonché criminologa investigativa.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Virginia CIARAVOLO, *presidente dell'Associazione «Mai più violenza infinita»* e Iolanda IPPOLITO, *consigliera dell'Associazione nonché*

criminologa investigativa, svolgono relazioni sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Francesco PRINA (PD), la senatrice Donella MATTESINI (PD) a più riprese, la deputata Vanna IORI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Virginia CIARAVOLO, *presidente dell'Associazione «Mai più violenza infinita»*, e Iolanda IPPOLITO, *consigliera dell'Associazione nonché criminologa investigativa*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Vincenza PALMIERI, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Donella MATTESINI (PD), la deputata Vanna IORI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Vincenza PALMIERI, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF)*, replica ai quesiti svolti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Elisabetta SCALA, *Vice presidente del Movimento italiano genitori (MOIGE)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna un documento concernente il ruolo della ipersessualizzazione moderna sulla salute mentale dei minori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 18 luglio 2017

**Plenaria
308^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 16,30.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Alessandro PANSA, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), CRIMI (*M5S*), MARTON (*M5S*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Mino TARICCO

La seduta inizia alle ore 13,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale:

Audizione dei professori Pietro Boria e Giuseppe Marini

(Svolgimento e conclusione)

Mino TARICCO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro BORIA, *professore di diritto tributario presso l'Università di Roma «La Sapienza»* e Giuseppe MARINI, *professore di diritto tributario presso l'Università di Roma Tre*, svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Si apre quindi un dibattito al quale partecipano la deputata Giovanna PETRENGA (PD), Mino TARICCO, *presidente*, e i professori Pietro BORIA e Giuseppe MARINI.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia i professori Boria e Marini per il loro contributo e per la documentazione, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 18 luglio 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

– il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da un sottufficiale della Guardia di finanza, in relazione alla tematica delle fonti informative attive durante il sequestro Moro;

– il tenente colonnello Giraudo di acquisire presso l'AISE e l'AISI e il RIS documentazione relativa a una persona di interesse dell'inchiesta. La dottoressa Tintisona sarà incaricata di acquisire analoga documentazione presso la Polizia di Stato;

– il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

– il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due ex ufficiali dei Carabinieri in relazione alle dichiarazioni del maresciallo Incandela;

– il colonnello Pinnelli di assumere sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti; di chiedere alla Telecom di accertare le generalità dei soggetti intestatari dei numeri telefonici contenuti nell'agenda a suo tempo sequestrata ad Alessio Casimirri e recentemente reperita; di acquisire presso il catasto l'elenco dei proprietari di un immobile; di identificare il personale che nel 1982 era addetto ai fotosegnalamenti presso il Nucleo operativo di Roma dei Carabinieri, nonché di assumere da tale personale sommarie informazioni testimoniali.

Comunica altresì che, a seguito di specifica richiesta del senatore Giovanardi, si richiederà all'AISE di fornire documentazione relativa alla vicenda di Italo Toni e Graziella De Palo, ove pertinente alle tematiche oggetto dell'inchiesta. La dottoressa Tintisona e il generale Scriccia saranno delegati a compiere le relative acquisizioni.

Informa poi che verrà richiesto al Presidente del Senato di disporre la trasmissione alla Commissione dei resoconti segreti delle sedute della cessata Commissione stragi che abbiano attinenza con l'oggetto dell'inchiesta e che non siano ancora stati acquisiti.

Comunica, infine, che:

– il 13 luglio 2017 il colonnello Occhipinti ha depositato una nota, riservata, dello SCICO della Guardia di finanza relativa ad accertamenti su una società;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, su attività svolte in relazione al reperimento di documentazione di interesse dell'inchiesta;

– il 14 luglio il dottor Salvini ha depositato il verbale, segreto, di sommarie informazioni rese da una persona informata dei fatti;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, relativa a notizie ricevute da una sua fonte informativa;

– nella stessa data il generale Scriccia ha depositato due note, riservate: una relativa alla documentazione selezionata presso l'AISE su due persone di interesse dell'inchiesta, che sarà trasmessa dall'Agenzia; l'altra relativa alla documentazione selezionata presso l'Archivio di Francesco Cossiga (depositato presso l'Archivio storico della Camera), che sarà altresì acquisita;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha inviato una nota, segreta, con la quale risponde alla richiesta della Commissione di precisare con quali modalità abbia acquisito notizie da una sua fonte informativa.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 18 luglio 2017

Plenaria
16ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono il dottor Stefano Selli, Direttore Relazioni istituzionali Italia e la dottoressa Maria Eleanora Lucchin, Direttore della Direzione documentazione e analisi istituzionale e Vice Presidente del Comitato Tv e Minori, in rappresentanza di Mediaset S.p.a.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Stefano Selli, Direttore Relazioni istituzionali Italia e della dottoressa Maria Eleanora Lucchin, Direttore della Direzione documentazione e analisi istituzionale e Vice Presidente del Comitato Tv e Minori, in rappresentanza di Mediaset S.p.a. e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Gli auditi e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione

o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di rappresentanti di Mediaset S.p.a.

La PRESIDENTE introduce l'intervento del dottor SELLI, il quale svolge una relazione in merito al ruolo svolto e ai metodi adottati dall'emittente radiotelevisiva nella trattazione di tematiche sociali e, in particolare, riguardo al fenomeno del femminicidio e della violenza di genere.

La dottoressa LUCCHIN svolge una relazione illustrando la varietà della programmazione televisiva dell'emittente che, nella molteplicità di canali e di prodotti, raggiunge fasce di telespettatori ampie e differenziate. Dà conto delle regole, degli accordi e dei controlli, interni ed esterni, volti ad assicurare la correttezza del messaggio anche con particolare riferimento al tema della violenza sulle donne.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori SCIBONA (M5S), DALLA ZUANNA (PD), e PADUA (PD).

Dopo che il dottore SELLI e la dottoressa LUCCHIN hanno replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 luglio, alle ore 13.00: sarà ascoltata in libera audizione la dottoressa Monica Maggioni, Presidente di RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.

Avverte altresì che domani, al termine della seduta della Commissione, si terrà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per comunicazioni della Presidente.

La seduta termina alle ore 13,50.